

Buonasera,

con la presente si trasmettono le controdeduzioni alle osservazioni ricevute nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il Parco Eolico "Akra" (ID 9067).

Cordiali saluti  
Akra Wind Srl

--

-----

# Parco Eolico Akra Wind sito nel Comune di Canicattì (AG)

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute  
nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto  
Ambientale



Committente:

**Akra Wind Srl**

**Akra Wind Srl**

Via Sardegna, 40

00187 Roma

P.IVA/C.F. 16277251001

Titolo del Progetto:

**Parco Eolico Akra Wind sito nel Comune di Canicattì (AG)**

Documento:

**Controdeduzioni alle osservazioni  
pervenute nell'ambito della procedura di  
Valutazione di Impatto Ambientale**

N° Documento:

AKR-VD-ON-A-VIA-2023-0002

Progettista:



Via Degli Arredatori, 8  
70026 Modugno (BA) - Italy  
www.bfpgroup.net -  
info@bfpgroup.net  
tel. (+39) 0805046361

**Azienda con Sistema di Gestione Certificato**

**UNI EN ISO 9001:2015**

**UNI EN ISO 14001:2015**

**UNI ISO 45001:2018**

**Tecnico**

ing. Danilo POMPONIO

**Collaborazioni**

ing. Milena MIGLIONICO

ing. Giulia CARELLA

ing. Tommaso MANCINI

ing. Alessia NASCENTE

ing. Fabio MASTROSERIO

ing. Martino LAPENNA

ing. Roberta ALBANESE

ing. Mariano MARSEGLIA

ing. Giuseppe Federico ZINGARELLI

ing. Dionisio STAFFIERI

**Responsabile Commessa**

ing. Danilo POMPONIO

Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	09/06/2023	Emissione	Nascente - Albanese	Miglionico	Pomponio

## Sommario

<b>1. Premessa</b>	<b>9</b>
<b>2. Osservazione n°1 - Comune di Canicattì</b>	<b>9</b>
2.1. Osservazione presentata	9
2.2. Risposta	9
2.3. Osservazione presentata	16
2.2. Risposta	18
2.3. Osservazione presentata	26
2.4. Risposta	28
2.5. Osservazione presentata	30
2.4. Risposta	32
2.5. Osservazione presentata	33
2.5. Risposta	33
2.6. Osservazione presentata	33
2.6. Risposta	33
2.7. Osservazione presentata	35
2.7. Risposta	35
2.8. Osservazione presentata	36
2.8. Risposta	37
2.9. Osservazione presentata	37
2.9. Risposta	38
2.10. Osservazione presentata	38
2.10. Risposta	38
2.11. Osservazione presentata	39
2.11. Risposta	39
2.12. Osservazione presentata	40
2.12. Risposta	40
2.13. Osservazione presentata	40
2.13. Risposta	40
2.14. Osservazione presentata	41
2.14. Risposta	42
<b>3. Osservazione n°2 – Consorzio per la tutela e promozione dell’uva da tavola di Canicattì</b>	
<b>I.G.P.</b>	<b>42</b>
3.1. Osservazioni presentate	42
3.1. Risposta	43
<b>4. Osservazione n°3 – Cucurullo</b>	<b>44</b>
4.1. Osservazione presentata	44
4.1. Risposta	45
4.2. Osservazione presentata	46
4.2. Risposta	47
4.3. Osservazione presentata	48

4.3.	Risposta.....	51
4.4.	Osservazione presentata .....	53
4.4.	Risposta.....	53
4.5.	Osservazione presentata .....	55
4.5.	Risposta.....	56
4.6.	Osservazione presentata .....	62
4.6.	Risposta.....	64
4.7.	Osservazione presentata .....	64
4.7.	Risposta.....	64
4.8.	Osservazione presentata .....	65
4.8.	Risposta.....	65
4.9.	Osservazione presentata .....	66
4.9.	Risposta.....	66
<b>5.</b>	<b>Osservazione n°4 – Candiano.....</b>	<b>67</b>
5.1.	Osservazione presentata .....	67
5.1.	Risposta.....	67
5.2.	Osservazione presentata .....	69
5.2.	Risposta.....	69
5.3.	Osservazione presentata .....	69
5.3.	Risposta.....	70
5.4.	Osservazione presentata .....	70
5.4.	Risposta.....	70
5.5.	Osservazione presentata .....	71
5.5.	Risposta.....	71
5.6.	Osservazione presentata .....	72
5.6.	Risposta.....	72
5.7.	Osservazione presentata .....	73
5.7.	Risposta.....	73
5.8.	Osservazione presentata .....	74
5.8.	Risposta.....	74
5.9.	Osservazione presentata .....	75
5.9.	Risposta.....	75
5.10.	Osservazione presentata .....	76
5.10.	Risposta .....	77
5.11.	Osservazione presentata .....	83
5.11.	Risposta .....	83
<b>6.</b>	<b>Osservazione n°5 – Cassaro .....</b>	<b>83</b>
6.1.	Osservazione presentata .....	84
6.1.	Risposta.....	84
6.2.	Osservazione presentata .....	85
6.2.	Risposta.....	85
6.3.	Osservazione presentata .....	86
6.3.	Risposta.....	86
6.4.	Osservazione presentata .....	86
6.4.	Risposta.....	87
6.5.	Osservazione presentata .....	87
6.5.	Risposta.....	87

6.6.	Osservazione presentata .....	88
6.6.	Risposta.....	88
6.7.	Osservazione presentata .....	89
6.7.	Risposta.....	89
6.8.	Osservazione presentata .....	90
6.8.	Risposta.....	90
6.9.	Osservazione presentata .....	91
6.9.	Risposta.....	92
6.10.	Osservazione presentata .....	92
6.10.	Risposta .....	92
6.11.	Osservazione presentata .....	94
6.11.	Risposta .....	96
6.12.	Osservazione presentata .....	101
6.12.	Risposta .....	101
<b>7.</b>	<b>Osservazione n°6 – Falzone – Fazio loio .....</b>	<b>101</b>
7.1.	Osservazione presentata .....	102
7.1.	Risposta.....	102
7.2.	Osservazione presentata .....	103
7.2.	Risposta.....	103
7.3.	Osservazione presentata .....	103
7.3.	Risposta.....	104
7.4.	Osservazione presentata .....	104
7.4.	Risposta.....	104
7.5.	Osservazione presentata .....	105
7.5.	Risposta.....	105
7.6.	Osservazione presentata .....	106
7.6.	Risposta.....	106
7.7.	Osservazione presentata .....	107
7.7.	Risposta.....	107
7.8.	Osservazione presentata .....	108
7.8.	Risposta.....	108
7.9.	Osservazione presentata .....	109
7.9.	Risposta.....	109
7.10.	Osservazione presentata .....	110
7.10.	Risposta .....	111
7.11.	Osservazione presentata .....	116
7.11.	Risposta .....	117
<b>8.</b>	<b>Osservazione n°7– Giardina Diego e Gioachino .....</b>	<b>117</b>
8.1.	Osservazione presentata .....	117
8.1.	Risposta.....	118
8.2.	Osservazione presentata .....	119
8.2.	Risposta.....	119
8.3.	Osservazione presentata .....	120
8.3.	Risposta.....	120
8.4.	Osservazione presentata .....	121
8.4.	Risposta.....	121
8.5.	Osservazione presentata .....	122

8.6.	Risposta.....	122
8.7.	Osservazione presentata .....	123
8.6.	Risposta.....	123
8.7.	Osservazione presentata .....	124
8.7.	Risposta.....	124
8.8.	Osservazione presentata .....	125
8.8.	Risposta.....	125
8.9.	Osservazione presentata .....	126
8.9.	Risposta.....	126
8.10.	Osservazione presentata .....	127
8.10.	Risposta .....	128
8.11.	Osservazione presentata .....	133
8.11.	Risposta .....	134
<b>9.</b>	<b>Osservazione n°8– Giardina Emanuela .....</b>	<b>135</b>
9.1.	Osservazione presentata .....	135
9.1.	Risposta.....	135
9.2.	Osservazione presentata .....	136
9.2.	Risposta.....	136
9.3.	Osservazione presentata .....	137
9.3.	Risposta.....	137
9.4.	Osservazione presentata .....	138
9.4.	Risposta.....	138
9.5.	Osservazione presentata .....	139
9.5.	Risposta.....	139
9.6.	Osservazione presentata .....	140
9.6.	Risposta.....	140
9.7.	Osservazione presentata .....	141
9.7.	Risposta.....	141
9.8.	Osservazione presentata .....	142
9.8.	Risposta.....	142
9.9.	Osservazione presentata .....	143
9.9.	Risposta.....	143
9.10.	Osservazione presentata .....	144
9.10.	Risposta .....	145
9.11.	Osservazione presentata .....	150
9.11.	Risposta .....	151
<b>10.</b>	<b>Osservazione n°9– Lauria-Sacheli-Magri.....</b>	<b>152</b>
10.1.	Osservazione presentata .....	152
10.1.	Risposta .....	152
10.2.	Osservazione presentata .....	153
10.2.	Risposta .....	153
10.3.	Osservazione presentata .....	153
10.3.	Risposta .....	153
10.4.	Osservazione presentata .....	154
10.4.	Risposta .....	154
10.5.	Osservazione presentata .....	155
10.5.	Risposta .....	155

10.6.	Osservazione presentata .....	156
10.6.	Risposta .....	156
10.7.	Osservazione presentata .....	157
10.7.	Risposta .....	157
10.8.	Osservazione presentata .....	158
10.8.	Risposta .....	158
10.9.	Osservazione presentata .....	159
10.9.	Risposta .....	159
10.10.	Osservazione presentata .....	160
10.10.	Risposta .....	160
10.11.	Osservazione presentata .....	161
10.11.	Risposta .....	162
10.12.	Osservazione presentata .....	168
10.12.	Risposta .....	168
<b>11.</b>	<b>Osservazione n°10– Martorana .....</b>	<b>169</b>
11.1.	Osservazione presentata .....	169
11.1.	Risposta .....	169
11.2.	Osservazione presentata .....	170
11.2.	Risposta .....	170
11.3.	Osservazione presentata .....	171
11.3.	Risposta .....	171
11.4.	Osservazione presentata .....	171
11.4.	Risposta .....	171
11.5.	Osservazione presentata .....	172
11.5.	Risposta .....	172
11.6.	Osservazione presentata .....	173
11.6.	Risposta .....	173
11.7.	Osservazione presentata .....	174
11.7.	Risposta .....	174
11.8.	Osservazione presentata .....	175
11.8.	Risposta .....	175
11.9.	Osservazione presentata .....	176
11.9.	Risposta .....	176
11.10.	Osservazione presentata .....	177
11.10.	Risposta .....	177
11.11.	Osservazione presentata .....	178
11.11.	Risposta .....	179
11.12.	Osservazione presentata .....	184
11.12.	Risposta .....	185
<b>12.</b>	<b>Osservazione n°11– Rizzuto .....</b>	<b>186</b>
12.1.	Osservazione presentata .....	186
12.1.	Risposta .....	186
12.2.	Osservazione presentata .....	187
12.2.	Risposta .....	187
12.3.	Osservazione presentata .....	187
12.3.	Risposta .....	188
12.4.	Osservazione presentata .....	188



12.4.	Risposta .....	188
12.5.	Osservazione presentata .....	189
12.5.	Risposta .....	189
12.6.	Osservazione presentata .....	190
12.6.	Risposta .....	190
12.7.	Osservazione presentata .....	191
12.7.	Risposta .....	191
12.8.	Osservazione presentata .....	192
12.8.	Risposta .....	192
12.9.	Osservazione presentata .....	193
12.9.	Risposta .....	193
12.10.	Osservazione presentata .....	194
12.10.	Risposta .....	195
12.11.	Osservazione presentata .....	200
12.11.	Risposta .....	201
<b>13.</b>	<b>Osservazione n°12– San Filippo .....</b>	<b>202</b>
13.1.	Osservazione presentata .....	202
13.1.	Risposta .....	202
13.2.	Osservazione presentata .....	203
13.2.	Risposta .....	203
13.3.	Osservazione presentata .....	203
13.3.	Risposta .....	204
13.4.	Osservazione presentata .....	204
13.4.	Risposta .....	204
13.5.	Osservazione presentata .....	205
13.5.	Risposta .....	205
13.6.	Osservazione presentata .....	206
13.6.	Risposta .....	206
13.7.	Osservazione presentata .....	207
13.7.	Risposta .....	207
13.8.	Osservazione presentata .....	208
13.8.	Risposta .....	208
13.9.	Osservazione presentata .....	209
13.9.	Risposta .....	209
13.10.	Osservazione presentata .....	210
13.10.	Risposta .....	211
13.11.	Osservazione presentata .....	216
13.11.	Risposta .....	217

## 1. Premessa

Nel presente documento si intende dare un riscontro puntuale alle osservazioni relative alla realizzazione di un impianto eolico denominato Parco Eolico Akra Wind sito nel comune di Canicattì (AG).

## 2. Osservazione n°1 - Comune di Canicattì

### 2.1. Osservazione presentata

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni della "Città di Canicattì pervenute al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Prot. 0053919 del 05/04/2023.

#### **6. INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Per analoghe procedure a quella in argomento, l'**Amministrazione Comunale** e il **Consiglio Comunale** hanno espresso il proprio dissenso in diversi momenti. In particolare, l'A.C. ha rilasciato parere contrario per tutti gli impianti eolici proposti sul territorio comunale. Il Consiglio Comunale, tra l'altro, con deliberazioni n. 83 del 23.11.2006 e n. 98 del 08.11.2007, che si rilevano sempre attuali, ha sempre auspicato la rinuncia ai progetti da parte delle ditte proponenti e impegnato l'Amministrazione medesima a sospendere il rilascio di qualsiasi autorizzazione di competenza comunale, evidenziando, tra l'altro:

**a)** come gli impianti eolici creano un impatto sul paesaggio, che solleva opposizioni tra la popolazione e che si reputano insufficienti gli eventuali strumenti di mitigazioni sul paesaggio, che peraltro risultano in conflitto con gli strumenti di mitigazione anche della fauna;

**b)** che il territorio agreste canicattinese è abitato dalle famiglie nel periodo aprile-settembre.

### 2.2. Risposta


In merito al dissenso dell'amministrazione comunale in modo categorico e senza contestualizzare l'opera e il periodo storico che si sta vivendo, la Società scrivente pone attenzione sugli obiettivi comunitari che per il 2050 è quello di ricavare oltre il 50% dell'energia impiegata per la produzione di elettricità, nonché nell'industria, nei trasporti e a livello domestico, da fonti che non emettono CO2, vale a dire da fonti alternative ai combustibili fossili. Tra queste figurano l'energia eolica, solare, idraulica, geotermica, la biomassa e i biocarburanti ottenuti da materia organica, nonché l'idrogeno impiegato come combustibile. Gli atti legislativi, sia comunitari sia nazionali, sono stati emanati per incentivare l'utilizzo di fonti energetiche il cui sfruttamento non comporti l'emissione di gas serra in atmosfera, il tutto per far fronte ai cambiamenti climatici. Entro i prossimi tre anni, la quota delle rinnovabili nella produzione globale di elettricità salirà dal 29% nel 2022 al 35% nel 2025.

Inoltre le deliberazioni riportate sono calate in un contesto temporale diverso e le emergenze energetiche e climatiche si sono ulteriormente aggravate per cui le iniziative vanno analizzate nel dettaglio con la valutazione costi/benefici, su cui è basata la valutazione del progetto.

In merito al punto a) si precisa che l'analisi della visibilità è stata pienamente valutata all'interno del progetto e come si evince dalla mappa di seguito riportata in piccole zone il parco eolico è visibile nella sua completezza, la visibilità del parco è parziale. L'immagine sotto riportata indica quanti aerogeneratori sono visibili dai vari punti sulla mappa, inoltre si pone l'attenzione che la mappa è teorica, quindi basata solo sulla morfologia del territorio e non considera tutti gli elementi esistenti in natura che si frappongono tra l'osservatore e la zona da osservare e che possono condizionare fortemente la visibilità, questo al fine di considerare la condizione peggiorativa per l'analisi:

- aree arborate (vengono considerate le aree boscate e in funzione della loro estensione e collocazione si valuta se inserirle in planimetria in quanto creano barriera visiva). Nel progetto in oggetto le aree boscate sono esigue e di estensione ridotta tali da non creare effetto barriera reale, quindi non sono state considerate;
- aree urbanizzate (nel dettaglio viene scorporato il perimetro edificato del centro urbano esistente). Nel progetto in oggetto le aree urbanizzate non sono state scorporate dalla mappa di visibilità.


La visibilità di una qualsiasi area risulta essere fortemente condizionata dalla presenza di barriere, naturali e/o antropiche, che si contrappongono tra l'osservatore e la zona da osservare.






**Figura 5: Carta della visibilità globale del parco eolico – ZVI**

E' indubbio che gli impianti eolici impattano sulla componente visiva, ma anche tale valore viene puntualmente analizzato nel progetto. Per il presente progetto sono stati analizzati ben 14 punti di scatto fotografico con 31 fotoinserimenti, scelti in corrispondenza di elementi sensibili, al fine di analizzare tutti gli scenari possibili che possono creare impatto visivo e cumulativo nel paesaggio. La scelta è ricaduta soprattutto lungo la viabilità principale presente nel territorio e in prossimità dei beni sensibili presenti oltre ai centri abitati più prossimi che rientrano nell'area di inviluppo e nelle Carte della Visibilità. I punti sono stati scelti sia in prossimità dell'area d'impianto che a distanze significate dall'impianto (nel raggio di 10 km). Si precisa che per i punti eseguiti in prossimità dell'impianto è stato necessario eseguire più fotoinserimenti a diverse direzioni, al fine di ricoprire un maggior angolo visuale; mentre per i punti più lontani è stato sufficiente un solo scatto fotografico per inquadrare l'intera area di campo. Per un maggior dettaglio, si rimanda all'elaborato grafico "Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG".



**Figura 7: Individuazione punti di scatto per i fotoinserimenti**

Di seguito si riportano alcuni fotoinserimenti e mappa dei coni visivi dei fotoinserimenti effettuati come riportati nella tavola di progetto "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-004-Rev.0 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG".



Scatto fotografico P03a: ante-operam



Fotoinserimento P03a: post-operam



Scatto fotografico P03b: ante-operam



Fotoinserimento P03b: post-operam



Scatto fotografico P05a: ante-operam



Fotoinserimento P05a: post-operam



Scatto fotografico P05b: ante-operam



Fotoinserimento P05b: post-operam



Scatto fotografico P05c: ante-operam



Fotoinserimento P05c: post-operam



Scatto fotografico P06: ante-operam



Fotoinserimento P06: post-operam



Scatto fotografico P10a: ante-operam



Fotoinserimento P10a: post-operam



Scatto fotografico P10b: ante-operam



Fotoinserimento P10b: post-operam



In merito al punto b) si riporta che sono stati analizzati tutte i fabbricati presenti nel raggio di 1 Km con particolare attenzione agli edifici catastalmente individuati come abitazioni. La verifica ha messo in evidenza che, all'interno della perimetrazione esaminata così come nelle immediate vicinanze, le forme di edificazione sono unicamente rappresentate da fabbricati isolati sparsi nel territorio, di questi quelli adibiti a civile abitazione sono tutti ad una distanza superiore di 480 m dal singolo aerogeneratore come rappresentato negli elaborati: "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-006-Rev.0 Verifica dei fabbricati nell'area di studio" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-009-Rev.0 Planimetria verifica della distanza fabbricati".

Per i fabbricati adibiti a civile abitazione presenti all'interno dell'area di inserimento del parco eolico sono state effettuate la valutazione acustica e lo studio dell'ombra, consultabili nei elaborati specialistici da cui si evince che, anche se non c'è una normativa che indica un limite di ore/giorno di ombra, ma ci sono riferimenti da best practice che indicano un benchmark di ore massimo al giorno, l'effetto flickering (ombra intermittente) è modesto per gli immobili presenti nell'area di progetto, infatti la massima durata dell'ombra all'anno è di circa 185 ore/anno con un

ombreggiamento giornaliero massimo di 1,26 ore/giorno e sempre dai tabulati risulta che l'ombreggiamento sui recettori è in media inferiore ad 1 ora/giorno. Si precisa che i risultati di ombreggiamento sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione, orientamento delle finestre sempre in direzione delle turbine ("modalità serra"), dimensione tipica finestra 2.0x2.0 m, in tutte le esposizioni, altezza della finestra da terra 1.0m.

Per quanto riguarda la verifica acustica, la simulazione dei livelli di immissione ai ricettori è stata effettuata per la classe di vento che rappresenta il cut-in dell'aerogeneratore, fino alla velocità del vento dalla quale si genera la massima potenza acustica di 105.5 db(A) prodotta dagli aerogeneratori, velocità vento ad altezza hub (119 metri) pari a 15.0 m/s. Nella relazione specialistica IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-011-Rev.0 Valutazione impatto acustico previsionale cantiere allegata al progetto sono riportate le tabella relative alla potenza sonora generata dall'aerogeneratore in funzione della velocità del vento, da cui si può evincere che sono rispettati i limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q. 447/95, D.P.C.M. 1 Marzo 1991, art. 6 comma 1 e che il criterio differenziale per i ricettori analizzati, laddove applicabile, sarà rispettato. Si può concludere, quindi, che l'immissione di rumore nell'ambiente esterno provocato dall'impianto eolico in progetto, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.



## 2.3. Osservazione presentata

### 7.1 PIANO REGOLATORE GENERALE

Le opere in progetto ricadenti nel Comune di Canicattì sono proposte principalmente su spazi, aree e terreni ricadenti nei fogli catastali 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 23 - 24 - 25 - 26 e 29, salvo altri. Di seguito si riportano le ubicazioni catastali degli aerogeneratori e della Sottostazione Elettrica:

Aerogeneratore	Foglio	Particella
1	29	194
2	26	22
3	26	64 - 67
4	2	82
5	1	62
7	2	201 - 202
8	2	297
9	2	320
10	2	116
SSE	1	446

I terreni interessati dagli aerogeneratori, dalla SSE, dalla viabilità in progetto e da alcuni cavidotti ricadono in zona "E1 - Aree agricole normali". Altri cavidotti interessano strutture stradali pubbliche esistenti e ricadono in parte anche in zona "D1 - Aree produttive industriali" del vigente Piano Regolatore Generale.

In relazione all'ubicazione, per quanto possibile rilevare dalle planimetrie prodotte, si fa presente come le distanze degli aerogeneratori dai confini di particelle non sono dichiarate. Di contro, rilevando la mancanza di una planimetria catastale di dettaglio su cui siano riportate le varie opere, per quanto è possibile leggere graficamente le planimetrie

progettuali, gli aerogeneratori e la SSE sono posti a confine di particelle o di strade comunali, in contrasto con le distanze prescritte dalle norme tecniche d'attuazione del vigente P.R.G. sia per le zone E che per le zone D, dove le distanze da rispettare sono pari a:

	<i>Zona D1</i> <i>Aree produttive industriali</i>	<i>Zona E1</i> <i>Aree agricole normali</i>
distanza dai confini	m. 7,50	m. 5,00
distanza dalle strade	m. 10,00 o maggiore prescritta dal C.d.S.	m. 10,00 o maggiore prescritta dal C.d.S.

Gli aerogeneratori nel loro massimo ingombro nell'attività di produzione invadono anche ulteriori particelle, che tuttavia non sono censite in progetto se non nell'elaborato "Piano particellare di esproprio", quale "Proiezione a terra aerogeneratore" da indennizzare, che tuttavia comportano una concreta presenza fisica sul soprassuolo.

A rigore la tipologia dell'intervento proposto, pur non compatibile con la destinazione urbanistica della zona "E1", rimarrebbe ammissibile ai sensi dell'art. 12, c. 7, del D.Lgs. n. 387/2003, non immediatamente applicabile in Sicilia, Regione a statuto speciale, considerata la specifica autonomia legislativa in materia, e, pertanto, subordinata al procedimento di cui all'art. 7 della L.R. n. 65/1981.

E' rilevante segnalare come a m. 1.800 dall'aerogeneratore n. 1, m. 2.200 dall'aerogeneratore n. 3, m. 2.700 dall'aerogeneratore n. 1, m. 3.000 dall'aerogeneratore n. 5, è presente *Villa Firriato*, inserita nell'elenco dei beni immobili storico-artistici ed architettonici, giusta D.A. BB.CC.AA. della Regione Siciliana n. 5438 del 28.4.1992. La villa è ubicata all'interno di un'area titolata dal P.R.G. quale zona "E3 – Zone agricole di tutela". Inoltre, le zone E3 sono le parti del territorio agricolo che, per le loro caratteristiche paesaggistiche ed ambientali o per la presenza di singolarità orografiche di rilievo che contraddistinguono e contribuiscono a qualificare il paesaggio agrario, devono essere sottoposte ad un particolare regime di protezione (art. 37 delle N.T.A. del PRG).

In più, gli aerogeneratori sono posti nelle vicinanze di «**Beni culturali isolati - Manufatti e fabbricati rurali di interesse storico-documentativo**» (regolamentati e tutelati dall'art. 40 delle N.T.A. del P.R.G.) e, più precisamente distano da loro secondo la seguente tabella:

AEROGENERATORE	DISTANZA (metri)	BENE CULTURALE ISOLATO
1	850	10 "Masseria Giglio"
1	2.400	25 "Casa La Lumia (Villa Ferriato)"
1	2.300	26 "Casa in C.da Firriato"
1	2.400	27 "Casalotti"
1	1800	28 "Casa Bilanno"
2	550	10 "Masseria Giglio"
3	650	10 "Masseria Giglio"
4	400	5 "Masseria Graziano"
4	600	7 "Masseria Perciata"
4	750	8 "Guadagnini"
5	900	1 "Casa Canalotto"
5	350	4 "Casa Caramazza"
5	700	5 "Masseria Graziano"

5	900	6 "Casa Graziani"
5	750	7 "Masseria Perciata"
8	1.800	5 "Masseria Graziano"
9	1.100	5 "Masseria Graziano"
10	1.600	5 "Masseria Graziano"
SSE	400	4 "Casa Caramazza"
SSE	700	6 "Casa Graziani"
SSE	650	7 "Masseria Perciata"

I suddetti *Beni culturali isolati* sono complessi edilizi e fabbricati rurali che, per il fatto di essere stati elementi di aggregazione della antica organizzazione feudale delle campagne, per l'interesse architettonico o etnoantropologico, ovvero per la collocazione in punti singolari del paesaggio agrario e per la perfetta integrazione ambientale, costituiscono fondamentali risorse sulle quali far leva ai fini di una riorganizzazione delle aree extraurbane.

## 2.2. Risposta

L'opera in progetto è perfettamente compatibile con la destinazione agricola del sito come sancito dall'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003, infatti la società ha richiesto al servizio 3 Ufficio Energia della Regione Sicilia l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto con la richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità, per cui la corretta procedura sarà gestita in sede di istruttoria ai sensi del D. Lgs 387 del 2003.


Con riferimento alla normativa regionale è bene ricordare che il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/2015 della Regione Sicilia stabilisce che "Per le opere legate alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, **nel caso in cui sia**





***necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'istanza è altresì corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare, l'elenco delle ditte nonché copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana".***


Il T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. III, 16 giugno 2022, n. 1991 mostra un palese favor per la realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

Tutte le particelle interessate dalle turbine sono indicate nel progetto e nel piano particellare IT-VesAKR-BFP-CW-TR-003-Rev.0, documento essenziale facente parte del progetto, sono indicate tutte le particelle interessate da qualsiasi opera anche temporanea dell'opera. Il Piano Particellare di esproprio è stato redatto alla luce del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 27.12.2004 n. 330 e dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e dalla Legge 1.8.2002 n. 166

In merito al rispetto delle distanze le Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico indicano per le zone E1 "distanza dai confini m. 5, dalle strade m. 10, fatte salve le maggiori distanze prescritte dal Codice della strada", come si può verificare dagli elaborati le turbine (intesi come tronco), ubicate in zona agricola E, sono oltre i 5 metri dai confini delle particelle limitrofe e oltre i 10 metri dalle strade pubbliche. Il cavidotto interessa per la maggior parte del suo tracciato la viabilità pubblica nell'ottica di un'opera di ridotto impatto ambientale, per cui interessa direttamente strade pubbliche.









***Immagine: Distanza di rispetto dai confini catastali delle WTG***

Per quanto concerne la Sottostazione Elettrica si precisa che è ubicata a oltre 10 metri di distanza dal limite catastale come da immagine su mappa catastale sottoriportata.





***Immagine: Distanza di rispetto dai confini catastali della Sottostazione Elettrica***

Tutti gli aerogeneratori e la SSE sono ubicati in area agricola E1, quindi aree agricole normali, e seppure nell'area vasta sono individuati dei beni isolati, in area agricola di tutela E3, aventi caratteristiche di interesse storico, essi sono stati opportunamente valutati e analizzati nell'elaborato di inquadramento dello strumento urbanistico "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-002-Rev.0 Inquadramento strumento urbanistico comunale", che li rappresenta. Le turbine di progetto sono state ubicate in modo da essere esterni alle aree tutelate e dal bene paesaggistico tutelato "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-003-Rev.0 Carta patrimonio culturale e paesaggistico nel raggio 10km" dal D.Lgs. 42/2004 è distante ca. 2 Km dall'aerogeneratore più vicino. Quindi si ritiene che il progetto sia stato ubicato in modo da rispettare tutti i vincoli paesaggistici e culturali con il loro buffer di rispetto, come si può verificare dalle immagini sottoriportate.







### Beni culturali

### Beni paesaggistici

-  zone umide - art.142, lett. l. D.lgs.42/04
-  Vincoli Archeologici art.10 D.lgs. 42/04
-  aree di interesse archeologico - art.142, lett. m. D.lgs.42/04
-  aree riserve regionali - art.142, lett. f. D.lgs.42/04
-  aree costa 300m.- art.142, lett.a. D.lgs. 42/04
-  aree laghi 300m.- art.142, lett. b. D.lgs. 42/04
-  aree fiumi 150m.- art.142, lett. c. D.lgs.42/04
-  aree tutelate - art.136, D.lgs.42/04
-  aree tutelate - art.134, lett. c. D.lgs. 42/04

### beni isolati


- CLA
- A1
- A2
- A3
- B1
- B2
- B3
- B4
- C1
- C2
- D1
- D10
- D2
- D3
- D4
- D5
- D8
- D9
- E1
- E3
- E4
- E5
- E6
- E7
- E8
- E9

### nuclei storici


- TIPO
- nucleo

-  Strade panoramiche
-  Percorsi storici
-  Aree di Interesse archeologico
-  Centri storici

 Aerogeneratori

 Buffer 10 km = 50\*Htip

**Immagine: Stralcio elaborato "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-003 Carta patrimonio culturale e paesaggistico nel raggio 10km"**





**Immagine: Stralcio elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-002 Inquadramento strumento urbanistico comunale"**

Per ulteriori informazioni si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-004-Rev.0 Relazione di inserimento urbanistico".

### 2.3. Osservazione presentata

#### 7.2 PIANO PAESAGGISTICO degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento

Le aree interessate dal parco eolico ricadono all'interno del Paesaggio Locale 33 "Vigneti di Canicattì" del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 della Provincia di Agrigento. Detto paesaggio locale si sviluppa nell'entroterra, in corrispondenza del territorio comunale di Castrolibero e Canicattì che occupa quasi per intero, interessando anche piccole porzioni dei territori comunali di Racalmuto, Favara e Naro. Si tratta di una vasta area collinare, che si articola intorno a una serie centrale di rilievi e creste digradanti ai lati del paesaggio in pendici argillose verso le piane fluviali del vallone Gallo D'Oro e delle aste fluviali minori facenti capo ai bacini idrografici del Salso e del Naro.

Gli Obiettivi di qualità paesaggistica sono indirizzati alla:

[...]

- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

Gli Indirizzi prescrivono:

[...]

- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati";

[...]

- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;

[...]

- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

[...]

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le prescrizioni di tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia".

In aree di tutela 2 non è consentito, tra l'altro, realizzare, tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti.

[...]

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio:

- impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici.

[...]

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti inclusi antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente. Vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui all'art. 20 delle N.d.A. del Piano.

La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Agrigento, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.


Tale vulnerabilità, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in cui la realizzazione degli impianti non è specificatamente preclusa, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

## 2.4. Risposta















Il posizionamento degli aerogeneratori costituenti l'impianto eolico in progetto, nonché delle piazzole definitive e di montaggio, e dei tratti di viabilità da realizzare, è stato definito escludendo tutte le aree vincolate definite nel Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 della Provincia di Agrigento, come rappresentato nell'elaborato *IT-VesAKR-BFP-CH-DW-001-Rev.0 Inquadramento su PTPR*.

Dalle sei tavole di cui si compone l'elaborato citato si evince, infatti, che tutti gli elementi su menzionati costituenti l'impianto in progetto, sono esterni ad ogni componente del PTPR.

In riferimento ai *Livelli di tutela* le opere si collocano sempre all'esterno di ognuno dei quattro livelli identificati dal Piano; solo il cavidotto MT Esterno intercetta in alcuni punti i Livelli di tutela 1 e 2, ma sempre interrato e lungo le strade asfaltate esistenti. Pertanto risultano rispettati tutti gli obiettivi e gli indirizzi dettati dal piano paesaggistico della Provincia di Agrigento.





		Regimi Normativi	
	Aerogeneratori e piazzola definitiva		Paesaggi locali
	Piazzola di montaggio temporanea		Contesti
	Cavitotti MT		Livelli di tutela: 1
	Sottostazione utente		Livelli di tutela: 2
	Cavitotto AT		Livelli di tutela: 3
	Adeguamento stradale		Livelli di tutela: Recupero
	Viabilità da realizzare		
	Stazione Terna "Favara"		

**Immagine: Stralcio elaborato "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-001-Rev.0 Inquadramento su PTPR"**

## 2.5. Osservazione presentata

I siti interessati dagli aerogeneratori rientrano tra le *componenti del paesaggio agrario* (art. 14 delle N.d.A.), tra le *componenti geomorfologiche* (art. 11 delle N.d.A.) e tra le *componenti idrologiche e delle aree umide* (art. 11 delle N.d.A.) del citato Piano Paesaggistico, restando salva l'osservanza delle norme, eventuali altre componenti e prescrizioni ed indirizzi programmatici e pianificatori previsti dal medesimo Piano. Inoltre, in relazione allo stesso piano, si ha che:

- l'**aerogeneratore n. 2** lambisce l'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B)- Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi l'«Area con livello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», invadendola comunque con la proiezione delle pale;
- **gli aerogeneratori n. 2 e n. 3** sono posti ad una distanza di circa m. 160 dall'area catalogata come «Ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico» e quindi dall'«Area con livello di **tutela 2** (art. 20 delle N.d.A.)»;
- l'**aerogeneratore n. 1** è posto ad una distanza di circa m. 700 dall'area definita quale «Aree e siti di interesse archeologico - comma 1, lett. m)» e quindi «Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», nonché dall'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art.

134, lett. B)- Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi dall'«Area con livello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)»;

- l'**aerogeneratore n. 7** è ubicato a circa m. 50 dall'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B) - Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi dall'«Area con livello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», invadendola comunque con la proiezione delle pale;

- l'**aerogeneratore n. 10** è ubicato a circa m. 200 dall'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B) - Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi «Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)»;

- l'**aerogeneratore n. 8** è ubicato a circa m. 250 dall' «Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B) - Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi «Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)»;

- l'**aerogeneratore n. 9** è posto ad una distanza di circa m. 250 dall'area classificata come «Aree e siti di interesse archeologico - comma 1, lett. m)» e quindi «Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», nonché a circa m. 300 dall'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B) - Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi dall'«Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)»;



- l'**aerogeneratore n. 4** è posto ad una distanza di circa m. 550 dall'area catalogata come «Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di rimboschimento - comma 1, lett. g)» e quindi dall'«Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», a circa m. 600 dall'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B) - Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi dall'«Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», nonché a circa m. 700 da «Aree e siti di interesse archeologico - comma 1, lett. m)» e quindi dall'«Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)»;

- l'**aerogeneratore n. 5** è posto ad una distanza di circa m. 600÷750 dalle aree classificate come «Aree e siti di interesse archeologico - comma 1, lett. m)» e quindi «Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», a circa m. 800 dall'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B) - Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi «Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», e a circa m. 1.200 dall'area catalogata come «Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di rimboschimento - comma 1, lett. g)» e quindi dall'«Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)»;

- la **SSE** è proposta ad una distanza di circa m. 600÷1.000 dalle aree classificate come «Aree e siti di interesse archeologico - comma 1, lett. m)» e quindi «Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», a circa m. 700 dall'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B) - Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi dall'«Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», e a circa m. 1.100 dall'area catalogata come «Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di rimboschimento - comma 1, lett. g)» e quindi dall'«Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)».

## 2.4. Risposta

Come evidenziato nella stessa opposizione, tutti gli aerogeneratori in progetto sono posizionati a distanze variabili dalle aree oggetto di tutela, restando sempre esterni alle perimetrazioni di tali beni.

Nel caso specifico dell'aerogeneratore 2 che lambisce, senza però interessarla direttamente, un'area di cui all'art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, si specifica che la proiezione delle pale, in quanto tale, non è una interferenza fisica sul bene ma solo un sorvolo.

Nessuna delle opere, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, interesserà direttamente l'area sottoposta a tutela, pertanto sono rispettati gli obiettivi specifici previsti dal Livello di tutela 2.

In ogni caso, si fa presente che per il progetto dell'impianto eolico è in corso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica (MASE), ed in questa fase verrà raccolto anche il parere dell'Ente preposto per la valutazione paesaggistica.

## 2.5. Osservazione presentata

In relazione alla verifica delle interferenze con il sito della Rete Natura 2000 denominato **"ZSC - Lago Soprano - Codice ITA050003"**, area naturale protetta nazionale denominata **"Riserva Naturale Orientata Lago Soprano - Codice EUAP 1096"**, ricadente nel Comune di Serradifalco (CL) resta salva ogni verifica da parte degli Enti preposti alle relative gestione e tutela.

## 2.5. Risposta

Il citato sito della Rete Natura 2000 e la corrispettiva area naturale protetta, sono posti a circa 4 km in linea d'aria dal sito progettuale.

Per tal motivo è stato redatto l'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-014-Rev.0 Valutazione di Incidenza Ambientale" presentata, unitamente alla documentazione progettuale, al MASE per la Valutazione di Impatto Ambientale.

Sarà, pertanto, l'ente gestore della ZSC – Lago Soprano ad esprimere il proprio parere in merito.

## 2.6. Osservazione presentata

### 8. VERIFICA INSEDIAMENTI ABITATIVI

Il tempo concesso, entro cui esprimere le odierne valutazioni, si rileva irrisorio per effettuare le verifiche dei residenti presenti nelle contrade interessate dall'iniziativa in progetto. Dagli elaborati progettuali, è emerso che nei raggi di m. 200 e m. 350 dagli aerogeneratori non si rileverebbero insediamenti abitativi.

E', comunque, doveroso rilevare che tale accertamento necessiterebbe di essere approfondito ed ampliato ove si confermi che la limitazione dell'area su cui estendere tale verifica non sia m. 350, ma m. 5.000, come previsto dalla circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 14.12.2006 n. 17. Ciò anche per rilevare la distanza da eventuali insediamenti abitativi composti da almeno 5 nuclei familiari residenti stabilmente.

Tuttavia, è opportuno evidenziare che il territorio canicattinese presenta una densità abitativa di tipo stagionale non irrilevante, riflesso di una consolidata tradizione della popolazione cittadina, che dal mese di maggio a settembre vede i canicattinesi abbandonare le abitazioni urbane per soggiornare nelle case di campagna.

Inoltre, si fa presente che questa verifica dovrebbe interessare anche il territorio dei Comuni di Racalmuto, Bompensiere, Montedoro, Serradifalco, Caltanissetta e Delia.

## 2.6. Risposta

Si premette preliminarmente che la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 14/12/2006 n. 17, si ritiene ormai superata dall'emanazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili." e dalle successive leggi e decreti regionali della Sicilia di attuazione del suddetto decreto ministeriale: Legge Regionale n. 29 del 20 novembre 2015 "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche." e Decreto del Presidente Regionale D.P.Reg. n. 26 del 10 ottobre 2017 "Definizione criteri e individuazione aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell'art. 1 della legge

regionale 20 novembre 2015, n. 29, nonché dell'art. 2 del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11, approvato con decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48.”.

In riferimento, invece, all'individuazione dei fabbricati nell'intorno dell'area di progetto, si specifica che tale analisi è finalizzata alla verifica delle distanze di sicurezza come definite dal DM 10/09/2010, e alla verifica dei limiti di emissione acustica come definiti dalla L.Q. 447/95.

Il D.M. 10/09/2010 all'Allegato 4 “Impianti elici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” indica, appunto, alcuni criteri di inserimento e misure di mitigazione di cui tener conto durante la progettazione degli impianti eolici:

- Al punto 5.3, la lettera b) del primo capoverso riporta tra le possibili misure di mitigazione “... b) minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore; ”;
- Al punto 6.1, il secondo capoverso dell'allegato riporta che “... studi hanno dimostrato che a poche centinaia di metri il rumore emesso dalle turbine eoliche è sostanzialmente poco distinguibile dal rumore di fondo e che all'aumentare del vento si incrementa anche il rumore di fondo, mascherando così quello emesso dalle macchine...”;
- Al punto 7.1, il secondo elenco puntato del primo capoverso definisce che “... andrebbe valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentate.”.

In aggiunta alle indicazioni del D.M. 10/09/2010, e specificatamente in relazione all'aspetto legato all'emissione sonora, i è fatto riferimento anche alle “Linee Guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici”, emesse dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) n. 103/2013 che al capitolo 6, paragrafo 6.4 dell'Appendice al documento, specifica che “La distanza massima di valutazione dei livelli si attesta intorno ai 1000 m: oltre tale distanza l'accuratezza diminuisce dando luogo a valori eccessivamente variabili per un confronto oggettivo con dei limiti stabiliti.”, ritenendo, pertanto, inutile condurre valutazioni per distanze maggiori dei 1000 m in quanto restituirebbero valori non più attendibili.

Stante, quindi, le indicazioni del D.M. 10/09/2010 e delle Linee Guida dell'ISPRA, sono stati ricercati tutti i fabbricati regolarmente accatastati nell'intorno dell'area di progetto fino ad un buffer di 1000 m da ogni aerogeneratore, interessando, pertanto, oltre al comune di Canicattì, anche i comuni di Caltanissetta, Serradifalco e Montedoro, rispetto ai quali sono state condotte le opportune verifiche di sicurezza (acustica e distanzale), e ogni aerogeneratore è stato posizionato ad almeno 1200 m (6 volte l'altezza massima) dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti.

La ricerca dei fabbricati è stata condotta anche lungo tutto il percorso di cavidotto, interessando, quindi, anche i comuni di Racalmuto, Grotte, Favara e Comitini, ai fini della verifica dei limiti di emissione acustico per la fase di cantiere dell'intervento.

Non è chiaro, invece, per quale motivazione la verifica dovrebbe essere condotta anche per i comuni di Bompensiere e Delia, che non sono in alcun modo interessati dal progetto secondo le indicazioni del D.M. e delle Linee guida.

## 2.7. Osservazione presentata

E proprio le zone in esame, che circoscrivono, tra le altre, le contrade interessate dal parco eolico ed insediate, sono ben visibili anche dalla Strada Statale 640 "Porto Empedocle-Caltanissetta", oggi raddoppiata e denominata "**Strada degli scrittori**", su cui fronteggia anche la nuova zona industriale.

In merito, come si rileva dal sito istituzionale dell'ANAS, la Strada Statale 640, precedentemente chiamata "di Porto Empedocle", è stata rinominata "**Strada degli Scrittori**" in onore dell'itinerario che ripercorre i luoghi vissuti e amati dagli scrittori siciliani e quelli descritti nei loro romanzi. Il progetto è nato da un'idea del giornalista Felice Cavallaro che – coinvolgendo intellettuali, istituzioni nazionali e comunità locali – ha proposto di intestare agli scrittori siciliani la SS640. Una strada che unisce cultura e turismo, conservando la memoria di grandi autori come Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Antonio Russello, Pier Maria Rosso di San Secondo e molti altri. Il programma di valorizzazione della "Strada degli Scrittori" è promosso dal Consorzio Distretto Turistico Valle dei Templi e sostenuto da Anas, anche con la predisposizione di apposita cartellonistica turistica.

## 2.7. Risposta

In merito a ciò, l'elemento più rilevante ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica di un parco eolico è costituito dall'inserimento delle turbine nel territorio; Tuttavia, anche la realizzazione delle strade che collegano le turbine e gli apparati di consegna dell'energia prodotta, compresi gli elettrodotti di connessione alla rete, possono concorrere a determinare un potenziale impatto sul territorio che, laddove necessario, deve essere mitigato con opportune scelte progettuali.

L'area di progetto è servita da una buona rete viaria esistente, per cui le scelte progettuali si sono prefissate l'obiettivo di utilizzare tale viabilità al fine di ridurre al minimo la realizzazione di nuove piste di accesso.

La lettura dei luoghi ha necessitato di studi che mettano in evidenza sia la sfera naturale, sia quella antropica del paesaggio, le cui interrelazioni determinano le caratteristiche del sito. In fase di esercizio dell'impianto di progetto naturalmente l'impatto prevalente sul paesaggio è dato dalla presenza fisica degli aerogeneratori, che però risultano realmente percettibili all'occhio umano solo fino ad una distanza di 6-7 km, distanza oltre la quale la loro visibilità viene assorbita dal contesto paesaggistico. Al fine di minimizzare l'impatto visivo delle varie strutture di progetto e contribuire, per quanto possibile, alla loro integrazione paesaggistica si adatteranno le seguenti soluzioni:

- rivestimento degli aerogeneratori con vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari;
- rinuncia a qualsiasi tipo di recinzione per rendere più "amichevole" la presenza dell'impianto e, soprattutto, per permettere la continuazione delle attività esistenti ante operam (coltivazione, pastorizia, ecc.);
- utilizzo esclusivo di materiali drenanti naturali per la realizzazione della viabilità;
- interrimento di tutti i cavi a servizio dell'impianto.

Inoltre le scelte progettuali assunte per l'ubicazione dei singoli aerogeneratori si sono basate sul principio di ridurre al minimo "l'effetto selva".

A tale scopo sono stati elaborati 31 fotoinserimenti per 14 punti di scatto, scelti in corrispondenza di elementi sensibili, al fine di analizzare tutti gli scenari possibili che possono creare impatto visivo nel paesaggio. Per un maggior dettaglio si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-007-Rev.0 Studio impatti cumulative e visibilità-Fotoinserimenti" e "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-004-Rev.0 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG".

L'impatto visivo complessivamente interesserà le aree più prossime l'impianto, laddove non schermate da vegetazione o fabbricati. La realizzazione non avrà un impatto cumulativo di tipo visivo con altri impianti eolici, e si inserirà in maniera omogenea senza determinare un effetto selva.

Il parco eolico di progetto è complessivamente visibile solo lungo alcuni tratti delle strade panoramiche, presenti nel territorio, sempre in maniera discontinuata e solo puntuale, come evidente dai fotoinserimenti.

Essendo quindi la Strada Statale 640 "Porto Empedocle-Caltanissetta", oggi raddoppiata e denominata "Strada degli scrittori", una strada di lunga percorrenza e non paesaggistica, verrà percorsa sicuramente a velocità più elevate, motivo per il quale non si avrà un alto impatto visivo.

## 2.8. Osservazione presentata

E' bene ricordare che il territorio comunale vanta due riconoscimenti IGP ai sensi del Reg. CE n. 2325/97 (GUCE L. 322/97 del 25.11.1997). Uno è stato assegnato all'«Uva da tavola di Canicattì» e l'altro alla «Pesca di Delia». In tale direzione il Comune di Canicattì salvaguarda il comparto agricolo-imprenditoriale che ha molto investito e continua ad investire per lo sviluppo futuro. Conseguentemente, la valutazione di compatibilità non va limitata alle sole aree direttamente interessate dal parco eolico, ma deve necessariamente essere estesa alle aree limitrofe allo stesso e all'intero territorio, nel senso più ampio.

Il territorio individuato dal parco eolico risulta infatti altamente vocato alla coltivazione dell'«Uva da tavola IGP» come si evince nella sottostante mappa, pubblicata sul sito del "Consorzio tutela e promozione dell'uva da tavola di Canicattì IGP":



Inoltre, l'Amministrazione Comunale ha conoscenza che la Regione Siciliana, Assessorato dell'Agricoltura, ha concesso ad imprenditori agricoli canicattinesi sostegni nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2020.

Ed ancora, il D.P.R.S. 10.10.2017, n. 26, individua all'art. 9, c. 1, le "Aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni ed aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione", definendo quelle di particolare attenzione, ai fini della realizzazione di impianti di tipo EO3, le aree di pregio agricolo dove si realizzano le produzioni di eccellenza siciliana (produzioni biologiche, DOC, DOCG, DOP, IGP, STG e tradizionali). Pertanto, il parco si rileva non compatibile con le suddette aree. Inoltre, il medesimo art. 9 definisce al comma 2 di particolare attenzione, ai fini della realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica di tipo EO1, EO2, EO3, i siti agricoli di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione, così come individuati nella misura 10.1.d del PSR Sicilia 2014/2020.

Mentre al comma 2 prescrive che il proponente la realizzazione di impianti in una o più aree di cui al comma 1 acquisisce apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dall'utilizzatore del fondo sito in quell'area, nella quale è specificato se nel fondo sono realizzate o meno le produzioni di cui al precedente comma 1 nell'ultimo quinquennio e se, inoltre, le medesime produzioni beneficiano o hanno beneficiato o meno nell'ultimo quinquennio di contribuzioni erogate a qualsiasi titolo per la produzione di eccellenza siciliana; la verifica delle suddette dichiarazioni è demandata al Dipartimento regionale dell'agricoltura per il rilascio di specifico parere.

## 2.8. Risposta

L'uso del suolo all'interno del sito progettuale e prossimo circondario è essenzialmente destinato al seminativo non irriguo, che rappresenta la voce più rappresentativa concorrente alla SAU di Canicattì (cfr. IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-013-Rev.0 Relazione pedoagronomica).

Le colture legnose agrarie si rilevano per lo più a sud-est del sito di progetto.

Gli ambienti naturali e semi-naturali nel sito progettuale e vicinanze appaiono fortemente residuali, e rappresentati più che altro da lembi di prateria presenti nelle situazioni stagionali proibitive per le normali pratiche agricole, da vegetazione ripariale generalmente di carattere preforestale ad eolite, presente lungo le sponde del reticolo idrografico minore rinvenibile in alcuni settori del sito, da piccoli laghetti aziendali artificiali, e da un popolamento di forestazione artificiale a tamarici.

Gli aerogeneratori in progetto vanno ad interessare sempre particelle interessate da seminativi non irrigui, anche a riposo, o incolti, non riguardando dunque colture legnose agrarie (tra cui il vigneto nell'area è capace delle indicate produzioni di qualità), e mantenendosi a debita distanza dai lembi residuali di ambienti naturali e semi-naturali (praterie, laghetti aziendali). Per un maggior dettaglio si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-013-Rev.0 Relazione pedoagronomica".

## 2.9. Osservazione presentata

Il medesimo DPRS all'art. 5 individua le aree che presentano vulnerabilità ambientali per gli impianti di tipo EO1, EO2, ed EO3 in quelle nelle quali è apposto il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267. Conseguentemente, il parco eolico con gli aerogeneratori nn. 4 - 7 - 8 - 9 e 10 si rileva non compatibile col il territorio sottoposto a tale vincolo.

## 2.9. Risposta

Ad oggi risultano essere stati definiti criteri ed individuazioni delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti eolici con Decreto Presidenziale del 10.10.2017 recante “Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell’ art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, nonché dell’ art. 2 del regolamento recante norme di attuazione dell’ art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11, approvato con Decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48” .

Dall’elaborato “IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-013-Rev.0 Relazione pedoagronomica” si evidenzia che l'uso del suolo all'interno del sito progettuale e prossimo circondario è essenzialmente destinato al seminativo non irriguo.

Le colture legnose agrarie si rilevano per lo più a sud-est del sito.

Gli aerogeneratori in progetto vanno ad interessare sempre particelle interessate da seminativi non irrigui, anche a riposo, o incolti, non riguardando dunque colture legnose agrarie e mantenendosi a debita distanza dai lembi residuali di ambienti naturali e semi-naturali (praterie, laghetti aziendali).

È evidente quindi, come nelle particelle interessate dal parco eolico, non siano presenti aree di pregio agricolo e paesaggistico.

## 2.10. Osservazione presentata

In merito agli scavi necessari per la realizzazione dei cavidotti, il progetto prevede una larghezza di ripristino della pavimentazione stradale manomessa non conforme alle previsioni regolamentari vigenti nel Comune di Canicattì, che prescrivono una fascia minima di ripristino.

## 2.10. Risposta

In merito al ripristino della pavimentazione stradale manomessa, questa sarà della dimensione degli scavi in quanto non ci sono particolari previsioni regolamentari vigenti nel Comune di Canicattì.

## 2.11. Osservazione presentata

Il progetto in esame non si rilevarebbe congruente pure con il **Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia (PEARS 2030)**, il quale prescrive che le installazioni degli impianti a terra dovranno prioritariamente interessare le “aree attrattive”, intendendo per esse le cave e miniere dismesse, le discariche abbandonate, i Siti di Interesse Nazionale, le aree industriali, commerciali, le aree PIP, le aree ASI e le aree eventualmente comprese tra le stesse senza soluzione di continuità che non abbiano le caratteristiche e le destinazioni agricole. Inoltre, parte della produzione da impianti a terra si concentrerà sui terreni agricoli degradati, intesi come quei terreni con destinazione agricola, ma che da oltre 10 anni non sono oggetto di produzione agricola ed allevamento. Infine, la quota relativa agli impianti a terra su terreni agricoli dovrà favorire la valorizzazione della produzione agricola ed essere di supporto alla competitività delle aziende, con un impatto che sarà mitigato da un’attenta progettazione architettonica e paesaggistica, e compensato da adeguate misure (agricoltura di precisione e agri-voltaico).

Il medesimo PEARS attribuisce alla limitazione del consumo di suolo un valore prioritario per il settore eolico, limitando i nuovi interventi al *revamping e repowering* degli impianti esistenti.

Il PEARS, anche alla luce di recenti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, persegue un approccio “in negativo”, in conformità con il D.M. 10.9.2010, il D.P.R.S. n. 48 del 18.7.2012, la L.R. n. 29 del 20.11.2015 e la D.G.R. n. 241 del 12.7.2016, individuando aree non idonee alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile per gli impianti eolici, incentivando soltanto il mini eolico di piccola taglia.

## 2.11. Risposta

Sono tre le linee guida adottate dalla Regione Siciliana nell’ambito della nuova pianificazione energetico-ambientale: partecipazione, tutela e sviluppo.

- Sviluppo: l’espansione della generazione di energia dalle fonti rinnovabili e dell’utilizzo delle nuove tecnologie dell’energia stessa, radicalmente più efficienti rispetto a quelle adottate in passato, garantirà concreti benefici economici per il territorio in termini di nuova occupazione qualificata e minor costo dell’energia;
- Partecipazione: l’impegno profuso a livello internazionale nel corso degli ultimi decenni ai fini della transizione dalle fonti di energia fossile a quelle rinnovabili ha dimostrato che le conseguenze sociali, economiche ed ambientali riguardano aspetti essenziali della vita delle comunità presenti sul territorio, tra cui il lavoro, la qualità dell’aria e dell’acqua, le modalità di trasporto, l’attrattività turistica ed economica delle aree in cui il ricorso alla generazione distribuita dell’energia da acqua, sole, vento e terra è maggiore.
- Tutela: alla luce del patrimonio storico-artistico siciliano, la Regione si doterà di Linee guida per individuare tecnologie all’avanguardia - correlati alle fonti di energia rinnovabile - funzionali all’integrazione architettonica e paesaggistica.

Ognuna di esse è stata adottata al fine di conseguire gli obiettivi al 2030, tutelando l’ambiente e il paesaggio, e di promuovere lo sviluppo di occupazione qualificata. Nel contempo, si punta a garantire l’installazione di sistemi di accumulo in modo da sostenere la crescita della quota di energia autoconsumata, la stabilizzazione della Rete elettrica e la crescita della capacità tecnologica delle aziende impiantistiche siciliane.



Il progetto del parco eolico, quindi, è compatibile con gli obiettivi comunitari del P.E.A.R.S. relativamente alla decarbonizzazione.

## 2.12. Osservazione presentata

In forza dell'art. 20, c. 8, lett. c-quater) del **D.Lgs. n. 199/2021, l'impianto eolico in oggetto ricade in aree non idonee, essendo gli aerogeneratori e la SSE ubicati all'interno della fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela, determinata considerando una distanza di sette chilometri dal perimetro dei medesimi beni (citati *Villa Firriato*, aree archeologiche, boschi, fiumi, ...).**

## 2.12. Risposta

L'impianto eolico in oggetto è fuori dalle aree idonee ma non all'interno di aree non idonee.

Questo significa che queste aree sono esclusivamente oggetto di studio.

Relativamente ai "sette chilometri dal perimetro dei medesimi beni", il Decreto Legge del 24 Febbraio 2023, n.13 specifica nell'art. 47 "Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili":

2.1) al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»;

## 2.13. Osservazione presentata

Si rileva, ancora, la mancata possibilità di accertare il rispetto della distanza prescritta da altri impianti di fonte rinnovabile eventualmente esistenti o previsti nel territorio canicattinese e nei comuni vicini. La tavola "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-004" non risulta aggiornata, in quanto non sono indicati altri impianti fotovoltaici già proposti (alcuni già approvati) e il parco eolico proposto sui Comuni di Canicattì, Naro, Castrolibero Agrigento e Favara (codice identificativo del procedimento amministrativo del Ministero dell'Ambiente: 8758, il cui iter allo stato non è ancora definito).

## 2.13 Risposta

Procedura	Codice procedura	Data avvio	Stato procedura
Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)	8758	13/07/2022	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATM)	8758		
Oggetto:	Progetto di un impianto eolico, costituito da 7 aerogeneratori di potenza complessiva di 42 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Canicattì, Naro, Castrolibero, Agrigento, e Favara, in Provincia di Agrigento.		
Data presentazione istanza:	13/07/2022		
Data avvio consultazione pubblica:	26/01/2023		
Termine presentazione Osservazioni del Pubblico:	25/02/2023		
Data comunicazione avvio nuova consultazione pubblica:	28/02/2023		
Termine presentazione Osservazioni del Pubblico su ripubblicazione :	15/03/2023		
Responsabile del procedimento:	Silvia Terzoli - tel. 0657225074 - va-5@mite.gov.it		
Stato procedura:	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC		

In merito al parco eolico proposto sui Comuni di Canicattì, Naro, Castrolibero Agrigento e Favara (codice identificativo del procedimento amministrativo del Ministero dell'Ambiente: 8758), non è indicato nella tavola "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-004-Rev.0" in quanto la data di avvio consultazione pubblica è 26/01/2023, successiva alla data di trasmissione del progetto "Parco Eolico Akra Wind sito nel Comune di Canicattì (AG)".

Relativamente agli altri impianti fotovoltaici già proposti non sono stati indicati nella tavola perchè non rientrano nel buffer dei 3 km.

Per quanto riguarda il "Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico di potenza di picco 2,717 MWP e potenza in immissione 2,450 MW denominato "M147 - C.DA AGNELLERIA" e relative opere connesse da realizzarsi nel Comune di Caltanissetta (CL)" (Cod. Proc. 2134) si può affermare che l'opera di progetto in relazione agli altri impianti presenti, in definitiva, non andrà ad incidere in maniera irreversibile sul suolo o sul sottosuolo.



## 2.14. Osservazione presentata

### 10. ULTERIORI RILIEVI

La presenza degli aerogeneratori si rileverebbe, altresì, incompatibile con la necessità di tutelare la quiete e la salute pubblica della popolazione e degli operatori economici che esercitano le attività nelle aree limitrofe. Infatti, il livello delle emissioni sonore generate e propagate dagli aerogeneratori sarebbe udibile a molte centinaia di metri, arrecando certamente grave disturbo e disagio. In merito la ditta proponente dà atto che al completamento delle opere non sarebbero da escludere, a seguito di un'analisi strumentale fonometrica, delle criticità.

Inoltre, il progetto non propone la quantificazione delle misure di compensazione, di cui comunque si chiede sin d'ora l'attuazione, considerato che trattasi di impianto tra l'altro ad elevato impatto ambientale e territoriale.

Restano demandate ai competenti gestori le verifiche e nulla-osta per le interferenze dei cavidotti con gli altri impianti a rete (metanodotti, elettrodotti, acquedotti, ferrovie, strade, etc.).

Infine, si rappresenta che la società è tenuta a versare i diritti di istruttoria (€ 250,00) e di segreteria (€ 60,00) a questa Amministrazione Comunale.

## 2.14. Risposta

In riferimento al livello delle emissioni sonore generate e propagate dagli aerogeneratori, si specifica che è stata condotta una apposita valutazione dell'impatto acustico, riportata nell'elaborato IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-011-Rev.0, dalla quale si evince che, per tutti i ricettori sensibili individuati nel buffer di 1000 m da ogni aerogeneratore risultano rispettati i livelli di immissione in orario diurno e notturno previsti dalla normativa vigente, e laddove applicabile risulta rispettato anche il criterio del differenziale.

In alcun punto di detta relazione "la ditta proponente dà atto che al completamento delle opere non sarebbero da escludere ... delle criticità" come riportato dal Comune di Canicattì nelle proprie osservazioni.

Verrà fatta un monitoraggio acustico post operam a conferma delle analisi condotte.

Per quanto attiene alle misure di compensazione, queste sono previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico D.M. 10 settembre 2010 al punto 14.15, e meglio definite all'Allegato 2 "*Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative*".

Il suddetto punto 14.15 definisce che "*Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida.*", laddove la citata conferenza dei servizi è quella relativa al procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387 del 29 dicembre 2003 avviato in data 03/02/2023 tramite PEC indirizzata al Dipartimento Energia della Regione Sicilia, ma per la quale al momento non è ancora stata indetta la conferenza dei servizi.

In relazione, infine, ai diritti di istruttoria e di segreteria, si specifica che sono stati versati al Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica) in quanto ente procedente del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, e alla Regione Sicilia in quanto ente procedente del procedimento di Autorizzazione Unica.

## 3. Osservazione n°2 – Consorzio per la tutela e promozione dell'uva da tavola di Canicattì I.G.P.

### 3.1. Osservazioni presentate

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni dello Studio Legale pervenute al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Prot. 0054753 del 06/04/2023.

## SI CERTIFICA

che i territori dei Comuni di Canicattì, Caltanissetta, Montedoro, Castrofilippo, Grotte, Racalmuto e Favara, fanno parte del comprensorio del Consorzio per la Tutela e la Promozione dell'Uva da Tavola di Canicattì I.G.P., regolarmente iscritto nel registro delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) come da regolamento di esecuzione (UE) N. 2325/97 della Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 322 del 25/11/1997.

## SI CERTIFICA

che i Comuni di Caltanissetta, Montedoro, Castrofilippo, Grotte, Racalmuto e Favara, fanno parte del comprensorio del Consorzio per la Tutela e la Promozione dell'Uva da Tavola di Canicattì I.G.P.

### 3.1. Risposta

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico in progetto è classificata come agricola normale E1 dallo strumento urbanistico comunale vigente e, pertanto, ai sensi dell'art. 12 comma 7 del D.P.R. 387/2003, in tale area è consentita la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L'analisi pedoagronomica (IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-013-Rev.0 Relazione pedoagronomica) del sito di intervento e del suo prossimo circondario ha evidenziato che le aree interessate dall'intervento sono essenzialmente destinate al seminativo non irriguo, mentre le colture legnose si rilevano nelle vicinanze del sito.

## 4. Osservazione n°3 – Cucurullo

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni dallo Studio Legale pervenute al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Prot. 0054611 del 06/04/2023.

### 4.1. Osservazione presentata

La Ditta scrivente è proprietaria di diversi appezzamenti di terreno siti in Canicatti, condotti dalla stessa azienda agricola scrivente, dedicati alla coltivazione di colture di pregio IGP quali l'uva Italia di Canicatti.

**Inoltre, all'interno dell'azienda è coltivata la pesche che a breve sarà inserita nella IGP "Pesca di Delia" il cui presidio ricade anche nei terreni di Canicatti.**

L'area in questione ha la destinazione agricola ed è inserita all'interno di un contesto caratterizzato dalla forte presenza di beni culturali e paesaggistici, quali fiumi, laghi, aree archeologiche e siti di particolare interesse.

**Inoltre, all'interno dei terreni dell'azienda insiste un'antica masseria di particolare valenza storico architettonica, tanto da essere censita tra i beni del patrimonio architettonico del Comune di Canicatti.**

La predetta masseria, è adibita ad uso abitativo e prossimamente sarà adibita anche a B&B.

#### 4.1. Risposta

Relativamente alla masseria di particolare valenza storico architettonica, censita tra i beni del patrimonio architettonico del Comune di Canicattì, essendo censita catastalmente come bene di categoria A3, è stata condotta un'analisi approfondita dei livelli acustici.

Si riporta che il Comune di Canicattì non ha adottato un piano di zonizzazione acustica del territorio, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q.447/95, D.P.C.M 1 Marzo 1991, art.6 comma 1, per l'impianto eolico oggetto di studio vengono applicati i limiti di seguito riportati:

Classificazione	Limite diurno Leq dB(A)	Limite notturno Leq dB(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60

Come si può osservare dai valori riportati nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-011-Rev.0 Valutazione impatto acustico previsionale cantiere", si evince che vi è il rispetto dei limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto; e che il criterio differenziale per i recettori analizzati sarà rispettato.

Dunque l'immissione di rumore nell'ambiente esterno, provocato dagli impianti, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 4.2. Osservazione presentata

L'azienda in questione da diversi anni investe sul territorio di Canicatti mirando alla produzione e promozione delle eccellenze agricole del territorio.

Proprio grazie alla propria visione imprenditoriale, nel mese di febbraio 2023, la Ditta Cucurullo ha ottenuto dalla Regione siciliana un'importante misura di sostegno da varare nel PSR Sicilia 2014/2020 Mis. 4.1 per un importo finanziato pari a € 142.165,70 a valere su un investimento complessivo di € 284.331,38.

Il progetto prevede l'impianto di un pescheto ed albicoccheto di pregio oltre ad interventi sui fabbricati esistenti da ristrutturare all'interno del complesso aziendale.

Tuttavia, oggi la fiorente attività della ditta scrivente è gravemente minacciata dal progetto presentato dalla AKRA Wind s.r.l. con il quale si vuol realizzare, proprio sui terreni della Ditta scrivente, un parco eolico costituito da n. 9 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 64,8 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.

In particolare, il progetto di che trattasi prevede l'installazione di uno degli aerogeneratori (denominato WTG02 di 7,2 MW) proprio sui terreni della Ditta scrivente e dove dovrà essere realizzato il progetto finanziato con i fondi del PSR Sicilia 2014/2020.

Invero, il progetto proposto dalla AKRA Wind s.r.l. oltre alla realizzazione di un siffatto impattante impianto, prevede l'espropriazione di diversi terreni della Ditta scrivente e segnatamente:

- particelle n.102 Foglio 25 di mq. 6045 (proiezione aerogeneratore);
- particella n. 22 Foglio 26 di mq, 12599 (servitù' proiezione aerogeneratore, di cavidotto +di strada);
- particella n.1 Foglio 26 di mq. 1075 (servitù di cavidotto+ strada);
- particella n.5 Foglio 26 di mq. 1665 (servitù proiezione aerogeneratore, di cavidotto su strada).

Il progetto in questione, all'evidenza oltre che determinare un impatto intollerabile su tutta l'area circostante, nello specifico determinerebbe la sostanziale distruzione dell'azienda della Ditta scrivente.

## 4.2. Risposta

In merito ai fondi identificati al Catasto Terreni al Foglio 25 part. 102 e al Foglio 26 part. 22-1-5 si mostra quanto segue:

Foglio	Particella	Sub	Qualità
25	102		VIGNETO

Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità
26	22		AA	SEMINATIVO
26	22		AB	FRUTTETO

Foglio	Particella	Sub	Qualità
26	1		SEMINATIVO

Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità
26	5		AA	PASCOLO
26	5		AB	SEMINATIVO

Nel fascicolo aziendale in allegato all'osservazione, l'unica particella interessata da colture di pregio quali l'uva Italia di Canicattì e la pesca di Delia, è la 102 Foglio 25; in questa particella non insisterà alcuna struttura fisica associata al progetto; La particella sarà interessata solo dalla proiezione a terra delle pale (sorvolo) che non rappresenta un'interferenza fisica.

Le particelle n. 1-5-22 del Foglio 26 non risultano adibite alla coltivazione di prodotti di pregio, per cui il progetto non presenta criticità relativamente al sito prescelto.



#### 4.3. Osservazione presentata

##### **I) SULL'INIDONEITA' DEL SITO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 199/2021;**

In via preliminare occorre evidenziare che il sito prescelto per la realizzazione dell'impianto di cui si tratta non può ritenersi affatto idoneo ai sensi dell'art. 20 comma 8, let. c-quarter d.lgs. 199/2021, poiché entro un raggio di 3 km è interessato da diversi beni soggetti a tutela paesaggistica.


Com'è noto, infatti, la predetta disposizione normativa stabilisce espressamente che:

<<8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: ...


c-quarter) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. **Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.** Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.>>.

Il predetto art. 20 comma 8 lett c-quarter del D.lgs. 199/2021, dunque, stabilisce chiaramente che non sono ritenuti siti idonei per la realizzazione di impianti eolici le aree che rientrano entro una fascia di rispetto di 3 km ( distanza ridotta dai 7 km originariamente previsti, per effetto dell'articolo 47, comma 1, lettera a), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, non ancora convertito in Legge).


Ebbene, nel caso di specie, dagli stessi elaborate prodotti dalla stessa proponente si evince ictu oculi come l'impianto sia proprio a ridosso di diverse aree tutelate ai sensi del dlgs. 42/2004 (cfr. Tavola aree non idonee).



Anche ulteriori elaborati della stessa proponente confermano la presenza, nel raggio di 10 km la presenza di innumerevoli beni soggetti a tutela culturale e paesaggistica. Ed infatti:



Inoltre, come si evince dall'ingrandimento della stessa tavola relative alle aree non idonee, l'aerogeneratore WTG02 previsto proprio sui terreni della Ditta scrivente è ubicato a poche decine di metri da un fiume e da un lago, entrambi beni soggetti a tutela ex lege ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett c del D.lg 42/2004 e ricompresi all'interno del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento.



### 4.3. Risposta

L'impianto eolico in oggetto pur essendo a ridosso di diverse aree tutelate, è esterno alle aree non idonee; risulta esterno anche alle aree idonee ma questo non implica l'impossibilità di realizzare l'impianto. Suddette aree saranno sottoposte a valutazione.

L'analisi della compatibilità del progetto del parco eolico con le Linee Guida Nazionali D.M. del 10 settembre 2010, non ha messo in evidenza alcuna diretta interferenza con le scelte progettuali di localizzazione dei singoli aerogeneratori.

Tutti i parametri progettuali sono stati pienamente rispettati:

- **Impatto visivo - Effetto selva:** tutti gli aerogeneratori sono ad una distanza minima tra le macchine di almeno 5 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3÷5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;
- **Impatto sul territorio – Interferenza con le componenti antropiche:** il censimento dei fabbricati ha verificato che non vi sono edifici adibiti a civile abitazione nel raggio dei 200 m dagli aerogeneratori di progetto, né nel raggio dei primi 350 m (valore di sicurezza massimo della gittata). Le prime civili abitazioni presenti sono a circa 480 m a nord dall'aerogeneratore WTG4 di progetto. Tutti gli aerogeneratori di progetto sono ad oltre 1200 m (6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore) sia dai centri abitati più vicini che dai nuclei isolati costruiti presenti sul territorio.
- **Rischio incidenti:** Tutti gli aerogeneratori di progetto sono ad oltre 200 m (altezza TIP) dalle strade provinciali o nazionali presenti, la distanza minima è di circa 430 m.

Ad oggi risultano essere stati definiti criteri ed individuazioni delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti eolici con Decreto Presidenziale del 10.10.2017 recante "Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, nonché dell'art. 2 del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11, approvato con Decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48". Con il presente decreto sono individuate le "Aree non idonee" all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica in relazione alla potenza e tipologia, in quanto caratterizzate da particolare ed incisiva sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell'ambiente e del paesaggio ed in quanto rientranti in zone vincolate per atto normativo o provvedimento.

Le aree non idonee sono di seguito elencate:

- aree individuate nel PAI a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3)
- i beni paesaggistici nonché le aree e i parchi archeologici comprendono i siti e le aree di cui all'art. 134, lett. a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e comprendono, altresì, i beni e le aree di interesse archeologico di cui all'art. 10 del codice medesimo. I parchi archeologici si identificano con le aree perimetrate ai sensi della legge regionale 30 novembre 2000, n. 20

- aree delimitate, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come boschi, definiti dall'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, modificato dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14
- siti di importanza comunitaria (SIC)
- zone di protezione speciale (ZPS)
- zone speciali di conservazione (ZSC)
- Important Bird Areas (IBA) ivi comprese le aree di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta
- Rete ecologica siciliana (RES)
- siti Ramsar (zone umide) di cui ai decreti ministeriali e riserve naturali di cui alle leggi regionali n. 98 del 6/05/1981 e n. 14 del 9/08/1988
- oasi di protezione e rifugio della fauna di cui alla legge regionale n. 33 del 1/09/1997 geositi
- parchi regionali e nazionali ad eccezione di quanto previsto dai relativi regolamenti vigenti alla data di emanazione del presente decreto
- corridoi ecologici individuati in base alle cartografie redatte a corredo dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), reperibili nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'ambiente e dalla cartografia della Rete ecologica siciliana (RES)

La localizzazione degli aerogeneratori proposta non interferisce con le aree non idonee ai sensi del Decreto Presidenziale del 10/10/2017.

In merito alla presenza, nel raggio di 10 km, di innumerevoli beni soggetti a tutela culturale e paesaggistica, lo studio ha previsto un dettagliato rilievo fotografico da questi beni e da quelli in cui la visibilità potenziale poteva essere significativa anche il fotoinserimento dell'impianto di progetto, per verificarne l'impatto visivo reale. Per un maggior dettaglio, si rimanda all'elaborato grafico "Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG".

Nel caso specifico dell'aerogeneratore WTG02 che lambisce, senza però interessarla direttamente, un'area di cui all'art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, tutte le opere definitive saranno fuori le relative fasce di rispetto di larghezza 150 m e la proiezione delle pale non è un'interferenza fisica sul bene ma solo un "disegno" a terra dell'aerogeneratore.

Pertanto, nessuna delle opere, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, interesserà direttamente l'area sottoposta a tutela, pertanto sono rispettati gli obiettivi specifici previsti dal Livello di tutela 2.

Ad ogni buon conto, si rappresenta che per il progetto dell'impianto eolico è in corso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica (MASE), ed in questa fase sarà l'Ente preposto per la valutazione paesaggistica ad esprimere proprio parere in merito.

#### 4.4. Osservazione presentata

##### **II) SUI GRAVI ED INTOLLERABILI IMPATTI AMBIENTALI DERIVANTI DAL PROGETTO PROPOSTO;**

Senza recess da quanto esposto al punto precedente, sulla inidoneità del sito prescelto, deve altresì evidenziarsi come l'impianto proposto è destinato a generare intollerabili impatti sull'ambiente e sul tessuto sociale ed economico esistente.

Come si evince dalla relazione tecnica allegata alle presenti osservazioni, a firma dell'Ing. Bordenga.

#### 4.4. Risposta

Per quanto riguarda l'impatto che l'impianto può generare sull'ambiente, si precisa come l'area di progetto è servita da una buona rete viaria esistente, per cui le scelte progettuali si sono prefissate l'obiettivo di utilizzare tale viabilità al fine di ridurre al minimo la realizzazione di nuove piste di accesso. Sparsi sul territorio, sono presenti principalmente fabbricati produttivi (aziende agricole) ed ex fabbricati di tipo abitativo abbandonati, ridotti a ruderi. In alcuni casi tali fabbricati sono adibiti a deposito agricolo e solo raramente utilizzati come abitazioni, e comunque tutti posti ad oltre 480 metri dagli aerogeneratori.

In particolare, l'analisi dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio è stata supportata da una serie di elaborazioni grafiche che hanno consentito una lettura puntuale e approfondita del territorio.

L'intervento progettuale è di tipo puntuale e si presenta diffuso nell'ambito del perimetro dell'area che lo interessa. Al fine di ridurre l'effetto selva tutti gli aerogeneratori hanno distanza minima tra di loro di 5÷7 diametri lungo la direzione prevalente del vento e di 3÷5 diametri lungo la direzione perpendicolare a quella prevalente del vento.

Le torri di acciaio sono previste di tipo tubolare, e non "tralicci", tipologia decisamente da condividere ai fini della mitigazione dell'impatto visivo degli aerogeneratori.

Un supporto alla fase decisionale è stato offerto dalle carte della visibilità (cfr. "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-007-Rev.0 Carta visibilità globale del parco eolico (ZVI)" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-008-Rev.0 Carta visibilità globale del parco eolico (ZVI Cumulativo)"). Attraverso la loro lettura è stato possibile valutare il grado di visibilità degli aerogeneratori nell'area di studio nonché nel territorio circostante l'area stessa, andando a coinvolgere punti strategici.

In alcuni tratti delle arterie stradali presenti nell'area di progetto potrà essere visibile il parco eolico, tuttavia si occorre precisare che le strade presenti nell'area vasta di tipo panoramico distano alcuni chilometri dagli aerogeneratori di progetto, inoltre esse rappresentano arterie di scorrimento veloce.

Per quel che riguarda, comunque, l'impatto visivo che la realizzazione viene a creare nell'area di interesse, è importante ricordare che l'area in cui si colloca il progetto è caratterizzata da una modesta valenza paesaggistica, che convive con la diffusa attività agricola/artigianale che caratterizza il territorio.

I fotoinserti hanno messo in evidenza che solo in ridotte porzioni areali è percettibile globalmente la totalità degli aerogeneratori di progetto. Nei terreni più prossimi all'impianto stesso, le turbine di progetto ancorché potenzialmente visibili come indicato nella carta della visibilità, collocandosi in un territorio dall'andamento altimetrico semicollinare variabile, risultano quasi mai identificabili nella sua complessità e le aree di visibilità sono discontinue in tutte le direzioni.

La ridotta percezione complessiva dell'impianto eolico di progetto è confermata in tutti i fotoinserimenti, questi hanno dimostrato che appena fuori dall'area di impianto le turbine sono meno significativamente impattanti, nel contesto in cui sono inserite. La modesta percezione complessiva dell'impianto eolico di progetto è dovuta a tre fattori essenziali:

1. all'andamento leggermente collinare/montuoso del territorio, che crea continuamente barriera visiva;
2. alla presenza diffusa di elementi lineari verticale e orizzontali presenti (quali alberi, tralicci, manufatti lungo le provinciali presenti);
3. alla distanza significativa tra le turbine di progetto che annulla l'effetto selva complessivo.

In merito agli impatti sul tessuto sociale ed economico esistente, l'intervento proposto garantirebbe lo sbocco occupazionale per le imprese locali sia in fase di cantiere che in fase di gestione e manutenzione del nuovo impianto realizzato.

Si può stimare che per la realizzazione dell'impianto in oggetto saranno coinvolti:

- Per la fase di cantiere: n. 89 addetti
- Per la fase di esercizio: n. 13 addetti
- Per la fase di dismissione: n. 73 addetti

Le stime del personale impiegato nelle diverse fasi tengono conto delle varie figure complessivamente coinvolte, mentre eventuali lavorazioni spot vengono generalmente appaltate a fornitori esterni. Complessivamente si stima che circa il 60% della manodopera sia locale, con evidenti vantaggi anche in termini di ricadute occupazionali nonché per l'indotto (forniture, logistica, alloggi, etc). L'intervento progettuale di energia rinnovabile non ha fattori impattanti diretti sulla salute pubblica, in quanto essendo la produzione di energia pulita rinnovabile non ha emissioni inquinanti né in atmosfera né nel sottosuolo.

L'intervento progettuale è l'applicazione diretta della Strategia Energetica Nazionale che punta alla decarbonizzazione del paese e all'incremento dell'energia prodotta da FER, Fonti Energetiche Rinnovabili.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-001-Rev 0-Studio di impatto ambientale".

## 4.5. Osservazione presentata

### **II.1 Sul contesto paesaggistico ed urbanistico;**

Come già dedotto in precedenza, la proprietà della Ditta scrivente, interessata dal progetto di che trattasi, ricade in zona agricola ed all'interno del paesaggio locale n. 33 del Piano Paesaggistico di Agrigento.

In particolare, nelle aree interne al paesaggio Locale 33 del Piano Paesaggistico di Agrigento, "Vigneti di Canicattì" gli obiettivi di qualità paesaggistica sono:

*<<-Conservazione e recupero dei valori paesistico, ambientali, morfologici e percettivi del pianoro e delle colline;*

*-fruizione visiva degli scenari e dei panorami;*

*-promozioni di azioni di per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico*

*-riqualificazione ambientale – paesaggistico dell'insediamento collinare;*

*-conservazione del patrimonio storico-culturale(architetture, percorsi storici e aree archeologiche;*

*-recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico – culturale ;*

*-mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;*

*-limitazioni degli impianti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;*

*e paesaggio agrario :*

*-mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;*

*-nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione akille zone di margine , dove debbono essere progettati interventi di attenuazioni dell'impatto paesaggistico;-le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità , di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale*

*e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia tradizionale;*

*-valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati".>>.*

Ebbene, il progetto in questione all'evidenza si pone palesemente in contrasto con gli obiettivi di tutela tanto del paesaggio agrario ove – contrariamente a quanto asserito dalla proponent – sono presenti coltivazioni di pregio con denominazione IGP e, nel caso della Ditta scrivente è presenta altresì una masseria inserita proprio tra i beni



isolate da tutelare.

La realizzazione del parco eolico in questione ed in particolare dell'ubicazione degli aerogeneratori all'interno della proprietà della Scrivente o in prossimità della stessa, comporterà certamente una compromissione del paesaggio e della percezione dei beni tutelati.

#### 4.5. Risposta

Il territorio oggetto dell'intervento si colloca all'interno dei Paesaggi Locali PL 33 "Vigneti di Canicattì" e PL 26 "Colline di Grotte e Racalmuto". Si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-001-Rev.0 Inquadramento su PTPR" per le sovrapposizioni con le cartografie del piano.

Relativamente ai Regimi Normativi, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con aree tutelate; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro sviluppo alcune aree tutelate di livello 1 e 2, relative a:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua: tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica T.O.C.
- zone di interesse archeologico: il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate.

L'art. 20 delle Norme di Piano definiscono:

«Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

**Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.**

«Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.

Relativamente ai Beni Paesaggistici, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con i beni paesaggistici; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso alcuni beni, nello specifico:

- interferenza con 3 affluenti del fiume Platani, con un affluente del Fiume Naro e con due affluenti del Fiume Drago (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. c).

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m. dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre vengono considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.

L'art. 11 delle Norme di Piano definiscono:

«Relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua – non è consentito realizzare opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica.

su tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio.»

Tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.).

- interferenza con alcune aree di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. m) e con alcuni vincoli archeologici (D.Lgs. 42/2004, art. 10):

Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico ambientale. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi.

Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate. Ad ogni modo, poiché i lavori comportano scavi, saranno eseguiti sotto il diretto controllo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, così come previsto dall'art. 15 delle Norme di Piano.

- interferenza con due aree boscate (D.Lgs. 42/2004, art. 142, co.1, let. g):

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio.

L'art. 12 delle Norme di Piano definiscono:

«Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate e garantendo la conservazione dello stato culturale.

L'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con gli elementi ascritti al Sistema antropico - Sottosistema insediativo; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso i seguenti elementi:

- la viabilità panoramica della SS 122;
- le regie trazzere in sei punti;
- il margine esterno di tre vincoli archeologici e aree di interesse archeologico.

Nell'area vasta dell'impianto, anche se non interferenti con le opere in progetto, si segnalano alcune viabilità panoramiche (della SP 23, della SP D17, della SV\_CL\_AG) e alcuni percorsi storici (regie trazzere). Non si segnalano punti panoramici nel raggio di 5 km dalle aree di installazione degli aerogeneratori.

L'art. 18 del Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. Il Piano valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità.

L'art. 19 del Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio.

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici.

Ad ogni modo si precisa che il passaggio del cavidotto avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la visibilità dei luoghi panoramici né con le altre componenti del paesaggio.

Il progetto si trova ad una distanza minima di 450 m dai beni isolati più prossimi (afferenti alla categoria D4 Mulini)); tutti gli altri beni isolati si trovano a distanze ancora maggiori:

- B2 Cappelle, Chiese (ad oltre 4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- C1 Ville e Casine (ad oltre 2,4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- D1 Insediamenti rurali (ad oltre 980 m dall'aerogeneratore più vicino)
- D8 Cave, miniere, solfare (ad oltre 2,5 km dall'aerogeneratore più vicino)

L'art. 11 delle Norme di Piano definisce:

«La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema abiotico, il paesaggio dell'area in cui ricade l'impianto in oggetto è caratterizzato da pianure prevalentemente alluvionali alternate sporadicamente da altopiani, si rinvencono pertanto numerose cime, doline e sorgenti, oltre che alcuni crinali e sporadiche faglie.

Ad ogni modo si precisa che nessun elemento di progetto interferisce con gli elementi ascritti al Sottosistema abiotico.

L'art. 12 delle Norme di Piano definisce:

«Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la

pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i. (modificato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34), cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema biotico, l'impianto in progetto non interferisce con la vegetazione esistente; si segnala solo un breve tratto del cavidotto AT di connessione che interseca due piccole aree boscate, ma di fatto, lo scavo avverrà lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la vegetazione presente.

L'art. 14 delle Norme di Piano definisce:

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

[...] Il paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

L'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale [...]»

Relativamente al Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale, l'area di impianto intesa come superficie occupata dagli aerogeneratori, dalle piazzole e dalla sottostazione, ricade nel paesaggio di colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi, mentre i cavidotti, seppur ricadendo sporadicamente su vigneti, oliveti, frutteti, garighe e macchie mesomediterranee calcicole, seguiranno il percorso della rete viaria già esistente.

A tal proposito si precisa che la realizzazione dell'impianto non è incompatibile con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio e per la tutela del territorio e del suolo, atteso che l'installazione di un impianto eolico definisce delle localizzazioni puntuali, consente l'esercizio delle normali attività agricole e non influisce su eventuali risorse idriche sotterranee.

**Alla luce di quanto fin qui esposto, si può concludere che il progetto di realizzazione dell'impianto eolico "Akra" non è incompatibile con le previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Pertanto si ritiene di poter richiedere autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice 42/2004.**

#### 4.6. Osservazione presentata

##### **II.2 Sulla presenza di colture di pregio e la violazione dell'art. 9 del DPRS 10.10.2017 ;**

In maniera fuorviante e non veritiera la proponente asserisce che nell'area di progetto non sarebbero presenti colture di pregio ma le aree in questione sarebbero dedite alle colture cerealicole.

L'assunto non è veritiero atteso che proprio la Ditta scrivente nei propri terreni coltiva colture di pregio IGP quali l'uva Italia di Canicatti e la pesca di Delia.

E' infatti, invero, che il territorio circostante il sito individuato per l'impianto vanta due riconoscimenti IGP ai sensi del Reg. CE n.2325/97 (GUCE L.322 /97 del 25.11.1997). Uno è stato assegnato all'"Uva da tavola di Canicatti" e l'altro alla "Pesca di Delia". Entrambi sono il risultato di un paziente lavoro di trasferimento tecnologico guidato da imprenditori e ricercatori, destinato a crescere grazie alle particolari condizioni pedoclimatiche che fanno del territorio un polo di attrazione per investimenti da parte di aziende con grande tradizione nella frutticoltura e nella viticoltura che per ampliare la gamma di prodotto si trasferiscono in Sicilia.

Ebbene il progetto e le relazioni ad esso allegato non tengono in alcun modo conto della presenza di tali colture di pregio.

La presenza di tali colture agricole di particolare pregio, arbitrariamente omessa dalla proponente, invero preclude la possibilità di realizzare il siffatto impianto.

Con D.P.R.S. del 10.10.2017 sono *"Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, nonché dell'art. 2 del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11, approvato con decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48"*.

Invero, come previsto dall'art. 9 del D.P.R.S del 10,10,2017, rubricato *"Aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni ed aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione"*:

*<<1. Sono di particolare attenzione, ai fini della realizzazione degli impianti di tipo EO1, EO2, EO3, le aree di pregio agricolo così come individuate nell'ambito del "Pacchetto Qualità" culminato nel regolamento UE n. 1151/2012 e nel regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e nell'ambito della produzione*

*biologica incentrata nel regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio e nel regolamento CE n. 889/2007 del Consiglio, dove si realizzano le produzioni di eccellenza siciliana come di seguito elencate:*

- i. produzioni biologiche;*
- ii. produzioni D.O.C.;*
- iii. produzioni D.O.C.G.;*
- iv. produzioni D.O.P.;*
- v. produzioni I.G.P.;*
- vi. produzioni S.T.G. e tradizionali.*

*2. Sono, altresì, di particolare attenzione, ai fini della realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica di tipo EO1, EO2, EO3, i siti agricoli di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione, così come individuati nella misura 10.1.d del PSR Sicilia 2014/2020.*

*3. Il proponente la realizzazione di impianti di cui ai commi precedenti in una o più aree di cui al comma 1 acquisisce apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dall'utilizzatore del fondo sito in quell'area, nella quale è specificato se nel fondo sono realizzate o meno le produzioni di cui al precedente comma 1 nell'ultimo quinquennio e se, inoltre, le medesime produzioni beneficiano o hanno beneficiato o meno nell'ultimo quinquennio di contribuzioni erogate a qualsiasi titolo per la produzione di eccellenza siciliana; la verifica delle suddette dichiarazioni è demandata al Dipartimento regionale dell'agricoltura per il rilascio di specifico parere.>>*

Ebbene, in palese violazione delle previsioni del predetto art. 9 del D.P.R.S 10.10.2017, il progetto in questione – almeno per la parte che interessa i terreni della Ditta scrivente – mira ad insediare un aerogeneratore proprio sull'area ove è stato erogato contributo per la produzione di eccellenza siciliana e nelle immediate vicinanze di altri terreni, sempre della stessa scrivente, destinati a colture IGP.

Peraltro, non può sfuggire il fatto che, ai sensi del predetto art. 9, doveva essere proprio il proponente a verificare l'esistenza o meno di colture di pregio acquisendo direttamente una dichiarazione dai proprietari del terreno.

Ed invece, in spregio alle predette disposizioni la proponente, incurante dell'attività agricola della scrivente, intende procedere addirittura all'esproprio dei terreni sui quali è previsto il finanziamento regionale.

Pertanto, anche sotto tali ulteriori profile il progetto non può essere realizzato nel sito prescelto perché in contrasto anche con i criteri individuate dal predetto art. 9.



## 4.6. Risposta

Nel fascicolo aziendale in allegato all'osservazione, l'unica particella interessata da colture di pregio quali l'uva Italia di Canicattì e la pesca di Delia, è la 102 Foglio 25; in questa particella non insisterà alcuna struttura fisica associata al progetto; La particella sarà interessata solo dalla proiezione a terra delle pale (sorvolo) che non rappresenta un'interferenza fisica.

Le particelle n. 1-5-22 del Foglio 26 non risultano adibite alla coltivazione di prodotti di pregio, per cui il progetto non presenta criticità relativamente al sito prescelto.

## 4.7. Osservazione presentata

### II.3 Sull'impatto generato sulla vicina masseria e sull'azienda agricola;

Come già accennato sopra, il progetto proposto dalla Akra Wind rischia di compromettere irreparabilmente l'azienda agricola della Scrivente.

La presenza dell'aerogeneratore proprio nell'area destinata a colture di pregio e a poche decine di metri dalla masseria di particolare valenza storico-architettonica non può che determinare significativi impatti sulla vita stessa dell'azienda.

Anzitutto, l'emissione di rumore sarebbero intollerabili per l'attività di B&B svolta all'interno della masseria e per le attività dei braccianti agricoli impiegati all'interno dell'azienda.

In riferimento all'impatto da rumore e vibrazioni la società AKRA WIND SRL non ha previsto l'effetto "cumulativo" cioè l'impatto complessivo che i tre aerogeneratori WTG01-02 e 03 funzionanti contemporaneamente producono sulla masseria adibita a B&B e sui fabbricati citati nel certificato destinazione urbanistica particelle n.171 e soprattutto sulle attività umane necessarie per la conduzione dell'azienda.

Inoltre il progetto non tiene conto dei pericoli per l'incolumità dei braccianti agricoli e dei lavoratori impiegati sui terreni agricoli interessati dal progetto.

La presenza delle pale eoliche oltre al rumore intollerabile e foriera del pericolo di rotture o distaccamenti che potrebbero colpire le persone presenti nelle vicinanze.

Di tale pericolo ed impatto sulla vita delle persone e sulle attività presenti in loco non v'è alcuna preventiva ed adeguata valutazione.

## 4.7. Risposta

Relativamente all'impatto generato sulla vicina masseria e sull'azienda agricola, si riporta che il Comune di Canicattì non ha adottato un piano di zonizzazione acustica del territorio, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q.447/95, D.P.C.M 1 Marzo 1991, art.6 comma 1, per l'impianto eolico oggetto di studio vengono applicati i limiti di seguito riportati:

Classificazione	Limite diurno Leq dB(A)	Limite notturno Leq dB(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60

Come si può osservare dai valori riportati nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-011-Rev.0 Valutazione impatto acustico previsionale cantiere ed esercizio", si evince che vi è il rispetto dei limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto; e che il criterio differenziale per i recettori analizzati sarà rispettato.

Dunque l'immissione di rumore nell'ambiente esterno, provocato dagli impianti, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

#### 4.8. Osservazione presentata

##### **II.4 Sulla mancata valutazione dell'effetto cumulo con la rete gas della Snam rete Gas.**

La zona E del PRG di Canicattì ove ricadono n .3 aerogeneratori da 7,2 MW ciascuno è interessata da l'attraversamento una rete di gas metano della SNAM della quale il progetto non tiene conto.

Il progetto, invero, non ha effettuato alcuna verifica del cd effetto cumulo rispetto ad altri impianti o fonti inquinanti presenti nell'area circostante.

#### 4.8. Risposta

In merito alle intersezioni della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM, si precisa che tali attraversamenti avverranno mediante tecnica TOC. La tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC) consiste essenzialmente nella realizzazione di un cavidotto sotterraneo mediante una trivellazione eseguita da una apposita macchina, che permette di controllare l'andamento plano-altimetrico per mezzo di un radio-controllo.

Questa tecnica garantisce la tutela del paesaggio idraulico, azzera il disturbo naturalistico delle aree attraversate, e risolve tutte le eventuali intersezioni con altre opere sotterranee, secondo quanto dettagliatamente descritto negli studi di VIA.

Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

Il progetto, si precisa, non produce inquinamento nell'area circostante, anzi genererà energia verde come richiede il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS) in cui si promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

## 4.9. Osservazione presentata

### **II.5 Sulla mancata valutazione della velocità dei venti della zona;**

Per tale tipo di progetto dovevano essere rilevate con apposito strumento chiamato "anemometro" le prove di misurazione della velocità del vento per un periodo di tempo sufficientemente lungo (circa due anni) al fine di valutare la quantità di energia ricavata dal vento e di conseguenza effettuare un quadro tecnico sui costi benefici.

Ma di tale studio non c'è traccia nel progetto.

Pertanto, si dubita della pubblica utilità dell'opera a scapito della posizione dei private incise dalla stessa.

Senza tale studio di fattibilità, non può nemmeno ritenersi sussistente una reale pubblica utilità dell'opera.

Ed infatti, in assenza di verifica della quantità di vento minima necessaria non verrà prodotta energia elettrica dagli aerogeneratori.

Da ciò si deduce che il progetto risulta monco per la mancanza di conoscenza della quantità di energia da potere ricavare dai venti, convertire in energia elettrica con gli aerogeneratori e trasmettere l'energia con i cavi dalla centrale di produzione alla sottostazione di smistamento primaria di Favara.

## 4.9. Risposta

Relativamente al punto in cui si richiede uno studio preliminare dei venti, è possibile reperire queste informazioni dall'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-013-Rev.0 – Valutazione risorsa eolica e analisi di producibilità" in cui si esplicitano i dati di vento raccolti dalla stazione anemometrica denominata "Riferimento 1" avente quota simile a quella relativa all'altitudine media del sito di interesse.

Tramite dei modelli matematici di calcolo si proietta su intere aree geografiche la ventosità scaturita da rilevazioni effettuate anche in punti differenti.

## 5. Osservazione n°4 – Candiano

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni dello studio legale pervenute al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con Prot. 0054700 del 06/04/2023.

### 5.1. Osservazione presentata

Il fondo di proprietà del mio cliente, ricade in **zona E, zona agricola**.

Con riferimento al fondo in esame, meglio identificato al Catasto terreni al Foglio 1, part. 243, il progetto per la realizzazione del parco eolico **prevede l’esproprio dell’intera particella**.

Si precisa, a tal uopo, che **il detto terreno risulta già in affitto alla società Deaway srl**, giusto contratto preliminare per la costituzione del diritto reale di superficie del 22.11.2021, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della durata di anni 30.

Da quanto sopra, **appare evidente, che le obbligazioni contratte dal Sig. Candiano con altri soggetti privati risulterebbero ovviamente foriere di determinare ingenti risarcimenti dei danni a causa delle obbligazioni che diverranno impossibili da evadere in dipendenza del nuovo progetto del parco eolico**.

Peraltro, le dimensioni dell’impianto eolico, integrano il requisito della prossimità (*vicinitas*) dell’opera ai fondi in questione che, conseguentemente, possono anche essere raggiunti dal rumore delle pale, ove il vento spiri in tale direzione.


L’interesse fatto valere quindi dal proprietario non configura solo un “interesse diffuso” alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un **interesse personale attuale e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso immobiliare, considerata la negativa incidenza che un impianto eolico comporta sul valore commerciale di beni immobili e di aziende agricole inserite in un contesto paesaggistico di pregio, quale quello in esame**.



### 5.1. Risposta

In merito a ciò si precisa che il suddetto fondo, identificato al Catasto terreni al Foglio 1 part.243 del Comune di Canicattì, catastalmente risulta essere suddiviso in porzioni ed in particolare risulta essere destinato a seminativo e mandorleto, come meglio evidenziato nella figura sottostante.

Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità
1	243		AA	SEMINATIVO
1	243		AB	MANDORLETO

Con riferimento al fondo in esame, il progetto per la realizzazione del parco eolico non prevede l'esproprio dell'intera particella in quanto è una servitù di passaggio per strade e di elettrodotto e lo stato dei luoghi sarà ripristinato.

**LEGENDA**

-  Limite Fogli di mappa
-  Limite Comunale
-  Servitù di passaggio per strade

***Immagine: Stralcio elaborato "IT-VesAKR-BFP-CW-TR-003 Piano Particellare di esproprio***

In merito all'affitto alla società Deaway srl del terreno, consultando il Portale delle Valutazioni Ambientali della Regione Sicilia e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non risulta nessuna procedura in atto relativamente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.

## 5.2. Osservazione presentata

### **I. SULLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PREVISTE NEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO.**

**L'indennità calcolata da Akra Wind Srl appare, invero, assolutamente inadeguata e non conforme all'art. 1 Prot. 1 della C.E.D.U., che così recita testualmente:**

*“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.*

Il detto art. 1 del Protocollo n. 1 della invocata convenzione contiene tre distinti principi:

- la prima regola, contenuta nella prima frase del primo comma, e' di natura generale ed enuncia il principio di pacifico godimento della proprietà;
- la seconda regola garantisce dalla privazione del possesso e la rende soggetta a certe a certe condizioni;
- la terza regola, contenuta nel secondo comma, riconosce che gli stati contraenti hanno il compito, tra le altre cose, di controllare l'uso della proprietà per la soddisfazione dell'interesse generale.

## 5.2. Risposta

Le indennità di espropriazione previste nel piano particellare sono state calcolate secondo la normativa e incrementate come già indicato nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CW-TR-003- Piano Particellare di Esproprio".

## 5.3. Osservazione presentata

### **II. SULLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL MITE.**

**Con riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera rilasciata dal MITE si rileva che la stessa non ha tenuto conto di un importante aspetto afferente il passaggio e l'intersecazione della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM.**

**Il progetto, invero, prevede interferenze con il metanodotto SNAM e le relative fasce di rispetto (obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere in una fascia variabile dal metanodotto ad alta pressione ed a lasciare la fascia asservita a terreno agrario) che devono essere attentamente valutate per il rispetto delle misure di sicurezza del metanodotto.**

**Tale circostanza, risulta essere di peculiare importanza poiché rende l'intervento non realizzabile perché contrario a norme tecniche di precauzione che rendono necessaria una distanza minima di almeno 30/50 metri dalle reti ed accumuli Gas.**

### 5.3. Risposta

In merito alle intersezioni della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM, si precisa che tali attraversamenti avverranno mediante tecnica TOC. La tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC) consiste essenzialmente nella realizzazione di un cavidotto sotterraneo mediante una trivellazione eseguita da una apposita macchina, che permette di controllare l'andamento plano-altimetrico per mezzo di un radio-controllo.

Questa tecnica garantisce la tutela del paesaggio idraulico, azzera il disturbo naturalistico delle aree attraversate, e risolve tutte le eventuali intersezioni con altre opere sotterranee, secondo quanto dettagliatamente descritto negli studi di VIA nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CW-DW-007- Particolari interferenze sottoservizi".

Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

### 5.4. Osservazione presentata

#### **III. - SULLA VIOLAZIONE DELLE NTA E DELLA PIANIFICAZIONE DI PRG .**

Dall'esame del progetto presentato dal "Parco Eolico Akra Wind srl" al Comune di Canicattì si nota qualche **interferenza tra la posa in opera dei cavidotti ad alta tensione** provenienti dagli aerogeneratori n.ri 01-02- e 03 (la cui sezione indicata per ciascun cavo è di 600 mq.) e le **opere di urbanizzazioni stradali** che sono previste in progetto di PdL, già tecnicamente approvato.

Da una relazione più dettagliata, non allegata alla presente, sinteticamente si evincono che :

la proposta della Akra Wind srl non prevede la redazione di un piano di lottizzazione in contrasto con le NTA (area non inferiore di 30.000 mq), poiché interno ad una zona omogenea D1;

**non si è certi se la zona sia ventosa o meno** poiché non è stato effettuato uno studio preliminare reale dei venti;

**il progetto è stato redatto in contrasto con quanto affermato dai Geologi** : previsione di fondazioni indiretti su pali per le torri di acciaio alte 120 ml. (nel computo metrico e nei disegni non si evincono l'esistenza dei pali).

### 5.4. Risposta

In merito alle interferenze si parla del cavidotto interno proveniente dalle WTGs.

Questa sarà una servitù di elettrodotto per cui non sarà previsto nessun cambio di destinazione d'uso.

Per quanto riguarda la piazzola di montaggio che rientra nelle particelle, questa sarà temporanea in quanto si predilige il passaggio del cavidotto sulla viabilità e pertanto verrà ripristinato lo stato dei luoghi.

Relativamente al punto in cui si richiede uno studio preliminare dei venti, è possibile reperire queste informazioni dall'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-013-Rev.0 – Valutazione risorsa eolica e analisi di producibilità" in cui si esplicitano i dati di vento raccolti dalla stazione anemometrica denominata "Riferimento 1" avente quota simile a

quella relativa all'altitudine media del sito di interesse; tramite dei modelli matematici di calcolo si proietta su intere aree geografiche la ventosità scaturita da rilevazioni effettuate anche in punti differenti.

Per la scelta delle fondazioni in C. A., viste le risultanze degli studi e indagini eseguite, nelle remore dell'elaborato Relazione Geotecnica doc. "IT-VesAKR-BFP-GEO-TR-002-Rev.0" e considerato il carico localizzato a cui saranno sottoposti i litotipi, è prevista la realizzazione fondazioni del Tipo "INDIRETTE" su pali (da relazione geologica).

Questi elementi sono inglobati nella lavorazione "FONDAZIONI AEROGENERATORI" nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-006-Rev.0 Computo Metrico".

## 5.5. Osservazione presentata

### IV. CON RIFERIMENTO AI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE COMPONENTI DELL'IMPIANTO.

*A tal proposito, la controparte ritiene che "Per tutto ciò che attiene la valutazione dei campi magnetici ed elettrici all'interno delle torri, essendo l'accesso ammesso esclusivamente a personale lavoratore autorizzato, non trova applicazione il DPCM 8 luglio 2003. Essendo le zone direttamente confinanti con l'impianto non adibite né ad una permanenza giornaliera non inferiore alle 4 ore né a zone gioco per l'infanzia/abitazioni scuole, vanno verificati esclusivamente i limiti di esposizione. Non trovano applicazione, per le stesse motivazioni, gli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003".*

Deve a tal uopo, evidenziarsi, che contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto da Akra Wind srl **nella quasi totalità delle aree oggetto dell'impianto eolico insistono attività agricole, commerciali e abitazioni di residenti, nelle quali la presenza giornaliera di persone risulta notevolmente elevata e, in ogni caso, ben superiore alle 4 ore indicate.** Conseguentemente, tale aspetto va rivalutato alla luce delle superiori considerazioni.

## 5.5. Risposta

In merito ai campi elettromagnetici generati dalle componenti dell'impianto si precisa che, così come riportato nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico", la determinazione delle fasce di rispetto è stata effettuata in accordo al D.M. del 29/05/2008 riportando per ogni opera elettrica la Distanza di Prima Approssimazione (DPA).

Dalle analisi e considerazioni fatte si può desumere quanto segue:

- I valori di campo elettrico si possono considerare inferiori ai valori imposti dalla norma (<5000 V/m) in quanto le aree con valori superiori ricadono all'interno delle recinzioni della sottostazione elettrica e dei locali quadri e subiscono un'attenuazione per effetto della presenza di elementi posti fra la sorgente e il punto irradiato; Per i cavidotti in media tensione la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse del cavidotto;
- Per la sottostazione elettrica 150/30 kV le fasce di rispetto ricadono nei confini della suddetta area di pertinenza rendendo superflua la valutazione secondo il Decreto 29/05/2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra la sottostazione utente e il condominio di condivisione (Caso S1 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse della linea.
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra il condominio di condivisione la stazione Terna 220/150 kV denominata "Favara" (Caso S2 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 3$  m rispetto all'asse della linea.

All'interno delle aree summenzionate delimitate dalle DPA non risultano recettori sensibili ovvero aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere.

Si può quindi concludere che la realizzazione delle opere elettriche relative alla realizzazione di un impianto eolico con potenza complessiva pari a 64,8 MW, sito nel Comune di Canicattì e delle opere connesse site nel comune di Favara, rispettano la normativa vigente.

## 5.6. Osservazione presentata

### V. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO ACUSTICO.

Notevole sarà il rumore generato dal movimento delle eliche che, per i modelli previsti di ultima generazione, presentano diametro del rotore pari 162 m, altezza mozzo pari a 119 m, altezza massima al tip (punta della pala) pari a 200 m, diametro delle pale di 169 MT. Giusto per avere contezza dell'ingombro fisico, si pensi ad un palazzo di circa 30 piani.

## 5.6. Risposta

In merito a ciò si riporta che il Comune di Canicattì non ha adottato un piano di zonizzazione acustica del territorio, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q.447/95, D.P.C.M 1 Marzo 1991, art.6 comma 1, per l'impianto eolico oggetto di studio vengono applicati i limiti di seguito riportati:

Classificazione	Limite diurno Leq dB(A)	Limite notturno Leq dB(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60

Come si può osservare dai valori riportati nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-011-Rev.0 Valutazione impatto acustico previsionale cantiere e di esercizio", si evince che vi è il rispetto dei limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto; e che il criterio differenziale per i recettori analizzati sarà rispettato.

Dunque l'immissione di rumore nell'ambiente esterno, provocato dagli impianti, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 5.7. Osservazione presentata

### **VI. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO VISIVO AEROGENERATORI - CREAZIONE DELL'EFFETTO DI "SHADOW FLICKERING".**

Si legge nel progetto: *"Al fine di mitigare l'impatto visivo degli aerogeneratori, si utilizzeranno torri di acciaio di tipo tubolare, con impiego di vernici antiriflettenti di color grigio chiaro"*.

Lo "shadow flicker" (sfarfallio dell'ombra) è l'espressione comunemente impiegata per descrivere l'effetto stroboscopico delle ombre proiettate dalle pale rotanti degli aerogeneratori eolici su un punto di interesse, allorquando il sole si trova alle loro spalle.

Il fenomeno si traduce in una variazione alternata di intensità luminosa che, a lungo andare, può provocare fastidio agli occupanti delle abitazioni le cui finestre risultano esposte al fenomeno stesso.

Si ribadisce, che nelle aree oggetto del progetto eolico ricadono in gran parte aziende agricole, commerciali e abitazioni per le quali tale effetto può, nel lungo periodo, provocare fastidio ai soggetti che lavorano nei suddetti terreni e abitazioni.

In considerazione a quanto argomentato risulta evidente che le aree interessate dalla protezione per fenomeni rumore e perturbazione non potranno essere adeguatamente utilizzate ai fini agricoli e commerciali, attività ricettive e agriturismo che subiranno, tra le altre, problematiche legate al fenomeno delle *shadow flickering* di cui si dovrà tener conto per le nuove iniziative.

### **VII. CON RIFERIMENTO ALLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO DI OMBREGGIATURA.**

Si rileva che la quasi totalità delle pale dell'impianto che insisterà sull'area di intervento produce delle ombre su alcune attività agricole preesistenti sull'area perimetrata della porzione di territorio interessato. Impattando, in questo modo, sull'efficienza di strutture produttive che, comunque, creano reddito, inficiandone la produttività e, quindi, con un immancabile decremento sul rapporto costi/benefici. Ne deriva, da questa situazione, che l'occupazione del suolo non si esaurisce con la mera occupazione geometrica dell'aerogeneratore.

## 5.7. Risposta

In merito a ciò si riporta che sono stati analizzati tutti i fabbricati presenti nel raggio di 1 Km con particolare attenzione agli edifici catastalmente individuati come abitazioni. La verifica ha messo in evidenza che, all'interno della perimetrazione esaminata così come nelle immediate vicinanze, le forme di edificazione sono unicamente rappresentate da fabbricati isolati sparsi nel territorio, di questi quelli adibiti a civile abitazione sono tutti ad una distanza superiore di 480 m dal singolo aerogeneratore come rappresentato negli elaborati: "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-006-Rev.0 Verifica dei fabbricati nell'area di studio" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-009-Rev.0 Planimetria verifica della distanza fabbricati".

Per i fabbricati adibiti a civile abitazione presenti all'interno dell'area di inserimento del parco eolico sono state effettuate la valutazione acustica e lo studio dell'ombra, consultabili nei elaborati specialistici da cui si evince che, anche se non c'è una normativa che indica un limite di ore/giorno di ombra, ma ci sono riferimenti da best practice che indicano un benchmark di ore massimo al giorno, l'effetto flickering (ombra intermittente) è modesto per gli immobili presenti nell'area di progetto, infatti la massima durata dell'ombra all'anno è di circa 185 ore/anno con un ombreggiamento giornaliero massimo di 1,26 ore/giorno e sempre dai tabulati risulta che l'ombreggiamento sui recettori è in media inferiore ad 1 ora/giorno. Si precisa che i risultati di ombreggiamento sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione, orientamento delle finestre sempre in direzione delle turbine ("modalità serra"), dimensione tipica finestra 2.0x2.0 m, in tutte le esposizioni, altezza della finestra da terra 1.0m.

Per quanto riguarda la verifica acustica, la simulazione dei livelli di immissione ai ricettori è stata effettuata per la classe di vento che rappresenta il cut-in dell'aerogeneratore, fino alla velocità del vento dalla quale si genera la massima potenza acustica di 105.5 db(A) prodotta dagli aerogeneratori, velocità vento ad altezza hub (119 metri) pari a 15.0 m/s. Nella relazione specialistica allegata al progetto sono riportate le tabella relative alla potenza sonora generata dall'aerogeneratore in funzione della velocità del vento, da cui si può evincere che sono rispettati i limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q. 447/95, D.P.C.M. 1 Marzo 1991, art. 6 comma 1 e che il criterio differenziale per i ricettori analizzati, laddove applicabile, sarà rispettato. Si può concludere, quindi, che l'immissione di rumore nell'ambiente esterno provocato dall'impianto eolico in progetto, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 5.8. Osservazione presentata

### **VIII. CON RIFERIMENTO ALL'ANALISI COSTI BENEFICI DELLE ATTIVITÀ IN ESSERE.**

Le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona sono indirizzate ad attività piuttosto remunerative quali quelle legate all'agricoltura di pregio e della salvaguardia della biodiversità e dell'accoglienza di qualità che ha fatto della Sicilia un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Si pensi, a tal fine, **all'Uva Italia che ha auto il riconoscimento dell'IGP.**

Con l'intervento esame, dunque, parte dei benefici calcolati potrebbero subire delle detrazioni dovute alle interferenze sulle realtà esistenti che verrebbero compromesse dai campi elettromagnetici e degli ombreggiamenti delle pale.

## 5.8. Risposta

In merito a ciò si fa riferimento a quanto esposto nei punti precedenti, relativi ai campi magnetici e all'ombreggiatura; infatti in entrambi i casi i valori ottenuti dalle analisi rispettano la normativa vigente, come riportato negli elaborati "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-009-Rev.0 Studio evoluzione ombra (shadow flickering)".

È opportuno specificare che i campi elettromagnetici non vanno a generare una minore produzione agricola; inoltre per l'ombreggiatura i risultati di ombreggiamento ottenuti sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione.

Dunque si ritiene che il progetto in esame non vada a modificare le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona, che garantisca la salvaguardia della biodiversità e che dunque le detrazioni a cui si fa riferimento possono considerarsi per nulla significative.

## 5.9. Osservazione presentata

### **IX. CON RIFERIMENTO AL DETURPAMENTO DELL'AREA.**

La rete stradale di servizio all'impianto, i cavidotti, le ampie superfici di montaggio e stoccaggio, le fondazioni delle torri, prevedono ampi sbancamenti che **deturperanno in maniera irreversibile l'habitat fisico dell'area in esame.**

Perenni saranno le modificazioni attuate dalle strade e dai plinti di fondazione degli aerogeneratori. Ed invero, le fondazioni sono state dimensionate su platea di forma circolare su pali, di diametro 28, la forma della platea è stata scelta in funzione del numero di pali che dovrà contenere. Al plinto sono attestati n. 20 pali del diametro  $\phi$  150 cm e della lunghezza di 30 m.

## 5.9. Risposta

In merito a ciò l'elemento più rilevante ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica di un parco eolico è costituito, per ovvi motivi dimensionali, dall'inserimento delle turbine nel territorio, ma anche dalla realizzazione delle strade che collegano le turbine e gli apparati di consegna dell'energia prodotta, compresi gli elettrodotti di connessione alla rete, concorrono a determinare un impatto sul territorio che deve essere mitigato con opportune scelte progettuali.

L'area di progetto è servita da una buona rete viaria esistente, per cui le scelte progettuali si sono prefissate l'obiettivo di utilizzare tale viabilità al fine di ridurre al minimo la realizzazione di nuove piste di accesso. Sparsi sul territorio, sono presenti principalmente fabbricati produttivi (aziende agricole) e ex fabbricati di tipo abitativo abbandonati, ridotti a ruderi.

In alcuni casi tali fabbricati sono adibiti a deposito agricolo e solo raramente utilizzati come abitazioni, e comunque tutti posti ad oltre 480 metri dalle singole pale eoliche. La lettura dei luoghi ha necessitato di studi che mettano in evidenza sia la sfera naturale, sia quella antropica del paesaggio, le cui interrelazioni determinano le caratteristiche del sito. In fase di esercizio dell'impianto di progetto naturalmente l'impatto sul paesaggio è dato dalla presenza fisica degli aerogeneratori, che però risultano realmente percettibili all'occhio umano solo fino ad una distanza di 6-7 km, distanza oltre la quale la loro visibilità viene assorbita dal contesto paesaggistico. Al fine di minimizzare l'impatto visivo delle varie strutture di progetto e contribuire, per quanto possibile, alla loro integrazione paesaggistica si adotteranno le seguenti soluzioni:

- rivestimento degli aerogeneratori con vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari;
- rinuncia a qualsiasi tipo di recinzione per rendere più "amichevole" la presenza dell'impianto e, soprattutto, per permettere la continuazione delle attività esistenti ante operam (coltivazione, pastorizia, ecc.);
- utilizzo esclusivo di materiali drenanti naturali per la realizzazione della viabilità;
- interrimento di tutti i cavi a servizio dell'impianto.

Inoltre le scelte progettuali assunte per l'ubicazione dei singoli aerogeneratori, si sono basate sul principio di ridurre al minimo "l'effetto selva".

A tale scopo sono stati elaborati 31 fotoinserimenti per 14 punti di scatto, scelti in corrispondenza di elementi sensibili, al fine di analizzare tutti gli scenari possibili che possono creare impatto visivo nel paesaggio. Per un maggior dettaglio si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-007-Rev.0 Studio impatti cumulative e visibilità-Fotoinserimenti" e "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-004-Rev.0 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG".

## 5.10. Osservazione presentata

### **X. CLASSIFICAZIONE DELLE AEREE E DEI PAESAGGI LOCALI IN CUI DEVE ESSERE REALIZZATA L'OPERA .**

Nel **paesaggio locale 33 "Vigneti di Canicattì"** i cui Obiettivi di qualità paesaggistica sono indirizzati: *"Conservazione e recupero dei valori paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi delle pianure e delle colline; fruizione visiva degli scenari e dei panorami, - promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico; riqualificazione ambientale – paesaggistica dell'insediamento collinare; conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche); recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico culturale; mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico – limitazione degli impianti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesaggistico anche a distanza ..."* e **"Paesaggio agrario"** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione*

*dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e di importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente Beni isolati".*

**Paesaggio agrario collinare** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale".*

I paesaggi italiani, proprio per la loro straordinaria varietà, armonia, ricchezza sia sotto il profilo ecologico sia storico-culturale, non hanno forse eguali nel mondo. Basti pensare a quanta parte del nostro eccezionale patrimonio artistico, architettonico e letterario, si sia ispirata direttamente o indirettamente ai paesaggi italiani.

**Non è un caso che l'unico aspetto ambientale contemplato espressamente nella Costituzione è rappresentato proprio dal paesaggio (art. 9, comma 2: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione).**

Purtroppo una grossa fetta del patrimonio paesaggistico del nostro paese è andata perduta, soprattutto attraverso la cementificazione massiccia, l'industrializzazione delle valli e delle pianure, l'espansione caotica e disordinata delle città, la proliferazione di strade, di seconde case, **di linee elettriche.**

## 5.10. Risposta

In merito a ciò il territorio oggetto dell'intervento si colloca all'interno dei Paesaggi Locali PL 33 "Vigneti di Canicattì" e PL 26 "Colline di Grotte e Racalmuto". Si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-001-Rev.0 Inquadramento su PTPR" per le sovrapposizioni con le cartografie del piano.

Relativamente ai Regimi Normativi, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con aree tutelate; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro sviluppo alcune aree tutelate di livello 1 e 2, relative a:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua: tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica T.O.C.
- zone di interesse archeologico: il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate.

L'art. 20 delle Norme di Piano definiscono:

«Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

«Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.

Relativamente ai Beni Paesaggistici, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con i beni paesaggistici; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso alcuni beni, nello specifico:

- interferenza con 3 affluenti del fiume Platani, con un affluente del Fiume Naro e con due affluenti del Fiume Drago (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. c).

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m. dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre vengono considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.

L'art. 11 delle Norme di Piano definiscono:

«Relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua – non è consentito realizzare opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica.

su tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio.»

Tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.).

- interferenza con alcune aree di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. m) e con alcuni vincoli archeologici (D.Lgs. 42/2004, art. 10):

Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico ambientale. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi.

Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate. Ad ogni modo, poiché i lavori comportano scavi, saranno eseguiti sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, così come previsto dall'art. 15 delle Norme di Piano.

- interferenza con due aree boscate (D.Lgs. 42/2004, art. 142, co.1, let. g):

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio.

L'art. 12 delle Norme di Piano definiscono:

«Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione



pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate e garantendo la conservazione dello stato culturale.

L'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con gli elementi ascritti al Sistema antropico - Sottosistema insediativo; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso i seguenti elementi:

- la viabilità panoramica della SS 122;
- le regie trazzere in sei punti;
- il margine esterno di tre vincoli archeologici e aree di interesse archeologico.

Nell'area vasta dell'impianto, anche se non interferenti con le opere in progetto, si segnalano alcune viabilità panoramiche (della SP 23, della SP D17, della SV\_CL\_AG) e alcuni percorsi storici (regie trazzere). Non si segnalano punti panoramici nel raggio di 5 km dalle aree di installazione degli aerogeneratori.

L'art. 18 del Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. Il Piano valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità.

L'art. 19 del Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio.

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici.

Ad ogni modo si precisa che il passaggio del cavidotto avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la visibilità dei luoghi panoramici né con le altre componenti del paesaggio.

Inoltre, sarà valutata la visibilità degli aerogeneratori da tali punti panoramici.

I beni isolati più prossimi sono comunque situati a minimo 450 m quelli di categoria D4 Mulini, mentre nell'area vasta si rinvengono anche beni isolati di categoria:

- B2 Cappelle, Chiese (ad oltre 4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- C1 Ville e Casine (ad oltre 2,4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- D1 Insediamenti rurali (ad oltre 980 m dall'aerogeneratore più vicino)
- D8 Cave, miniere, solfare (ad oltre 2,5 km dall'aerogeneratore più vicino)

I beni isolati costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio.

L'art. 11 delle Norme di Piano definisce:

«La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema abiotico, il paesaggio dell'area in cui ricade l'impianto in oggetto è caratterizzato da pianure prevalentemente alluvionali alternate sporadicamente da altopiani, si rinvengono pertanto numerose cime, doline e sorgenti, oltre che alcuni crinali e sporadiche faglie.

Ad ogni modo si precisa che nessun elemento di progetto interferisce con gli elementi ascritti al Sottosistema abiotico.

L'art. 12 delle Norme di Piano definisce:

«Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i. (modificato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34), cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema biotico, l'impianto in progetto non interferisce con la vegetazione esistente, si segnala solo un breve tratto del cavidotto AT di connessione che interseca due piccole aree boscate, ma di fatto, lo scavo avverrà lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la vegetazione presente.

L'art. 14 delle Norme di Piano definisce:

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

[...] Il paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

L'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale [...].»

Relativamente al Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale, l'area di impianto intesa come superficie occupata dagli aerogeneratori, dalle piazzole e dalla sottostazione, ricade nel paesaggio di colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi, mentre i cavidotti ricadono anche sporadicamente su vigneti, oliveti, frutteti, garighe e macchie mesomediterranee calcicole.

A tal proposito si precisa che la realizzazione dell'impianto non è incompatibile con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio e per la tutela del territorio e del suolo, atteso che l'installazione di un polo eolico definisce delle localizzazioni puntuali, consente l'esercizio delle normali attività agricole e non influisce su eventuali risorse idriche sotterranee.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si può concludere che per il progetto di realizzazione dell'impianto eolico oggetto di studio non vi è incompatibilità con le previsioni del piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Pertanto si ritiene di poter richiedere autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice 42/2004.

### 5.11. Osservazione presentata

#### **XI. CONFLITTO CON GLI INDIRIZZI GENERALI DEI PAESAGGI LOCALI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.**

Infine, il tipo di intervento previsto risulta **in conflitto con gli indirizzi generali dei paesaggi locali interessati alla realizzazione del progetto** che prevedono il *“recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere ed alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche. In queste aeree non è consentito: attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; realizzare cave; realizzare impianti eolici, la fruizione visiva degli scenari e dei panorami” e altresì con i livelli di tutela previsti dalle norme di attuazione con il Piano Paesaggistico e con la Legge 29 giugno 1939, n. 1497”*.

### 5.11. Risposta

La legge 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali, a cui il regolamento si riferisce, è stata abrogata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, a sua volta abrogata dal decreto legislativo n.42 del 2004.

Si precisa come nella progettazione tutte le indicazioni del Piano Paesaggistico e del decreto legislativo n. 42 del 2004 siano state rispettate e che il parco eolico di progetto non rientra negli interventi in aree sottoposte a tutela. Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

## 6. Osservazione n°5 – Cassaro

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni dello Studio Legale pervenute al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Prot. 0054744 del 06/04/2023.

## 6.1. Osservazione presentata

I fondi di proprietà dei miei clienti, ricadono in **zona D1 (aree produttive industriali)**.

Per i detti fondi è stata rilasciata dal Comune di Canicattì **Concessione edilizia n. 5/2011** per la realizzazione di un **capannone agricolo da destinare alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli**.

**Con riferimento a detto fondo, in cui si precisa insiste una attività agricola, il progetto prevede il passaggio dell'elettrodotto.**

L'interesse fatto valere quindi dal proprietario non configura solo un "interesse diffuso" alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un **interesse personale attuale e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso immobiliare, considerata la negativa incidenza che un impianto eolico comporta sul valore commerciale di beni immobili e di aziende agricole inserite in un contesto paesaggistico di pregio, quale quello in esame.**

## 6.1. Risposta

Si prende atto della Concessione edilizia n. 5/2011 per la realizzazione di un capannone agricolo da destinare alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ma, ad oggi, i fondi sono identificati al Catasto terreni al Foglio 23 part.591-593 del Comune di Canicattì come "seminativo" e non si rileva la presenza di fabbricati.

Si rileva la presenza del fabbricato dall'Ortofoto del 2013 della Regione Sicilia.

	Foglio	Particella	Sub	Qualità
<input checked="" type="radio"/>	23	591		SEMINATIVO
	Foglio	Particella	Sub	Qualità
<input checked="" type="radio"/>	23	593		SEMINATIVO

Il fondo appartenente al Foglio 23 part. 594, citato nell'osservazione con Prot. 0054744 del 06/04/2023, risulta soppresso e nel numero d'ordine 13 del piano particellare non è menzionato.

	Foglio	Particella	Sub	Qualità
<input checked="" type="radio"/>	23	594		SOPPRESSO

Relativamente all'appartenenza dei fondi in zona D1 (aree produttive industriali), l'indennità di espropriazione dipende dall'accatastamento dell'immobile.

Come si può osservare dall'elaborato IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-004-Rev.0, l'art. 29 delle N.T.A. prevede che *la zona D1 è destinata a costituire un polo produttivo di interesse territoriale, prevalentemente destinato all'insediamento*

*di attività produttive di tipo industriale. All'interno di tali zone sono consentiti in particolare edifici ed impianti per attività produttive di qualsiasi genere.*

Le NTA per il contesto specifico non fanno riferimento a prescrizioni particolari circa la realizzazione di impianti eolici, pertanto si ritiene che non vi è comunque incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio, atteso che l'installazione di un impianto eolico definisce delle localizzazioni puntuali, consente l'esercizio delle normali attività agricole.

## 6.2. Osservazione presentata

### **I. VIOLAZIONE ART. 9 DPR 327/2001. ASSENZA DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.**

Trattandosi di aree ricadenti in "zona D1", manca il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9, DPR 327/2001. **Viene così violato il principio di affidamento con contestuale diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.**

Conseguentemente, essendo l'acquisizione intervenuta legittimamente stante l'intervenuta dichiarazione di pubblica utilità, **la corresponsione della indennità deve essere effettuata non considerando il valore di mercato del bene in quanto tale, così come previsto dal piano particellare di esproprio, ma quanto piuttosto considerando i terreni quali "beni produttivi".**

## 6.2. Risposta

In merito alla violazione del principio di affidamento con contestuale diritto al risarcimento dell'ulteriore danno, la corresponsione dell'indennità sarà rivalutata e adeguata durante il procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 387/2003, non considerando il valore di mercato del bene in quanto tale, ma considerando i terreni "beni produttivi".

### 6.3. Osservazione presentata

#### **II. SULLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PREVISTE NEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO.**

**L'indennità calcolata da Akra Wind Srl appare, invero, assolutamente inadeguata e non conforme all'art. 1 Prot. 1 della C.E.D.U., che così recita testualmente:**

*“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.*

Il detto art. 1 del Protocollo n. 1 della invocata convenzione contiene tre distinti principi:

- la prima regola, contenuta nella prima frase del primo comma, e' di natura generale ed enuncia il principio di pacifico godimento della proprietà;
- la seconda regola garantisce dalla privazione del possesso e la rende soggetta a certe a certe condizioni;
- la terza regola, contenuta nel secondo comma, riconosce che gli stati contraenti compito, tra le altre cose, di controllare l'uso della proprietà per la soddisfazione dell generale.

### 6.3. Risposta

In merito alle indennità di espropriazione previste nel piano particellare, saranno rivalutate e adeguate non considerando il valore di mercato del bene in quanto tale, ma considerando i terreni "beni produttivi".

### 6.4. Osservazione presentata

#### **III. SULLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL MITE.**

Con riferimento alla **dichiarazione di pubblica utilità dell'opera** rilasciata dal MITE si rileva che la stessa non ha tenuto conto di un importante aspetto afferente il **passaggio e l'intersecazione della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM.**

**Il progetto, invero, prevede interferenze con il metanodotto SNAM** e le relative fasce di rispetto (obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere in una fascia variabile dal metanodotto ad alta pressione ed a lasciare la fascia asservita a terreno agrario) che devono essere attentamente valutate per il rispetto delle misure di sicurezza del metanodotto.

**Tale circostanza, risulta essere di peculiare importanza poiché rende l'intervento non realizzabile perché contrario alle norme tecniche di precauzione che rendono necessaria una distanza minima di almeno 30/50 metri dalle reti ed accumuli Gas.**

## 6.4. Risposta

In merito alle intersezioni della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM, si precisa che tali attraversamenti avverranno mediante tecnica TOC. La tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC) consiste essenzialmente nella realizzazione di un cavidotto sotterraneo mediante una trivellazione eseguita da una apposita macchina, che permette di controllare l'andamento piano-altimetrico per mezzo di un radio-controllo.

Questa tecnica garantisce la tutela del paesaggio idraulico, azzera il disturbo naturalistico delle aree attraversate, e risolve tutte le eventuali intersezioni con altre opere sotterranee, secondo quanto dettagliatamente descritto negli studi di VIA nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CW-DW-007- Particolari interferenze sottoservizi".

Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

## 6.5. Osservazione presentata

### IV. - SULLA VIOLAZIONE DELLE NTA E DELLA PIANIFICAZIONE DI PRG .

Dall'esame del progetto presentato dal "Parco Eolico Akra Wind srl" al Comune di Canicatti si nota qualche **interferenza tra la posa in opera dei cavidotti al alta tensione** provenienti dagli aerogeneratori n.ri 01-02- e 03 (la cui sezione indicata per ciascun cavo è di 600 mq.) e le **opere di urbanizzazioni stradali** che sono previste in progetto di PdL, già tecnicamente approvato.

Da una relazione più dettagliata, non allegata alla presente, sinteticamente si evincono che :

la proposta della Akra Wind srl non prevede la redazione di un piano di lottizzazione in contrasto con le NTA (area non inferiore di 30.000 mq), poiché interno ad una zona omogenea D1;

**non si è certi se la zona sia ventosa o meno** poiché non è stato effettuato uno studio preliminare reale dei venti;

**il progetto è stato redatto in contrasto con quanto affermato dai Geologi** : previsione di fondazioni indiretti su pali per le torri di acciaio alte 120 ml. (nel computo metrico e nei disegni non si evincono l'esistenza dei pali).

## 6.5. Risposta

In merito alle interferenze si parla del cavidotto interno proveniente dalle WTGs.

Questa sarà una servitù di elettrodotta per cui non sarà previsto nessun cambio di destinazione d'uso; quindi non sarà necessario prevedere la redazione di un piano di lottizzazione pur rientrando nella zona omogenea D1.

Per quanto riguarda la piazzola di montaggio che rientra nelle particelle, questa sarà temporanea in quanto si predilige il passaggio del cavidotto sulla viabilità e pertanto verrà ripristinato lo stato dei luoghi.



Relativamente al punto in cui si richiede uno studio preliminare dei venti, è possibile reperire queste informazioni dall'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-013-Rev.0 – Valutazione risorsa eolica e analisi di producibilità" in cui si esplicitano i dati di vento raccolti dalla stazione anemometrica denominata "Riferimento 1" avente quota simile a quella relativa all'altitudine media del sito di interesse; tramite dei modelli matematici di calcolo si proietta su intere aree geografiche la ventosità scaturita da rilevazioni effettuate anche in punti differenti.

Per la scelta delle fondazioni in C. A., viste le risultanze degli studi e indagini eseguite, nelle remore dell'elaborato Relazione Geotecnica doc. "IT-VesAKR-BFP-GEO-TR-002-Rev.0" e considerato il carico localizzato a cui saranno sottoposti i litotipi, è prevista la realizzazione fondazioni del Tipo "INDIRETTE" su pali (da relazione geologica).

Questi elementi sono inglobati nella lavorazione "FONDAZIONI AEROGENERATORI" nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-006-Rev.0 Computo Metrico".

## 6.6. Osservazione presentata

### V. CON RIFERIMENTO AI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE COMPONENTI DELL'IMPIANTO.

*A tal proposito, la controparte ritiene che "Per tutto ciò che attiene la valutazione dei campi magnetici ed elettrici all'interno delle torri, essendo l'accesso ammesso esclusivamente a personale lavoratore autorizzato, non trova applicazione il DPCM 8 luglio 2003. Essendo le zone direttamente confinanti con l'impianto non adibite né ad una permanenza giornaliera non inferiore alle 4 ore né a zone gioco per l'infanzia/abitazioni scuole, vanno verificati esclusivamente i limiti di esposizione. Non trovano applicazione, per le stesse motivazioni, gli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003".*

Deve a tal uopo, evidenziarsi, che contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto da Akra Wind srl **nella quasi totalità della aree oggetto dell'impianto eolico insistono attività agricole, commerciali e abitazioni di residenti, come nel caso di specie, nelle quali la presenza giornaliera di persone risulta notevolmente elevata e, in ogni caso, ben superiore alle 4 ore sopra indicate.** Conseguentemente, tale aspetto va rivalutato alla luce delle superiori considerazioni.

## 6.6. Risposta

In merito ai campi elettromagnetici generati dalle componenti dell'impianto si precisa che, così come riportato nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico", la determinazione delle fasce di rispetto è stata effettuata in accordo al D.M. del 29/05/2008 riportando per ogni opera elettrica la Distanza di Prima Approssimazione (DPA).

Dalle analisi e considerazioni fatte si può desumere quanto segue:

- I valori di campo elettrico si possono considerare inferiori ai valori imposti dalla norma (<5000 V/m) in quanto le aree con valori superiori ricadono all'interno delle recinzioni della sottostazione elettrica e dei locali quadri e

subiscono un'attenuazione per effetto della presenza di elementi posti fra la sorgente e il punto irradiato; Per i cavidotti in media tensione la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse del cavidotto;

- Per la sottostazione elettrica 150/30 kV le fasce di rispetto ricadono nei confini della suddetta area di pertinenza rendendo superflua la valutazione secondo il Decreto 29/05/2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra la sottostazione utente e il condominio di condivisione (Caso S1 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse della linea.
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra il condominio di condivisione la stazione Terna 220/150 kV denominata "Favara" (Caso S2 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 3$  m rispetto all'asse della linea.

All'interno delle aree summenzionate delimitate dalle DPA non risultano recettori sensibili ovvero aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere.

Si può quindi concludere che la realizzazione delle opere elettriche relative alla realizzazione di un impianto eolico con potenza complessiva pari a 64,8 MW, sito nel Comune di Canicattì e delle opere connesse site nel comune di Favara, rispettano la normativa vigente.

## 6.7. Osservazione presentata

### VI. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO ACUSTICO.

Notevole sarà il rumore generato dal movimento delle eliche che, per i modelli previsti di ultima generazione, presentano diametro del rotore pari 162 m, altezza mozzo pari a 119 m, altezza massima al tip (punta della pala) pari a 200 m, diametro delle pale di 169 MT.

Giusto per avere contezza dell'ingombro fisico, si pensi ad un palazzo di circa 30 piani.

## 6.7. Risposta

In merito a ciò si riporta che il Comune di Canicattì non ha adottato un piano di zonizzazione acustica del territorio, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q.447/95, D.P.C.M 1 Marzo 1991, art.6 comma 1, per l'impianto eolico oggetto di studio vengono applicati i limiti di seguito riportati:

Classificazione	Limite diurno Leq dB(A)	Limite notturno Leq dB(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60

Come si può osservare dai valori riportati nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-011-Rev.0 Valutazione impatto acustico previsionale cantiere", si evince che vi è il rispetto dei limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto; e che il criterio differenziale per i recettori analizzati sarà rispettato.

Dunque l'immissione di rumore nell'ambiente esterno, provocato dagli impianti, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 6.8. Osservazione presentata

### **VII. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO VISIVO AEROGENERATORI - CREAZIONE DELL'EFFETTO DI "SHADOW FLICKERING".**

Si legge nel progetto: *"Al fine di mitigare l'impatto visivo degli aerogeneratori, si utilizzeranno torri di acciaio di tipo tubolare, con impiego di vernici antiriflettenti di color grigio chiaro"*.

Lo "shadow flicker" (sfarfallio dell'ombra) è l'espressione comunemente impiegata per descrivere l'effetto stroboscopico delle ombre proiettate dalle pale rotanti degli aerogeneratori eolici su un punto di interesse, allorquando il sole si trova alle loro spalle.

Il fenomeno si traduce in una variazione alternata di intensità luminosa che, a lungo andare, può provocare fastidio agli occupanti delle abitazioni le cui finestre risultano esposte al fenomeno stesso.

Si ribadisce, che nelle aree oggetto del progetto eolico ricadono in gran parte aziende agricole, commerciali e abitazioni per le quali tale effetto può, nel lungo periodo, provocare fastidio ai soggetti che lavorano nei suddetti terreni e abitazioni.

In considerazione a quanto argomentato risulta evidente che le aree interessate dalla protezione per fenomeni di rumore e perturbazione non potranno essere adeguatamente utilizzate ai fini agricoli e commerciali, attività ricettive e agriturismo che subiranno, tra le altre, problematiche legate al fenomeno delle *shadow flickering* di cui si dovrà tener conto per le nuove iniziative.

### **VIII. CON RIFERIMENTO ALLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO DI OMBREGGIATURA.**

Si rileva che la quasi totalità delle pale dell'impianto che insisterà sull'area di intervento produce **delle ombre su alcune attività agricole preesistenti sull'area perimetrata della porzione di territorio interessato.**

Impattando, in questo modo, sull'efficienza di strutture produttive che, comunque, creano reddito, inficiandone la produttività e, quindi, con un immancabile decremento sul rapporto costi/benefici. Ne deriva, da questa situazione, che l'occupazione del suolo non si esaurisce esclusivamente con la mera occupazione geometrica dell'aerogeneratore.

## 6.8. Risposta

In merito a ciò si riporta che sono stati analizzati tutti i fabbricati presenti nel raggio di 1 Km con particolare attenzione agli edifici catastalmente individuati come abitazioni. La verifica ha messo in evidenza che, all'interno della

perimetrazione esaminata così come nelle immediate vicinanze, le forme di edificazione sono unicamente rappresentate da fabbricati isolati sparsi nel territorio, di questi quelli adibiti a civile abitazione sono tutti ad una distanza superiore di 480 m dal singolo aerogeneratore come rappresentato negli elaborati: "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-006-Rev.0 Verifica dei fabbricati nell'area di studio" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-009-Rev.0 Planimetria verifica della distanza fabbricati".

Per i fabbricati adibiti a civile abitazione presenti all'interno dell'area di inserimento del parco eolico sono state effettuate la valutazione acustica e lo studio dell'ombra, consultabili nei elaborati specialistici da cui si evince che, anche se non c'è una normativa che indica un limite di ore/giorno di ombra, ma ci sono riferimenti da best practice che indicano un benchmark di ore massimo al giorno, l'effetto flickering (ombra intermittente) è modesto per gli immobili presenti nell'area di progetto, infatti la massima durata dell'ombra all'anno è di circa 185 ore/anno con un ombreggiamento giornaliero massimo di 1,26 ore/giorno e sempre dai tabulati risulta che l'ombreggiamento sui recettori è in media inferiore ad 1 ora/giorno. Si precisa che i risultati di ombreggiamento sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione, orientamento delle finestre sempre in direzione delle turbine ("modalità serra"), dimensione tipica finestra 2.0x2.0 m, in tutte le esposizioni, altezza della finestra da terra 1.0m.

Per quanto riguarda la verifica acustica, la simulazione dei livelli di immissione ai ricettori è stata effettuata per la classe di vento che rappresenta il cut-in dell'aerogeneratore, fino alla velocità del vento dalla quale si genera la massima potenza acustica di 105.5 db(A) prodotta dagli aerogeneratori, velocità vento ad altezza hub (119 metri) pari a 15.0 m/s. Nella relazione specialistica allegata al progetto sono riportate le tabella relative alla potenza sonora generata dall'aerogeneratore in funzione della velocità del vento, da cui si può evincere che sono rispettati i limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q. 447/95, D.P.C.M. 1 Marzo 1991, art. 6 comma 1 e che il criterio differenziale per i ricettori analizzati, laddove applicabile, sarà rispettato. Si può concludere, quindi, che l'immissione di rumore nell'ambiente esterno provocato dall'impianto eolico in progetto, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 6.9. Osservazione presentata

### **IX. CON RIFERIMENTO ALL'ANALISI COSTI BENEFICI DELLE ATTIVITÀ IN ESSERE.**

Le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona sono indirizzate ad attività piuttosto remunerative quali quelle legate all'agricoltura di pregio e alla salvaguardia della biodiversità e dell'accoglienza di qualità, che ha fatto della Sicilia un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo.

Si pensi, a tal fine, **all'Uva Italia che ha auto il riconoscimento dell'IGP.**

Con l'intervento esame, dunque, parte dei benefici calcolati potrebbero subire delle detrazioni dovute alle interferenze sulle realtà esistenti che verrebbero compromesse dai campi elettromagnetici e degli ombreggiamenti delle pale.

## 6.9. Risposta

In merito a ciò si fa riferimento a quanto esposto nei punti precedenti, relativi ai campi magnetici e all'ombreggiatura; infatti in entrambi i casi i valori ottenuti dalle analisi rispettano la normativa vigente, come riportato negli elaborati "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-009-Rev.0 Studio evoluzione ombra (shadow flickering)".

È opportuno specificare che i campi elettromagnetici non vanno a generare una minore produzione agricola; inoltre per l'ombreggiatura i risultati di ombreggiamento ottenuti sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione.

Dunque si ritiene che il progetto in esame non vada a modificare le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona, che garantisca la salvaguardia della biodiversità e che dunque le detrazioni a cui si fa riferimento possono considerarsi per nulla significative.

## 6.10. Osservazione presentata

### **X. CON RIFERIMENTO AL DETURPAMENTO DELL'AREA.**

La rete stradale di servizio all'impianto, i cavidotti, le ampie superfici di montaggio e stoccaggio, le fondazioni delle torri, prevedono ampi sbancamenti che **deturperanno in maniera irreversibile l'habitat fisico dell'area in esame**. Perenni saranno le modificazioni attuate dalle strade e dai plinti di fondazione degli aerogeneratori. Ed invero, le fondazioni sono state dimensionate su platea di forma circolare su pali, di diametro 28, la forma della platea è stata scelta in funzione del numero di pali che dovrà contenere. Al plinto sono attestati n. 20 pali del diametro  $\phi$  150 cm e della lunghezza di 30 m.

## 6.10. Risposta

In merito a ciò l'elemento più rilevante ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica di un parco eolico è costituito, per ovvi motivi dimensionali, dall'inserimento delle turbine nel territorio, ma anche dalla realizzazione delle strade che collegano le turbine e gli apparati di consegna dell'energia prodotta, compresi gli elettrodotti di connessione alla rete, concorrono a determinare un impatto sul territorio che deve essere mitigato con opportune scelte progettuali.

L'area di progetto è servita da una buona rete viaria esistente, per cui le scelte progettuali si sono prefissate l'obiettivo di utilizzare tale viabilità al fine di ridurre al minimo la realizzazione di nuove piste di accesso. Sparsi sul territorio, sono presenti principalmente fabbricati produttivi (aziende agricole) e ex fabbricati di tipo abitativo abbandonati, ridotti a ruderi.

In alcuni casi tali fabbricati sono adibiti a deposito agricolo e solo raramente utilizzati come abitazioni, e comunque tutti posti ad oltre 480 metri dalle singole pale eoliche. La lettura dei luoghi ha necessitato di studi che mettano in

evidenza sia la sfera naturale, sia quella antropica del paesaggio, le cui interrelazioni determinano le caratteristiche del sito. In fase di esercizio dell'impianto di progetto naturalmente l'impatto sul paesaggio è dato dalla presenza fisica degli aerogeneratori, che però risultano realmente percettibili all'occhio umano solo fino ad una distanza di 6-7 km, distanza oltre la quale la loro visibilità viene assorbita dal contesto paesaggistico. Al fine di minimizzare l'impatto visivo delle varie strutture di progetto e contribuire, per quanto possibile, alla loro integrazione paesaggistica si adotteranno le seguenti soluzioni:

rivestimento degli aerogeneratori con vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari;

rinuncia a qualsiasi tipo di recinzione per rendere più "amichevole" la presenza dell'impianto e, soprattutto, per permettere la continuazione delle attività esistenti ante operam (coltivazione, pastorizia, ecc.);

utilizzo esclusivo di materiali drenanti naturali per la realizzazione della viabilità;

- interrimento di tutti i cavi a servizio dell'impianto.

Inoltre le scelte progettuali assunte per l'ubicazione dei singoli aerogeneratori, si sono basate sul principio di ridurre al minimo "l'effetto selva".

A tale scopo sono stati elaborati 31 fotoinserimenti per 14 punti di scatto, scelti in corrispondenza di elementi sensibili, al fine di analizzare tutti gli scenari possibili che possono creare impatto visivo nel paesaggio. Per un maggior dettaglio si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-007-Rev.0 Studio impatti cumulative e visibilità-Fotoinserimenti" e "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-004-Rev.0 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG".

## 6.11. Osservazione presentata

### **XI. CLASSIFICAZIONE DELLE AEREE E DEI PAESAGGI LOCALI IN CUI DEVE ESSERE REALIZZATA L'OPERA .**

Nel **paesaggio locale 33 “Vigneti di Canicattì”** i cui Obiettivi di qualità paesaggistica sono indirizzati: “ *Conservazione e recupero dei valori paesaggistici , ambientali, morfologici e percettivi delle pianure e delle colline; fruizione visiva degli scenari e dei panorami,- promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico; riqualificazione ambientale – paesaggistica dell’insediamento collinare; conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche); recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico culturale; mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico – limitazione degli impianti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture , di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesaggistico anche a distanza ...*” e “**Paesaggio agrario**” i cui obiettivi sono indirizzati al: “*Mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle are naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell’impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle*

*aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico; Le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e di importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente Beni isolati".*

**Paesaggio agrario collinare** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale".*

I paesaggi italiani, proprio per la loro straordinaria varietà, armonia, ricchezza sia sotto il profilo ecologico sia storico-culturale, non hanno forse eguali nel mondo. Basti pensare a quanta parte del nostro eccezionale patrimonio artistico, architettonico e letterario, si sia ispirata direttamente o indirettamente ai paesaggi italiani.

**Non è un caso che l'unico aspetto ambientale contemplato espressamente nella Costituzione è rappresentato proprio dal paesaggio (art. 9, comma 2: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione).**

~~Purtroppo una grossa fetta del patrimonio paesaggistico del nostro paese è andata perduta, soprattutto attraverso la cementificazione massiccia, l'industrializzazione delle valli e delle pianure, l'espansione caotica e disordinata delle città, la proliferazione di strade, di seconde case, di linee elettriche.~~



## 6.11. Risposta

In merito a ciò il territorio oggetto dell'intervento si colloca all'interno dei Paesaggi Locali PL 33 "Vigneti di Canicattì" e PL 26 "Colline di Grotte e Racalmuto". Si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-001-Rev.0 Inquadramento su PTPR" per le sovrapposizioni con le cartografie del piano.

Relativamente ai Regimi Normativi, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con aree tutelate; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro sviluppo alcune aree tutelate di livello 1 e 2, relative a:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua: tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica T.O.C.
- zone di interesse archeologico: il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate.

L'art. 20 delle Norme di Piano definiscono:

«Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

«Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.

Relativamente ai Beni Paesaggistici, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con i beni paesaggistici; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso alcuni beni, nello specifico:

- interferenza con 3 affluenti del fiume Platani, con un affluente del Fiume Naro e con due affluenti del Fiume Drago (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. c).

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m. dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal

testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre vengono considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.

L'art. 11 delle Norme di Piano definiscono:

«Relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua – non è consentito realizzare opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica.

su tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio.»

Tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.).

- interferenza con alcune aree di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. m) e con alcuni vincoli archeologici (D.Lgs. 42/2004, art. 10):

Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico ambientale. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi.

Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate. Ad ogni modo, poiché i lavori comportano scavi, saranno eseguiti sotto il diretto controllo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, così come previsto dall'art. 15 delle Norme di Piano.

- interferenza con due aree boscate (D.Lgs. 42/2004, art. 142, co.1, let. g):

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio.

L'art. 12 delle Norme di Piano definiscono:

«Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate e garantendo la conservazione dello stato culturale.

L'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con gli elementi ascritti al Sistema antropico - Sottosistema insediativo; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso i seguenti elementi:

- la viabilità panoramica della SS 122;
- le regie trazzere in sei punti;
- il margine esterno di tre vincoli archeologici e aree di interesse archeologico.

Nell'area vasta dell'impianto, anche se non interferenti con le opere in progetto, si segnalano alcune viabilità panoramiche (della SP 23, della SP D17, della SV\_CL\_AG) e alcuni percorsi storici (regie trazzere). Non si segnalano punti panoramici nel raggio di 5 km dalle aree di installazione degli aerogeneratori.

L'art. 18 del Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. Il Piano valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità.

L'art. 19 del Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio.

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici.

Ad ogni modo si precisa che il passaggio del cavidotto avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la visibilità dei luoghi panoramici né con le altre componenti del paesaggio.

Inoltre, sarà valutata la visibilità degli aerogeneratori da tali punti panoramici.

Il progetto si trova ad una distanza minima di 450 m dai beni isolati più prossimi (afferenti alla categoria D4 Mulini); tutti gli altri beni isolati si trovano a distanze ancora maggiori:

- B2 Cappelle, Chiese (ad oltre 4 km dall'aerogeneratore più vicino)

- C1 Ville e Casine (ad oltre 2,4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- D1 Insediamenti rurali (ad oltre 980 m dall'aerogeneratore più vicino)
- D8 Cave, miniere, solfare (ad oltre 2,5 km dall'aerogeneratore più vicino)

L'art. 11 delle Norme di Piano definisce:

«La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema abiotico, il paesaggio dell'area in cui ricade l'impianto in oggetto è caratterizzato da pianure prevalentemente alluvionali alternate sporadicamente da altopiani, si rinvennero pertanto numerose cime, doline e sorgenti, oltre che alcuni crinali e sporadiche faglie.

Ad ogni modo si precisa che nessun elemento di progetto interferisce con gli elementi ascritti al Sottosistema abiotico.

L'art. 12 delle Norme di Piano definisce:

«Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i. (modificato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34), cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema biotico, l'impianto in progetto non interferisce con la vegetazione esistente, si segnala solo un breve tratto del cavidotto AT di connessione che interseca due piccole aree boscate, ma di fatto, lo scavo avverrà lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la vegetazione presente.

L'art. 14 delle Norme di Piano definisce:

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

[...] Il paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

L'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale [...].»

Relativamente al Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale, l'area di impianto intesa come superficie occupata dagli aerogeneratori, dalle piazzole e dalla sottostazione, ricade nel paesaggio di colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi, mentre i cavidotti ricadono anche sporadicamente su vigneti, oliveti, frutteti, garighe e macchie mesomediterranee calcicole.

A tal proposito si precisa che la realizzazione dell'impianto non è incompatibile con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio e per la tutela del territorio e del suolo, atteso che l'installazione di un polo eolico definisce delle localizzazioni puntuali, consente l'esercizio delle normali attività agricole e non influisce su eventuali risorse idriche sotterranee.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si può concludere che per il progetto di realizzazione dell'impianto eolico oggetto di studio non vi è incompatibilità con le previsioni del piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Pertanto si ritiene di poter richiedere autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice 42/2004.

## 6.12. Osservazione presentata

### **XII. CONFLITTO CON GLI INDIRIZZI GENERALI DEI PAESAGGI LOCALI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.**

Infine, il tipo di intervento previsto risulta **in conflitto con gli indirizzi generali dei paesaggi locali interessati alla realizzazione del progetto** che prevedono il *“recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere ed alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche. In queste aeree non è consentito: attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione della acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; realizzare cave; realizzare impianti eolici, la fruizione visiva degli scenari e dei panorami” e altresì con i livelli di tutela previsti dalle norme di attuazione con il Piano Paesaggistico e con la Legge 29 giugno 1939, n. 1497”.*

## 6.12. Risposta

La legge 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali, a cui il regolamento si riferisce, è stata abrogata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, a sua volta abrogata dal decreto legislativo n.42 del 2004.

Si precisa come nella progettazione tutte le indicazioni del Piano Paesaggistico e del decreto legislativo n. 42 del 2004 siano state rispettate e che il parco eolico di progetto non rientra negli interventi in aree sottoposte a tutela. Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

## 7. Osservazione n°6 – Falzone – Fazio Iorio

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni dello Studio Legale pervenute al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Prot. 0054718 del 06/04/2023.

## 7.1. Osservazione presentata

I fondi di proprietà dei miei clienti, ricadono in **zona E, zona agricola**.

Con riferimento a detto fondo, in cui insiste una attività agricola (seminativo), **il progetto in esame prevede il passaggio dell'elettrodotto**.

Peraltro, le dimensioni dell'impianto eolico, integrano il requisito della prossimità (*vicinitas*) dell'opera ai fondi in questione che, conseguentemente, possono anche essere raggiunti dal rumore delle pale, ove il vento spiri in tale direzione.

L'interesse fatto valere quindi dal proprietario non configura solo un "interesse diffuso" alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un **interesse personale attuale e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso immobiliare, considerata la negativa incidenza che un impianto eolico comporta sul valore commerciale di beni immobili e di aziende agricole inserite in un contesto paesaggistico di pregio, quale quello in esame**.

## 7.1. Risposta

In merito a ciò si precisa che il suddetto fondo, identificato al Catasto terreni al Foglio 23 part.65-472 del Comune di Canicattì, catastalmente risultano entrambi essere destinati a seminativi, come meglio evidenziato nella figura sottostante.

	Foglio	Particella	Sub	Qualità
<input checked="" type="radio"/>	23	65		SEMINATIVO
	Foglio	Particella	Sub	Qualità
<input checked="" type="radio"/>	23	472		SEMINATIVO

Con riferimento al fondo in esame, il progetto per la realizzazione del parco eolico prevede il passaggio dell'elettrodotto e quindi sarà una servitù; non ci sarà un esproprio dell'intera particella e lo stato dei luoghi sarà ripristinato.

## 7.2. Osservazione presentata

### **I. SULLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PREVISTE NEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO.**

**L'indennità calcolata da Akra Wind Srl appare, invero, assolutamente inadeguata e non conforme all'art. 1 Prot. 1 della C.E.D.U., che così recita testualmente:**

*“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.*

Il detto art. 1 del Protocollo n. 1 della invocata convenzione contiene tre distinti principi:

- la prima regola, contenuta nella prima frase del primo comma, e' di natura generale ed enuncia il principio di pacifico godimento della proprietà;
- la seconda regola garantisce dalla privazione del possesso e la rende soggetta a certe a certe condizioni;
- la terza regola, contenuta nel secondo comma, riconosce che gli stati contraenti hanno il compito, tra le altre cose, di controllare l'uso della proprietà per la soddisfazione dell'interesse generale.

## 7.2. Risposta

Le indennità di espropriazione previste nel piano particellare sono state calcolate secondo la normativa e incrementate come già indicato nell'elaborato IT-VesAKR-BFP-CW-TR-003- Piano Particellare di Esproprio.

## 7.3. Osservazione presentata

### **II. SULLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL MITE.**

**Con riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera rilasciata dal MITE si rileva che la stessa non ha tenuto conto di un importante aspetto afferente il passaggio e l'intersecazione della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM.**

**Il progetto, invero, prevede interferenze con il metanodotto SNAM e le relative fasce di rispetto (obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere in una fascia variabile dal metanodotto ad alta pressione ed a lasciare la fascia asservita a terreno agrario) che devono essere attentamente valutate per il rispetto delle misure di sicurezza del metanodotto.**

**Tale circostanza, risulta essere di peculiare importanza poiché rende l'intervento non realizzabile perché contrario a norme tecniche di precauzione che rendono necessaria una distanza minima di almeno 30/50 metri dalle reti ed accumuli Gas.**



### 7.3. Risposta

In merito alle intersezioni della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM, si precisa che tali attraversamenti avverranno mediante tecnica TOC. La tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC) consiste essenzialmente nella realizzazione di un cavidotto sotterraneo mediante una trivellazione eseguita da una apposita macchina, che permette di controllare l'andamento plano-altimetrico per mezzo di un radio-controllo.

Questa tecnica garantisce la tutela del paesaggio idraulico, azzera il disturbo naturalistico delle aree attraversate, e risolve tutte le eventuali intersezioni con altre opere sotterranee, secondo quanto dettagliatamente descritto negli studi di VIA nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CW-DW-007- Particolari interferenze sottoservizi".

Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

### 7.4. Osservazione presentata

#### **III. - SULLA VIOLAZIONE DELLE NTA E DELLA PIANIFICAZIONE DI PRG .**

Dall'esame del progetto presentato dal "Parco Eolico Akra Wind srl" al Comune di Canicattì si nota qualche **interferenza tra la posa in opera dei cavidotti ad alta tensione** provenienti dagli aerogeneratori n.ri 01-02- e 03 (la cui sezione indicata per ciascun cavo è di 600 mq.) e le **opere di urbanizzazioni stradali** che sono previste in progetto di PdL, già tecnicamente approvato.

Da una relazione più dettagliata, non allegata alla presente, sinteticamente si evincono che :  
la proposta della Akra Wind srl non prevede la redazione di un piano di lottizzazione in contrasto con le NTA (area non inferiore di 30.000 mq), poiché interno ad una zona omogenea D1;

**non si è certi se la zona sia ventosa o meno** poiché non è stato effettuato uno studio preliminare reale dei venti;

**il progetto è stato redatto in contrasto con quanto affermato dai Geologi** : previsione di fondazioni indiretti su pali per le torri di acciaio alte 120 ml. (nel computo metrico e nei disegni non si evincono l'esistenza dei pali).

### 7.4. Risposta

In merito alle interferenze si parla del cavidotto interno proveniente dalle WTG01, WTGs.

Questa sarà una servitù di elettrodotto per cui non sarà previsto nessun cambio di destinazione d'uso.

Per quanto riguarda la piazzola di montaggio che rientra nelle particelle, questa sarà temporanea in quanto si predilige il passaggio del cavidotto sulla viabilità e pertanto verrà ripristinato lo stato dei luoghi.

Relativamente al punto in cui si richiede uno studio preliminare dei venti, è possibile reperire queste informazioni dall'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-013-Rev.0 – Valutazione risorsa eolica e analisi di producibilità" in cui si esplicitano i dati di vento raccolti dalla stazione anemometrica denominata "Riferimento 1" avente quota simile a

quella relativa all'altitudine media del sito di interesse; tramite dei modelli matematici di calcolo si proietta su intere aree geografiche la ventosità scaturita da rilevazioni effettuate anche in punti differenti.

Per la scelta delle fondazioni in C. A., viste le risultanze degli studi e indagini eseguite, nelle remore dell'elaborato Relazione Geotecnica doc. "IT-VesAKR-BFP-GEO-TR-002-Rev.0" e considerato il carico localizzato a cui saranno sottoposti i litotipi, è prevista la realizzazione fondazioni del Tipo "INDIRETTE" su pali (da relazione geologica).

Questi elementi sono inglobati nella lavorazione "FONDAZIONI AEROGENERATORI" nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-006-Rev.0 Computo Metrico".

## 7.5. Osservazione presentata

### IV. CON RIFERIMENTO AI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE COMPONENTI DELL'IMPIANTO.

*A tal proposito, la controparte ritiene che "Per tutto ciò che attiene la valutazione dei campi magnetici ed elettrici all'interno delle torri, essendo l'accesso ammesso esclusivamente a personale lavoratore autorizzato, non trova applicazione il DPCM 8 luglio 2003. Essendo le zone direttamente confinanti con l'impianto non adibite né ad una permanenza giornaliera non inferiore alle 4 ore né a zone gioco per l'infanzia/abitazioni scuole, vanno verificati esclusivamente i limiti di esposizione. Non trovano applicazione, per le stesse motivazioni, gli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003".*

Deve a tal uopo, evidenziarsi, che contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto da Akra Wind srl **nella quasi totalità della aree oggetto dell'impianto eolico insistono attività agricole, commerciali e abitazioni di residenti, nelle quali la presenza giornaliera di persone risulta notevolmente elevata e, in ogni caso, ben superiore alle 4 ore indicate.** Conseguentemente, tale aspetto va rivalutato alla luce delle superiori considerazioni.

## 7.5. Risposta

In merito ai campi elettromagnetici generati dalle componenti dell'impianto si precisa che, così come riportato nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico", la determinazione delle fasce di rispetto è stata effettuata in accordo al D.M. del 29/05/2008 riportando per ogni opera elettrica la Distanza di Prima Approssimazione (DPA).

Dalle analisi e considerazioni fatte si può desumere quanto segue:

- I valori di campo elettrico si possono considerare inferiori ai valori imposti dalla norma (<5000 V/m) in quanto le aree con valori superiori ricadono all'interno delle recinzioni della sottostazione elettrica e dei locali quadri e subiscono un'attenuazione per effetto della presenza di elementi posti fra la sorgente e il punto irradiato; Per i cavidotti in media tensione la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse del cavidotto;

- Per la sottostazione elettrica 150/30 kV le fasce di rispetto ricadono nei confini della suddetta area di pertinenza rendendo superflua la valutazione secondo il Decreto 29/05/2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra la sottostazione utente e il condominio di condivisione (Caso S1 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse della linea.
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra il condominio di condivisione la stazione Terna 220/150 kV denominata "Favara" (Caso S2 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 3$  m rispetto all'asse della linea.

All'interno delle aree summenzionate delimitate dalle DPA non risultano recettori sensibili ovvero aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere.

Si può quindi concludere che la realizzazione delle opere elettriche relative alla realizzazione di un impianto eolico con potenza complessiva pari a 64,8 MW, sito nel Comune di Canicattì e delle opere connesse site nel comune di Favara, rispettano la normativa vigente.

## 7.6. Osservazione presentata

### V. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO ACUSTICO.

Notevole sarà il rumore generato dal movimento delle eliche che, per i modelli previsti di ultima generazione, presentano diametro del rotore pari 162 m, altezza mozzo pari a 119 m, altezza massima al tip (punta della pala) pari a 200 m, diametro delle pale di 169 MT. Giusto per avere contezza dell'ingombro fisico, si pensi ad un palazzo di circa 30 piani.

## 7.6. Risposta

In merito a ciò si riporta che il Comune di Canicattì non ha adottato un piano di zonizzazione acustica del territorio, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q.447/95, D.P.C.M 1 Marzo 1991, art.6 comma 1, per l'impianto eolico oggetto di studio vengono applicati i limiti di seguito riportati:

Classificazione	Limite diurno Leq dB(A)	Limite notturno Leq dB(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60

Come si può osservare dai valori riportati nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-011-Rev.0 Valutazione impatto acustico previsionale cantiere", si evince che vi è il rispetto dei limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto; e che il criterio differenziale per i recettori analizzati sarà rispettato.

Dunque l'immissione di rumore nell'ambiente esterno, provocato dagli impianti, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 7.7. Osservazione presentata

### **VI. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO VISIVO AEROGENERATORI - CREAZIONE DELL'EFFETTO DI "SHADOW FLICKERING".**

Si legge nel progetto: *"Al fine di mitigare l'impatto visivo degli aerogeneratori, si utilizzeranno torri di acciaio di tipo tubolare, con impiego di vernici antiriflettenti di color grigio chiaro"*.

Lo "shadow flicker" (sfarfallio dell'ombra) è l'espressione comunemente impiegata per descrivere l'effetto stroboscopico delle ombre proiettate dalle pale rotanti degli aerogeneratori eolici su un punto di interesse, allorquando il sole si trova alle loro spalle.

Il fenomeno si traduce in una variazione alternata di intensità luminosa che, a lungo andare, può provocare fastidio agli occupanti delle abitazioni le cui finestre risultano esposte al fenomeno stesso.

Si ribadisce, che nelle aree oggetto del progetto eolico ricadono in gran parte aziende agricole, commerciali e abitazioni per le quali tale effetto può, nel lungo periodo, provocare fastidio ai soggetti che lavorano nei suddetti terreni e abitazioni.

In considerazione a quanto argomentato risulta evidente che le aree interessate dalla protezione per fenomeni rumore e perturbazione non potranno essere adeguatamente utilizzate ai fini agricoli e commerciali, attività ricettive e agriturismo che subiranno, tra le altre, problematiche legate al fenomeno delle *shadow flickering* di cui si dovrà tener conto per le nuove iniziative.

### **VII. CON RIFERIMENTO ALLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO DI OMBREGGIATURA.**

Si rileva che la quasi totalità delle pale dell'impianto che insisterà sull'area di intervento produce delle ombre su alcune attività agricole preesistenti sull'area perimetrata della porzione di territorio interessato. Impattando, in questo modo, sull'efficienza di strutture produttive che, comunque, creano reddito, inficiandone la produttività e, quindi, con un immancabile decremento sul rapporto costi/benefici. Ne deriva, da questa situazione, che l'occupazione del suolo non si esaurisce con la mera occupazione geometrica dell'aerogeneratore.

## 7.7. Risposta

In merito a ciò si riporta che sono stati analizzati tutti i fabbricati presenti nel raggio di 1 Km con particolare attenzione agli edifici catastalmente individuati come abitazioni. La verifica ha messo in evidenza che, all'interno della perimetrazione esaminata così come nelle immediate vicinanze, le forme di edificazione sono unicamente rappresentate da fabbricati isolati sparsi nel territorio, di questi quelli adibiti a civile abitazione sono tutti ad una distanza superiore di 480 m dal singolo aerogeneratore come rappresentato negli elaborati: "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-006-Rev.0 Verifica dei fabbricati nell'area di studio" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-009-Rev.0 Planimetria verifica della distanza fabbricati".

Per i fabbricati adibiti a civile abitazione presenti all'interno dell'area di inserimento del parco eolico sono state effettuate la valutazione acustica e lo studio dell'ombra, consultabili nei elaborati specialistici da cui si evince che, anche se non c'è una normativa che indica un limite di ore/giorno di ombra, ma ci sono riferimenti da best practice che indicano un benchmark di ore massimo al giorno, l'effetto flickering (ombra intermittente) è modesto per gli immobili presenti nell'area di progetto, infatti la massima durata dell'ombra all'anno è di circa 185 ore/anno con un ombreggiamento giornaliero massimo di 1,26 ore/giorno e sempre dai tabulati risulta che l'ombreggiamento sui recettori è in media inferiore ad 1 ora/giorno. Si precisa che i risultati di ombreggiamento sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione, orientamento delle finestre sempre in direzione delle turbine ("modalità serra"), dimensione tipica finestra 2.0x2.0 m, in tutte le esposizioni, altezza della finestra da terra 1.0m.

Per quanto riguarda la verifica acustica, la simulazione dei livelli di immissione ai ricettori è stata effettuata per la classe di vento che rappresenta il cut-in dell'aerogeneratore, fino alla velocità del vento dalla quale si genera la massima potenza acustica di 105.5 db(A) prodotta dagli aerogeneratori, velocità vento ad altezza hub (119 metri) pari a 15.0 m/s. Nella relazione specialistica allegata al progetto sono riportate le tabella relative alla potenza sonora generata dall'aerogeneratore in funzione della velocità del vento, da cui si può evincere che sono rispettati i limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q. 447/95, D.P.C.M. 1 Marzo 1991, art. 6 comma 1 e che il criterio differenziale per i ricettori analizzati, laddove applicabile, sarà rispettato. Si può concludere, quindi, che l'immissione di rumore nell'ambiente esterno provocato dall'impianto eolico in progetto, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 7.8. Osservazione presentata

### **VIII. CON RIFERIMENTO ALL'ANALISI COSTI BENEFICI DELLE ATTIVITÀ IN ESSERE.**

Le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona sono indirizzate ad attività piuttosto remunerative quali quelle legate all'agricoltura di pregio e della salvaguardia della biodiversità e dell'accoglienza di qualità che ha fatto della Sicilia un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Si pensi, a tal fine, **all'Uva Italia che ha auto il riconoscimento dell'IGP.**

Con l'intervento esame, dunque, parte dei benefici calcolati potrebbero subire delle detrazioni dovute alle interferenze sulle realtà esistenti che verrebbero compromesse dai campi elettromagnetici e degli ombreggiamenti delle pale.

## 7.8. Risposta

In merito a ciò si fa riferimento a quanto esposto nei punti precedenti, relativi ai campi magnetici e all'ombreggiatura; infatti in entrambi i casi i valori ottenuti dalle analisi rispettano la normativa vigente, come riportato negli elaborati "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-009-Rev.0 Studio evoluzione ombra (shadow flickering)".

È opportuno specificare che i campi elettromagnetici non vanno a generare una minore produzione agricola; inoltre per l'ombreggiatura i risultati di ombreggiamento ottenuti sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione.

Dunque si ritiene che il progetto in esame non vada a modificare le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona, che garantisca la salvaguardia della biodiversità e che dunque le detrazioni a cui si fa riferimento possono considerarsi per nulla significative.

## 7.9. Osservazione presentata

### **IX. CON RIFERIMENTO AL DETURPAMENTO DELL'AREA.**

La rete stradale di servizio all'impianto, i cavidotti, le ampie superfici di montaggio e stoccaggio, le fondazioni delle torri, prevedono ampi sbancamenti che **deturperanno in maniera irreversibile l'habitat fisico dell'area in esame.**

Perenni saranno le modificazioni attuate dalle strade e dai plinti di fondazione degli aerogeneratori. Ed invero, le fondazioni sono state dimensionate su platea di forma circolare su pali, di diametro 28, la forma della platea è stata scelta in funzione del numero di pali che dovrà contenere. Al plinto sono attestati n. 20 pali del diametro  $\phi$  150 cm e della lunghezza di 30 m.

## 7.9. Risposta

In merito a ciò l'elemento più rilevante ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica di un parco eolico è costituito, per ovvi motivi dimensionali, dall'inserimento delle turbine nel territorio, ma anche dalla realizzazione delle strade che collegano le turbine e gli apparati di consegna dell'energia prodotta, compresi gli elettrodotti di connessione alla rete, concorrono a determinare un impatto sul territorio che deve essere mitigato con opportune scelte progettuali.

L'area di progetto è servita da una buona rete viaria esistente, per cui le scelte progettuali si sono prefissate l'obiettivo di utilizzare tale viabilità al fine di ridurre al minimo la realizzazione di nuove piste di accesso. Sparsi sul territorio, sono presenti principalmente fabbricati produttivi (aziende agricole) e ex fabbricati di tipo abitativo abbandonati, ridotti a ruderi.

In alcuni casi tali fabbricati sono adibiti a deposito agricolo e solo raramente utilizzati come abitazioni, e comunque tutti posti ad oltre 480 metri dalle singole pale eoliche. La lettura dei luoghi ha necessitato di studi che mettano in evidenza sia la sfera naturale, sia quella antropica del paesaggio, le cui interrelazioni determinano le caratteristiche del sito. In fase di esercizio dell'impianto di progetto naturalmente l'impatto sul paesaggio è dato dalla presenza fisica degli aerogeneratori, che però risultano realmente percettibili all'occhio umano solo fino ad una distanza di 6-7 km, distanza oltre la quale la loro visibilità viene assorbita dal contesto paesaggistico. Al fine di minimizzare l'impatto visivo delle varie strutture di progetto e contribuire, per quanto possibile, alla loro integrazione paesaggistica si adotteranno le seguenti soluzioni:

- rivestimento degli aerogeneratori con vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari;
- rinuncia a qualsiasi tipo di recinzione per rendere più "amichevole" la presenza dell'impianto e, soprattutto, per permettere la continuazione delle attività esistenti ante operam (coltivazione, pastorizia, ecc.);
- utilizzo esclusivo di materiali drenanti naturali per la realizzazione della viabilità;
- interrimento di tutti i cavi a servizio dell'impianto.

Inoltre le scelte progettuali assunte per l'ubicazione dei singoli aerogeneratori, si sono basate sul principio di ridurre al minimo "l'effetto selva".

A tale scopo sono stati elaborati 31 fotoinserimenti per 14 punti di scatto, scelti in corrispondenza di elementi sensibili, al fine di analizzare tutti gli scenari possibili che possono creare impatto visivo nel paesaggio. Per un maggior dettaglio si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-007-Rev.0 Studio impatti cumulative e visibilità-Fotoinserimenti" e "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-004-Rev.0 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG".

## 7.10. Osservazione presentata

### **X. CLASSIFICAZIONE DELLE AEREE E DEI PAESAGGI LOCALI IN CUI DEVE ESSERE REALIZZATA L'OPERA .**

Nel **paesaggio locale 33 "Vigneti di Canicattì"** i cui Obiettivi di qualità paesaggistica sono indirizzati: *"Conservazione e recupero dei valori paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi delle pianure e delle colline; fruizione visiva degli scenari e dei panorami, - promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico; riqualificazione ambientale – paesaggistica dell'insediamento collinare; conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche); recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico culturale; mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico – limitazione degli impianti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesaggistico anche a distanza ..."* e **"Paesaggio agrario"** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione*

*dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e di importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente Beni isolati".*

**Paesaggio agrario collinare** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale".*

I paesaggi italiani, proprio per la loro straordinaria varietà, armonia, ricchezza sia sotto il profilo ecologico sia storico-culturale, non hanno forse eguali nel mondo. Basti pensare a quanta parte del nostro eccezionale patrimonio artistico, architettonico e letterario, si sia ispirata direttamente o indirettamente ai paesaggi italiani.

**Non è un caso che l'unico aspetto ambientale contemplato espressamente nella Costituzione è rappresentato proprio dal paesaggio (art. 9, comma 2: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione).**

Purtroppo una grossa fetta del patrimonio paesaggistico del nostro paese è andata perduta, soprattutto attraverso la cementificazione massiccia, l'industrializzazione delle valli e delle pianure, l'espansione caotica e disordinata delle città, la proliferazione di strade, di seconde case, **di linee elettriche.**

## 7.10. Risposta

In merito a ciò il territorio oggetto dell'intervento si colloca all'interno dei Paesaggi Locali PL 33 "Vigneti di Canicattì" e PL 26 "Colline di Grotte e Racalmuto". Si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-001-Rev.0 Inquadramento su PTPR" per le sovrapposizioni con le cartografie del piano.



Relativamente ai Regimi Normativi, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con aree tutelate; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro sviluppo alcune aree tutelate di livello 1 e 2, relative a:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua: tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica T.O.C.
- zone di interesse archeologico: il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate.

L'art. 20 delle Norme di Piano definiscono:

«Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice. Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

«Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.

Relativamente ai Beni Paesaggistici, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con i beni paesaggistici; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso alcuni beni, nello specifico:

- interferenza con 3 affluenti del fiume Platani, con un affluente del Fiume Naro e con due affluenti del Fiume Drago (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. c).

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m. dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre vengono considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.

L'art. 11 delle Norme di Piano definiscono:

«Relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua – non è consentito realizzare opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica.

su tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio.»

Tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.).

- interferenza con alcune aree di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. m) e con alcuni vincoli archeologici (D.Lgs. 42/2004, art. 10):

Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico ambientale. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi.

Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate. Ad ogni modo, poiché i lavori comportano scavi, saranno eseguiti sotto il diretto controllo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, così come previsto dall'art. 15 delle Norme di Piano.

- interferenza con due aree boscate (D.Lgs. 42/2004, art. 142, co.1, let. g):

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio.

L'art. 12 delle Norme di Piano definiscono:

«Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate e garantendo la conservazione dello stato culturale.

L'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con gli elementi ascritti al Sistema antropico - Sottosistema insediativo; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso i seguenti elementi:

- la viabilità panoramica della SS 122;

- le regie trazzere in sei punti;
- il margine esterno di tre vincoli archeologici e aree di interesse archeologico.

Nell'area vasta dell'impianto, anche se non interferenti con le opere in progetto, si segnalano alcune viabilità panoramiche (della SP 23, della SP D17, della SV\_CL\_AG) e alcuni percorsi storici (regie trazzere). Non si segnalano punti panoramici nel raggio di 5 km dalle aree di installazione degli aerogeneratori.

L'art. 18 del Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. Il Piano valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità.

L'art. 19 del Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio.

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici.

Ad ogni modo si precisa che il passaggio del cavidotto avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la visibilità dei luoghi panoramici né con le altre componenti del paesaggio.

Inoltre, sarà valutata la visibilità degli aerogeneratori da tali punti panoramici.

I beni isolati più prossimi sono comunque situati a minimo 450 m quelli di categoria D4 Mulini, mentre nell'area vasta si rinvenivano anche beni isolati di categoria:

- B2 Cappelle, Chiese (ad oltre 4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- C1 Ville e Casine (ad oltre 2,4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- D1 Insediamenti rurali (ad oltre 980 m dall'aerogeneratore più vicino)
- D8 Cave, miniere, solfate (ad oltre 2,5 km dall'aerogeneratore più vicino)

I beni isolati costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio.

L'art. 11 delle Norme di Piano definisce:

«La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema abiotico, il paesaggio dell'area in cui ricade l'impianto in oggetto è caratterizzato da pianure prevalentemente alluvionali alternate sporadicamente da altopiani, si rinvengono pertanto numerose cime, doline e sorgenti, oltre che alcuni crinali e sporadiche faglie.

Ad ogni modo si precisa che nessun elemento di progetto interferisce con gli elementi ascritti al Sottosistema abiotico.

L'art. 12 delle Norme di Piano definisce:

«Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i. (modificato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34), cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema biotico, l'impianto in progetto non interferisce con la vegetazione esistente, si segnala solo un breve tratto del cavidotto AT di connessione che interseca due piccole aree boscate, ma di fatto, lo scavo avverrà lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la vegetazione presente.

L'art. 14 delle Norme di Piano definisce:

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e

biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

[...] Il paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

L'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale

[...]»

Relativamente al Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale, l'area di impianto intesa come superficie occupata dagli aerogeneratori, dalle piazzole e dalla sottostazione, ricade nel paesaggio di colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi, mentre i cavidotti ricadono anche sporadicamente su vigneti, oliveti, frutteti, garighe e macchie mesomediterranee calcicole.

A tal proposito si precisa che la realizzazione dell'impianto non è incompatibile con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio e per la tutela del territorio e del suolo, atteso che l'installazione di un polo eolico definisce delle localizzazioni puntuali, consente l'esercizio delle normali attività agricole e non influisce su eventuali risorse idriche sotterranee.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si può concludere che per il progetto di realizzazione dell'impianto eolico oggetto di studio non vi è incompatibilità con le previsioni del piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Pertanto si ritiene di poter richiedere autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice 42/2004.

## 7.11. Osservazione presentata

### **XI. CONFLITTO CON GLI INDIRIZZI GENERALI DEI PAESAGGI LOCALI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.**

Infine, il tipo di intervento previsto risulta **in conflitto con gli indirizzi generali dei paesaggi locali interessati alla realizzazione del progetto** che prevedono il *“recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a*

*bassa densità, di dimensioni tali da non incidere ed alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche. In queste aeree non è consentito: attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; realizzare cave; realizzare impianti eolici, la fruizione visiva degli scenari e dei panorami" e altresì con i livelli di tutela previsti dalle norme di attuazione con il Piano Paesaggistico e con la Legge 29 giugno 1939, n. 1497".*

### 7.11. Risposta

La legge 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali, a cui il regolamento si riferisce, è stata abrogata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, a sua volta abrogata dal decreto legislativo n.42 del 2004.

Si precisa come nella progettazione tutte le indicazioni del Piano Paesaggistico e del decreto legislativo n. 42 del 2004 siano state rispettate e che il parco eolico di progetto non rientra negli interventi in aree sottoposte a tutela. Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

## 8. Osservazione n°7– Giardina Diego e Gioachino

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni dello Studio Legale pervenute al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Prot. 0054715 del 06/04/2023.

### 8.1. Osservazione presentata

Con riferimento a detto fondo, in cui si precisa **insiste una attività agricola che si occupa della coltivazione di uva, il progetto prevede il passaggio dell'elettrodotto.**

Peraltro, le dimensioni dell'impianto eolico, integrano il requisito della prossimità (*vicinitas*) dell'opera ai fondi in questione che, conseguentemente, possono anche essere raggiunti dal rumore delle pale, ove il vento spiri in tale direzione.

L'interesse fatto valere quindi dal proprietario non configura solo un "interesse diffuso" alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un **interesse personale attuale e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso immobiliare, considerata la negativa incidenza che un impianto eolico comporta sul valore commerciale di beni immobili e di aziende agricole inserite in un contesto paesaggistico di pregio, quale quello in esame**

### 8.1. Risposta

In merito a ciò si precisa che il suddetto fondo, identificato al Catasto terreni al Foglio 1 part.244 del Comune di Canicattì, catastalmente risulta essere suddiviso in porzioni ed in particolare risulta essere destinato a seminativo ed uliveto, come meglio evidenziato nella figura sottostante.

Catasto: **Terreni** Comune: **CANICATTI'** Codice: **B602**  
 Foglio: **1** Particella: **244**  
 Immobili individuati: **2**

#### Elenco Immobili Porzioni

Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità	Classe	ha	are	ca
1	244		AA	SEMINATIVO	03	2	36	16
1	244		AB	ULIVETO	02		1	44

Inoltre, anche dalla consultazione dell'ortofoto risulta l'assenza di vigneti.

Si precisa che il progetto prevede il passaggio dell'elettrodotto e la realizzazione di uno slargo temporaneo e di un tratto di viabilità a servizio dell'impianto eolico di progetto.

È importante sottolineare che la posa del cavidotto verrà effettuata in scavi destinati all'alloggiamento dei cavi, pertanto sarà assicurato il ripristino dei luoghi. Per quanto attiene allo slargo previsto, esso fa parte delle cosiddette "opere temporanee" in quanto servirà ai mezzi di trasporto per raggiungere l'area in cui verrà installata la turbina eolica; dunque anche per questa area sarà assicurato il ripristino dei luoghi. L'opera che interesserà la particella in esame sarà la viabilità definitiva, la quale interesserà il fondo perimetralmente, utilizzando una strada sterrata già esistente ed attualmente utilizzata per l'accesso ai fondi.



## 8.2. Osservazione presentata

### **I. SULLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PREVISTE NEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO.**

**L'indennità calcolata da Akra Wind Srl appare, invero, assolutamente inadeguata e non conforme all'art. 1 Prot. 1 della C.E.D.U., che così recita testualmente:**

*“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.*

Il detto art. 1 del Protocollo n. 1 della invocata convenzione contiene tre distinti principi:

- la prima regola, contenuta nella prima frase del primo comma, e' di natura generale ed enuncia il principio di pacifico godimento della proprietà;
- la seconda regola garantisce dalla privazione del possesso e la rende soggetta a certe a certe condizioni;
- la terza regola, contenuta nel secondo comma, riconosce che gli stati contraenti hanno il compito, tra le altre cose, di controllare l'uso della proprietà per la soddisfazione dell'interesse generale.

## 8.2. Risposta

Le indennità di espropriazione previste nel piano particellare sono state calcolate secondo la normativa e incrementate come già indicato nell'elaborato IT-VesAKR-BFP-CW-TR-003- Piano Particellare di Esproprio.



### 8.3. Osservazione presentata

#### **II. SULLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL MITE.**

Con riferimento alla **dichiarazione di pubblica utilità dell'opera rilasciata dal MITE si rileva** che la stessa non ha tenuto conto di un importante aspetto afferente **il passaggio e l'intersecazione della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM.**

**Il progetto, invero, prevede interferenze con il metanodotto SNAM** e le relative fasce di rispetto (obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere in una fascia variabile dal metanodotto ad alta pressione ed a lasciare la fascia asservita a terreno agrario) che devono essere attentamente valutate per il rispetto delle misure di sicurezza del metanodotto.

**Tale circostanza, risulta essere di peculiare importanza poiché rende l'intervento non realizzabile perché contrario a norme tecniche di precauzione che rendono necessaria una distanza minima di almeno 30/50 metri dalle reti ed accumuli Gas.**

### 8.3. Risposta

In merito alle intersezioni della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM, si precisa che tali attraversamenti avverranno mediante tecnica TOC. La tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC) consiste essenzialmente nella realizzazione di un cavidotto sotterraneo mediante una trivellazione eseguita da una apposita macchina, che permette di controllare l'andamento plano-altimetrico per mezzo di un radio-controllo.

Questa tecnica garantisce la tutela del paesaggio idraulico, azzerando il disturbo naturalistico delle aree attraversate, e risolve tutte le eventuali intersezioni con altre opere sotterranee, secondo quanto dettagliatamente descritto negli studi di VIA nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CW-DW-007- Particolari interferenze sottoservizi".

Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

## 8.4. Osservazione presentata

### III. - SULLA VIOLAZIONE DELLE NTA E DELLA PIANIFICAZIONE DI PRG .

Dall'esame del progetto presentato dal "Parco Eolico Akra Wind srl" al Comune di Canicattì si nota qualche **interferenza tra la posa in opera dei cavidotti ad alta tensione** provenienti dagli aerogeneratori n.ri 01-02- e 03 (la cui sezione indicata per ciascun cavo è di 600 mq.) e le **opere di urbanizzazioni stradali** che sono previste in progetto di PdL, già tecnicamente approvato.

Da una relazione più dettagliata, non allegata alla presente, sinteticamente si evincono che :  
la proposta della Akra Wind srl non prevede la redazione di un piano di lottizzazione in contrasto con le NTA (area non inferiore di 30.000 mq), poiché interno ad una zona omogenea D1;  
**non si è certi se la zona sia ventosa o meno** poiché non è stato effettuato uno studio preliminare reale dei venti;

**il progetto è stato redatto in contrasto con quanto affermato dai Geologi** : previsione di fondazioni indirette su pali per le torri di acciaio alte 120 ml. (nel computo metrico e nei disegni non si evincono l'esistenza dei pali).

## 8.4. Risposta

In merito alle interferenze si parla del cavidotto interno proveniente dalle WTGs.

Questa sarà una servitù di elettrodotto per cui non sarà previsto nessun cambio di destinazione d'uso.

Per quanto riguarda la piazzola di montaggio che rientra nelle particelle, questa sarà temporanea in quanto si predilige il passaggio del cavidotto sulla viabilità e pertanto verrà ripristinato lo stato dei luoghi.

Relativamente al punto in cui si richiede uno studio preliminare dei venti, è possibile reperire queste informazioni dall'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-013-Rev.0 – Valutazione risorsa eolica e analisi di producibilità" in cui si esplicitano i dati di vento raccolti dalla stazione anemometrica denominata "Riferimento 1" avente quota simile a quella relativa all'altitudine media del sito di interesse; tramite dei modelli matematici di calcolo si proietta su intere aree geografiche la ventosità scaturita da rilevazioni effettuate anche in punti differenti.

Per la scelta delle fondazioni in C. A., viste le risultanze degli studi e indagini eseguite, nelle remore dell'elaborato Relazione Geotecnica doc. "IT-VesAKR-BFP-GEO-TR-002-Rev.0" e considerato il carico localizzato a cui saranno sottoposti i litotipi, è prevista la realizzazione fondazioni del Tipo "INDIRETTE" su pali (da relazione geologica).

Questi elementi sono inglobati nella lavorazione "FONDAZIONI AEROGENERATORI" nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-006-Rev.0 Computo Metrico".

## 8.5. Osservazione presentata

### IV. CON RIFERIMENTO AI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE COMPONENTI DELL'IMPIANTO.

A tal proposito, la controparte ritiene che *“Per tutto ciò che attiene la valutazione dei campi magnetici ed elettrici all'interno delle torri, essendo l'accesso ammesso esclusivamente a personale lavoratore autorizzato, non trova applicazione il DPCM 8 luglio 2003. Essendo le zone direttamente confinanti con l'impianto non adibite né ad una permanenza giornaliera non inferiore alle 4 ore né a zone gioco per l'infanzia/abitazioni scuole, vanno verificati esclusivamente i limiti di esposizione. Non trovano applicazione, per le stesse motivazioni, gli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003”*.

Deve a tal uopo, evidenziarsi, che contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto da Akra Wind srl **nella quasi totalità delle aree oggetto dell'impianto eolico insistono attività agricole, commerciali e abitazioni di residenti, nelle quali la presenza giornaliera di persone risulta notevolmente elevata e, in ogni caso, ben superiore alle 4 ore indicate.** Conseguentemente, tale aspetto va rivalutato alla luce delle superiori considerazioni.

## 8.6. Risposta

In merito ai campi elettromagnetici generati dalle componenti dell'impianto si precisa che, così come riportato nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico", la determinazione delle fasce di rispetto è stata effettuata in accordo al D.M. del 29/05/2008 riportando per ogni opera elettrica la Distanza di Prima Approssimazione (DPA).

Dalle analisi e considerazioni fatte si può desumere quanto segue:

- I valori di campo elettrico si possono considerare inferiori ai valori imposti dalla norma ( $<5000$  V/m) in quanto le aree con valori superiori ricadono all'interno delle recinzioni della sottostazione elettrica e dei locali quadri e subiscono un'attenuazione per effetto della presenza di elementi posti fra la sorgente e il punto irradiato; Per i cavidotti in media tensione la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse del cavidotto;
- Per la sottostazione elettrica 150/30 kV le fasce di rispetto ricadono nei confini della suddetta area di pertinenza rendendo superflua la valutazione secondo il Decreto 29/05/2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra la sottostazione utente e il condominio di condivisione (Caso S1 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse della linea.
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra il condominio di condivisione la stazione Terna 220/150 kV denominata "Favara" (Caso S2 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 3$  m rispetto all'asse della linea.

All'interno delle aree summenzionate delimitate dalle DPA non risultano recettori sensibili ovvero aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere.

Si può quindi concludere che la realizzazione delle opere elettriche relative alla realizzazione di un impianto eolico con potenza complessiva pari a 64,8 MW, sito nel Comune di Canicattì e delle opere connesse site nel comune di Favara, rispettano la normativa vigente.

## 8.7. Osservazione presentata

### V. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO ACUSTICO.

Notevole sarà il rumore generato dal movimento delle eliche che, per i modelli previsti di ultima generazione, presentano diametro del rotore pari 162 m, altezza mozzo pari a 119 m, altezza massima al tip (punta della pala) pari a 200 m, diametro delle pale di 169 MT. Giusto per avere contezza dell'ingombro fisico, si pensi ad un palazzo di circa 30 piani.

## 8.6. Risposta

In merito a ciò si riporta che il Comune di Canicattì non ha adottato un piano di zonizzazione acustica del territorio, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q.447/95, D.P.C.M 1 Marzo 1991, art.6 comma 1, per l'impianto eolico oggetto di studio vengono applicati i limiti di seguito riportati:

Classificazione	Limite diurno Leq dB(A)	Limite notturno Leq dB(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60

Come si può osservare dai valori riportati nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-011-Rev.0 Valutazione impatto acustico previsionale cantiere", si evince che vi è il rispetto dei limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto; e che il criterio differenziale per i recettori analizzati sarà rispettato.

Dunque l'immissione di rumore nell'ambiente esterno, provocato dagli impianti, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 8.7. Osservazione presentata

### **VI. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO VISIVO AEROGENERATORI - CREAZIONE DELL'EFFETTO DI "SHADOW FLICKERING".**

Si legge nel progetto: *"Al fine di mitigare l'impatto visivo degli aerogeneratori, si utilizzeranno torri di acciaio di tipo tubolare, con impiego di vernici antiriflettenti di color grigio chiaro"*.

Lo "shadow flicker" (sfarfallio dell'ombra) è l'espressione comunemente impiegata per descrivere l'effetto stroboscopico delle ombre proiettate dalle pale rotanti degli aerogeneratori eolici su un punto di interesse, allorquando il sole si trova alle loro spalle.

Il fenomeno si traduce in una variazione alternata di intensità luminosa che, a lungo andare, può provocare fastidio agli occupanti delle abitazioni le cui finestre risultano esposte al fenomeno stesso.

Si ribadisce, che nelle aree oggetto del progetto eolico ricadono in gran parte aziende agricole, commerciali e abitazioni per le quali tale effetto può, nel lungo periodo, provocare fastidio ai soggetti che lavorano nei suddetti terreni e abitazioni.

In considerazione a quanto argomentato risulta evidente che le aree interessate dalla protezione per fenomeni rumore e perturbazione non potranno essere adeguatamente utilizzate ai fini agricoli e commerciali, attività ricettive e agriturismo che subiranno, tra le altre, problematiche legate al fenomeno delle *shadow flickering* di cui si dovrà tener conto per le nuove iniziative.

### **VII. CON RIFERIMENTO ALLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO DI OMBREGGIATURA.**

Si rileva che la quasi totalità delle pale dell'impianto che insisterà sull'area di intervento produce delle ombre su alcune attività agricole preesistenti sull'area perimetrata della porzione di territorio interessato. Impattando, in questo modo, sull'efficienza di strutture produttive che, comunque, creano reddito, inficiandone la produttività e, quindi, con un immancabile decremento sul rapporto costi/benefici. Ne deriva, da questa situazione, che l'occupazione del suolo non si esaurisce con la mera occupazione geometrica dell'aerogeneratore.

## 8.7. Risposta

In merito a ciò si riporta che sono stati analizzati tutti i fabbricati presenti nel raggio di 1 Km con particolare attenzione agli edifici catastalmente individuati come abitazioni. La verifica ha messo in evidenza che, all'interno della perimetrazione esaminata così come nelle immediate vicinanze, le forme di edificazione sono unicamente rappresentate da fabbricati isolati sparsi nel territorio, di questi quelli adibiti a civile abitazione sono tutti ad una distanza superiore di 480 m dal singolo aerogeneratore come rappresentato negli elaborati: "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-006-Rev.0 Verifica dei fabbricati nell'area di studio" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-009-Rev.0 Planimetria verifica della distanza fabbricati".

Per i fabbricati adibiti a civile abitazione presenti all'interno dell'area di inserimento del parco eolico sono state effettuate la valutazione acustica e lo studio dell'ombra, consultabili nei elaborati specialistici da cui si evince che, anche se non c'è una normativa che indica un limite di ore/giorno di ombra, ma ci sono riferimenti da best practice che indicano un benchmark di ore massimo al giorno, l'effetto flickering (ombra intermittente) è modesto per gli immobili presenti nell'area di progetto, infatti la massima durata dell'ombra all'anno è di circa 185 ore/anno con un ombreggiamento giornaliero massimo di 1,26 ore/giorno e sempre dai tabulati risulta che l'ombreggiamento sui recettori è in media inferiore ad 1 ora/giorno. Si precisa che i risultati di ombreggiamento sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione, orientamento delle finestre sempre in direzione delle turbine ("modalità serra"), dimensione tipica finestra 2.0x2.0 m, in tutte le esposizioni, altezza della finestra da terra 1.0m.

Per quanto riguarda la verifica acustica, la simulazione dei livelli di immissione ai ricettori è stata effettuata per la classe di vento che rappresenta il cut-in dell'aerogeneratore, fino alla velocità del vento dalla quale si genera la massima potenza acustica di 105.5 db(A) prodotta dagli aerogeneratori, velocità vento ad altezza hub (119 metri) pari a 15.0 m/s. Nella relazione specialistica allegata al progetto sono riportate le tabella relative alla potenza sonora generata dall'aerogeneratore in funzione della velocità del vento, da cui si può evincere che sono rispettati i limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q. 447/95, D.P.C.M. 1 Marzo 1991, art. 6 comma 1 e che il criterio differenziale per i ricettori analizzati, laddove applicabile, sarà rispettato. Si può concludere, quindi, che l'immissione di rumore nell'ambiente esterno provocato dall'impianto eolico in progetto, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 8.8. Osservazione presentata

### **VIII. CON RIFERIMENTO ALL'ANALISI COSTI BENEFICI DELLE ATTIVITÀ IN ESSERE.**

Le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona sono indirizzate ad attività piuttosto remunerative quali quelle legate all'agricoltura di pregio e della salvaguardia della biodiversità e dell'accoglienza di qualità che ha fatto della Sicilia un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Si pensi, a tal fine, **all'Uva Italia che ha auto il riconoscimento dell'IGP.**

Con l'intervento esame, dunque, parte dei benefici calcolati potrebbero subire delle detrazioni dovute alle interferenze sulle realtà esistenti che verrebbero compromesse dai campi elettromagnetici e degli ombreggiamenti delle pale.

## 8.8. Risposta

In merito a ciò si fa riferimento a quanto esposto nei punti precedenti, relativi ai campi magnetici e all'ombreggiatura; infatti in entrambi i casi i valori ottenuti dalle analisi rispettano la normativa vigente, come riportato negli elaborati "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-009-Rev.0 Studio evoluzione ombra (shadow flickering)".

È opportuno specificare che i campi elettromagnetici non vanno a generare una minore produzione agricola; inoltre per l'ombreggiatura i risultati di ombreggiamento ottenuti sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione.

Dunque si ritiene che il progetto in esame non vada a modificare le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona, che garantisca la salvaguardia della biodiversità e che dunque le detrazioni a cui si fa riferimento possono considerarsi per nulla significative.

## 8.9. Osservazione presentata

### **IX. CON RIFERIMENTO AL DETURPAMENTO DELL'AREA.**

La rete stradale di servizio all'impianto, i cavidotti, le ampie superfici di montaggio e stoccaggio, le fondazioni delle torri, prevedono ampi sbancamenti che **deturperanno in maniera irreversibile l'habitat fisico dell'area in esame.**

Perenni saranno le modificazioni attuate dalle strade e dai plinti di fondazione degli aerogeneratori. Ed invero, le fondazioni sono state dimensionate su platea di forma circolare su pali, di diametro 28, la forma della platea è stata scelta in funzione del numero di pali che dovrà contenere. Al plinto sono attestati n. 20 pali del diametro  $\phi$  150 cm e della lunghezza di 30 m.

## 8.9. Risposta

In merito a ciò l'elemento più rilevante ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica di un parco eolico è costituito, per ovvi motivi dimensionali, dall'inserimento delle turbine nel territorio, ma anche dalla realizzazione delle strade che collegano le turbine e gli apparati di consegna dell'energia prodotta, compresi gli elettrodotti di connessione alla rete, concorrono a determinare un impatto sul territorio che deve essere mitigato con opportune scelte progettuali.

L'area di progetto è servita da una buona rete viaria esistente, per cui le scelte progettuali si sono prefissate l'obiettivo di utilizzare tale viabilità al fine di ridurre al minimo la realizzazione di nuove piste di accesso. Sparsi sul territorio, sono presenti principalmente fabbricati produttivi (aziende agricole) e ex fabbricati di tipo abitativo abbandonati, ridotti a ruderi.

In alcuni casi tali fabbricati sono adibiti a deposito agricolo e solo raramente utilizzati come abitazioni, e comunque tutti posti ad oltre 480 metri dalle singole pale eoliche. La lettura dei luoghi ha necessitato di studi che mettano in evidenza sia la sfera naturale, sia quella antropica del paesaggio, le cui interrelazioni determinano le caratteristiche del sito. In fase di esercizio dell'impianto di progetto naturalmente l'impatto sul paesaggio è dato dalla presenza fisica degli aerogeneratori, che però risultano realmente percettibili all'occhio umano solo fino ad una distanza di 6-7 km, distanza oltre la quale la loro visibilità viene assorbita dal contesto paesaggistico. Al fine di minimizzare l'impatto visivo delle varie strutture di progetto e contribuire, per quanto possibile, alla loro integrazione paesaggistica si adotteranno le seguenti soluzioni:

- rivestimento degli aerogeneratori con vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari;
- rinuncia a qualsiasi tipo di recinzione per rendere più "amichevole" la presenza dell'impianto e, soprattutto, per permettere la continuazione delle attività esistenti ante operam (coltivazione, pastorizia, ecc.);
- utilizzo esclusivo di materiali drenanti naturali per la realizzazione della viabilità;
- interrimento di tutti i cavi a servizio dell'impianto.

Inoltre le scelte progettuali assunte per l'ubicazione dei singoli aerogeneratori, si sono basate sul principio di ridurre al minimo "l'effetto selva".

A tale scopo sono stati elaborati 31 fotoinserimenti per 14 punti di scatto, scelti in corrispondenza di elementi sensibili, al fine di analizzare tutti gli scenari possibili che possono creare impatto visivo nel paesaggio. Per un maggior dettaglio si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-007-Rev.0 Studio impatti cumulative e visibilità-Fotoinserimenti" e "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-004-Rev.0 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG".

## 8.10. Osservazione presentata

### **X. CLASSIFICAZIONE DELLE AEREE E DEI PAESAGGI LOCALI IN CUI DEVE ESSERE REALIZZATA L'OPERA .**

Nel **paesaggio locale 33 "Vigneti di Canicattì"** i cui Obiettivi di qualità paesaggistica sono indirizzati: *"Conservazione e recupero dei valori paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi delle pianure e delle colline; fruizione visiva degli scenari e dei panorami, - promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico; riqualificazione ambientale – paesaggistica dell'insediamento collinare; conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche); recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico culturale; mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico – limitazione degli impianti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesaggistico anche a distanza ..."* e **"Paesaggio agrario"** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione*



*dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e di importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente Beni isolati".*

**Paesaggio agrario collinare** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale".*

I paesaggi italiani, proprio per la loro straordinaria varietà, armonia, ricchezza sia sotto il profilo ecologico sia storico-culturale, non hanno forse eguali nel mondo. Basti pensare a quanta parte del nostro eccezionale patrimonio artistico, architettonico e letterario, si sia ispirata direttamente o indirettamente ai paesaggi italiani.

**Non è un caso che l'unico aspetto ambientale contemplato espressamente nella Costituzione è rappresentato proprio dal paesaggio (art. 9, comma 2: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione).**

Purtroppo una grossa fetta del patrimonio paesaggistico del nostro paese è andata perduta, soprattutto attraverso la cementificazione massiccia, l'industrializzazione delle valli e delle pianure, l'espansione caotica e disordinata delle città, la proliferazione di strade, di seconde case, **di linee elettriche.**

## 8.10. Risposta

In merito a ciò il territorio oggetto dell'intervento si colloca all'interno dei Paesaggi Locali PL 33 "Vigneti di Canicattì" e PL 26 "Colline di Grotte e Racalmuto". Si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-001-Rev.0 Inquadramento su PTPR" per le sovrapposizioni con le cartografie del piano.

Relativamente ai Regimi Normativi, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con aree tutelate; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro sviluppo alcune aree tutelate di livello 1 e 2, relative a:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua: tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica T.O.C.
- zone di interesse archeologico: il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate.

L'art. 20 delle Norme di Piano definiscono:

«Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice. Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

«Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.

Relativamente ai Beni Paesaggistici, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con i beni paesaggistici; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso alcuni beni, nello specifico:

- interferenza con 3 affluenti del fiume Platani, con un affluente del Fiume Naro e con due affluenti del Fiume Drago (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. c).

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m. dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre vengono considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.

L'art. 11 delle Norme di Piano definiscono:

«Relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua – non è consentito realizzare opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica.

su tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio.»

Tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.).

- interferenza con alcune aree di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. m) e con alcuni vincoli archeologici (D.Lgs. 42/2004, art. 10):

Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico ambientale. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi.

Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate. Ad ogni modo, poiché i lavori comportano scavi, saranno eseguiti sotto il diretto controllo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, così come previsto dall'art. 15 delle Norme di Piano.

- interferenza con due aree boscate (D.Lgs. 42/2004, art. 142, co.1, let. g):

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio.

L'art. 12 delle Norme di Piano definiscono:

«Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate e garantendo la conservazione dello stato culturale.

L'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con gli elementi ascritti al Sistema antropico - Sottosistema insediativo; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso i seguenti elementi:

- la viabilità panoramica della SS 122;

- le regie trazzere in sei punti;
- il margine esterno di tre vincoli archeologici e aree di interesse archeologico.

Nell'area vasta dell'impianto, anche se non interferenti con le opere in progetto, si segnalano alcune viabilità panoramiche (della SP 23, della SP D17, della SV\_CL\_AG) e alcuni percorsi storici (regie trazzere). Non si segnalano punti panoramici nel raggio di 5 km dalle aree di installazione degli aerogeneratori.

L'art. 18 del Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. Il Piano valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità.

L'art. 19 del Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio.

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici.

Ad ogni modo si precisa che il passaggio del cavidotto avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la visibilità dei luoghi panoramici né con le altre componenti del paesaggio.

Inoltre, sarà valutata la visibilità degli aerogeneratori da tali punti panoramici.

I beni isolati più prossimi sono comunque situati a minimo 450 m quelli di categoria D4 Mulini, mentre nell'area vasta si rinvenivano anche beni isolati di categoria:

- B2 Cappelle, Chiese (ad oltre 4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- C1 Ville e Casine (ad oltre 2,4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- D1 Insediamenti rurali (ad oltre 980 m dall'aerogeneratore più vicino)
- D8 Cave, miniere, solfate (ad oltre 2,5 km dall'aerogeneratore più vicino)

I beni isolati costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio.

L'art. 11 delle Norme di Piano definisce:

«La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema abiotico, il paesaggio dell'area in cui ricade l'impianto in oggetto è caratterizzato da pianure prevalentemente alluvionali alternate sporadicamente da altopiani, si rinvengono pertanto numerose cime, doline e sorgenti, oltre che alcuni crinali e sporadiche faglie.

Ad ogni modo si precisa che nessun elemento di progetto interferisce con gli elementi ascritti al Sottosistema abiotico.

L'art. 12 delle Norme di Piano definisce:

«Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i. (modificato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34), cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema biotico, l'impianto in progetto non interferisce con la vegetazione esistente, si segnala solo un breve tratto del cavidotto AT di connessione che interseca due piccole aree boscate, ma di fatto, lo scavo avverrà lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la vegetazione presente.

L'art. 14 delle Norme di Piano definisce:

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e

biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

[...] Il paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

L'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale

[...]»

Relativamente al Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale, l'area di impianto intesa come superficie occupata dagli aerogeneratori, dalle piazzole e dalla sottostazione, ricade nel paesaggio di colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi, mentre i cavidotti ricadono anche sporadicamente su vigneti, oliveti, frutteti, garighe e macchie mesomediterranee calcicole.

A tal proposito si precisa che la realizzazione dell'impianto non è incompatibile con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio e per la tutela del territorio e del suolo, atteso che l'installazione di un polo eolico definisce delle localizzazioni puntuali, consente l'esercizio delle normali attività agricole e non influisce su eventuali risorse idriche sotterranee.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si può concludere che per il progetto di realizzazione dell'impianto eolico oggetto di studio non vi è incompatibilità con le previsioni del piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Pertanto si ritiene di poter richiedere autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice 42/2004.

### 8.11. Osservazione presentata

#### **XI. CONFLITTO CON GLI INDIRIZZI GENERALI DEI PAESAGGI LOCALI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.**

Infine, il tipo di intervento previsto risulta **in conflitto con gli indirizzi generali dei paesaggi locali interessati alla realizzazione del progetto** che prevedono il *“recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a*

*bassa densità, di dimensioni tali da non incidere ed alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche. In queste aeree non è consentito: attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione della acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; realizzare cave; realizzare impianti eolici, la fruizione visiva degli scenari e dei panorami" e altresì con i livelli di tutela previsti dalle norme di attuazione con il Piano Paesaggistico e con la Legge 29 giugno 1939, n. 1497".*

### 8.11. Risposta

La legge 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali, a cui il regolamento si riferisce, è stata abrogata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, a sua volta abrogata dal decreto legislativo n.42 del 2004.

Si precisa come nella progettazione tutte le indicazioni del Piano Paesaggistico e del decreto legislativo n. 42 del 2004 siano state rispettate e che il parco eolico di progetto non rientra negli interventi in aree sottoposte a tutela. Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

## 9. Osservazione n°8– Giardina Emanuela

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni dello Studio Legale pervenute al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Prot. 0054722 del 06/04/2023.

### 9.1. Osservazione presentata

I fondi di proprietà dei miei clienti, ricadono in zona E, zona agricola.

Con riferimento a detto fondo, in cui si **precisa insiste una attività agricola che si occupa della coltivazione di cereali, il progetto prevede il passaggio dell'elettrodotto.**

Considerato, inoltre, che i detti terreni sono stati acquistati tramite l'ISMEA ed il finanziamento è ancora in essere.

Peraltro, le dimensioni dell'impianto eolico, integrano il requisito della prossimità (*vicinitas*) dell'opera ai fondi in questione che, conseguentemente, possono anche essere raggiunti dal rumore delle pale, ove il vento spiri in tale direzione.

L'interesse fatto valere quindi dal proprietario non configura solo un "interesse diffuso" alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un **interesse personale attuale e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso immobiliare, considerata la negativa incidenza che un impianto eolico comporta sul valore commerciale di beni immobili e di aziende agricole inserite in un contesto paesaggistico di pregio, quale quello in esame.**

### 9.1. Risposta

In merito a ciò si precisa che il suddetto fondo, identificato al Catasto terreni al Foglio 1 part.60 del Comune di Canicattì, catastalmente risulta essere suddiviso in porzioni ed in particolare risulta essere destinato a seminativo e vigneto irriguo.

I terreni appartenenti al Foglio 1 part.64-249-705 risultano essere destinati a seminativi, come meglio evidenziato nella figura sottostante.

Foglio	Particella	Sub	Qualità
1	64		SEMINATIVO

Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità
1	60		AA	VIGNETO IRR
1	60		AB	SEMINATIVO



Foglio	Particella	Sub	Qualità
1	249		SEMINATIVO

Foglio	Particella	Sub	Qualità
1	705		SEMINATIVO

Con riferimento ai fondi in esame, pur avendo il finanziamento ancora in essere, il progetto per la realizzazione del parco eolico prevede il passaggio dell'elettrodotto e quindi sarà una servitù; non ci sarà un esproprio dell'intera particella e lo stato dei luoghi pertanto sarà ripristinato.

Si precisa che il caviodotto non attraversa la particella 64 del Foglio 1 ma le particelle 61-60-249-705 del Foglio 1.

## 9.2. Osservazione presentata

### **I. SULLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PREVISTE NEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO.**

**L'indennità calcolata da Akra Wind Srl appare, invero, assolutamente inadeguata e non conforme all'art. 1 Prot. 1 della C.E.D.U., che così recita testualmente:**

*“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.*

Il detto art. 1 del Protocollo n. 1 della invocata convenzione contiene tre distinti principi:

- la prima regola, contenuta nella prima frase del primo comma, e' di natura generale ed enuncia il principio di pacifico godimento della proprietà;
- la seconda regola garantisce dalla privazione del possesso e la rende soggetta a certe a certe condizioni;
- la terza regola, contenuta nel secondo comma, riconosce che gli stati contraenti hanno il compito, tra le altre cose, di controllare l'uso della proprietà per la soddisfazione dell'interesse generale.

## 9.2. Risposta

Le indennità di espropriazione previste nel piano particellare sono state calcolate secondo la normativa e incrementate come già indicato nell'elaborato IT-VesAKR-BFP-CW-TR-003- Piano Particellare di Esproprio.

### 9.3. Osservazione presentata

#### **II. SULLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL MITE.**

Con riferimento alla **dichiarazione di pubblica utilità dell'opera rilasciata dal MITE si rileva** che la stessa non ha tenuto conto di un importante aspetto afferente **il passaggio e l'intersecazione della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM.**

**Il progetto, invero, prevede interferenze con il metanodotto SNAM** e le relative fasce di rispetto (obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere in una fascia variabile dal metanodotto ad alta pressione ed a lasciare la fascia asservita a terreno agrario) che devono essere attentamente valutate per il rispetto delle misure di sicurezza del metanodotto.

**Tale circostanza, risulta essere di peculiare importanza poiché rende l'intervento non realizzabile perché contrario a norme tecniche di precauzione che rendono necessaria una distanza minima di almeno 30/50 metri dalle reti ed accumuli Gas.**

### 9.3. Risposta

In merito alle intersezioni della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM, si precisa che tali attraversamenti avverranno mediante tecnica TOC. La tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC) consiste essenzialmente nella realizzazione di un cavidotto sotterraneo mediante una trivellazione eseguita da una apposita macchina, che permette di controllare l'andamento plano-altimetrico per mezzo di un radio-controllo.

Questa tecnica garantisce la tutela del paesaggio idraulico, azzerando il disturbo naturalistico delle aree attraversate, e risolve tutte le eventuali intersezioni con altre opere sotterranee, secondo quanto dettagliatamente descritto negli studi di VIA nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CW-DW-007- Particolari interferenze sottoservizi".

Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

## 9.4. Osservazione presentata

### III. - SULLA VIOLAZIONE DELLE NTA E DELLA PIANIFICAZIONE DI PRG .

Dall'esame del progetto presentato dal "Parco Eolico Akra Wind srl" al Comune di Canicattì si nota qualche **interferenza tra la posa in opera dei cavidotti ad alta tensione** provenienti dagli aerogeneratori n.ri 01-02- e 03 (la cui sezione indicata per ciascun cavo è di 600 mq.) e le **opere di urbanizzazioni stradali** che sono previste in progetto di PdL, già tecnicamente approvato.

Da una relazione più dettagliata, non allegata alla presente, sinteticamente si evincono che :  
la proposta della Akra Wind srl non prevede la redazione di un piano di lottizzazione in contrasto con le NTA (area non inferiore di 30.000 mq), poiché interno ad una zona omogenea D1;

**non si è certi se la zona sia ventosa o meno** poiché non è stato effettuato uno studio preliminare reale dei venti;

**il progetto è stato redatto in contrasto con quanto affermato dai Geologi** : previsione di fondazioni indirette su pali per le torri di acciaio alte 120 ml. (nel computo metrico e nei disegni non si evincono l'esistenza dei pali).

## 9.4. Risposta

In merito alle interferenze si parla del cavidotto interno proveniente dalle WTGs.

Questa sarà una servitù di elettrodotto per cui non sarà previsto nessun cambio di destinazione d'uso.

Per quanto riguarda la piazzola di montaggio che rientra nelle particelle, questa sarà temporanea in quanto si predilige il passaggio del cavidotto sulla viabilità e pertanto verrà ripristinato lo stato dei luoghi.

Relativamente al punto in cui si richiede uno studio preliminare dei venti, è possibile reperire queste informazioni dall'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-013-Rev.0 – Valutazione risorsa eolica e analisi di producibilità" in cui si esplicitano i dati di vento raccolti dalla stazione anemometrica denominata "Riferimento 1" avente quota simile a quella relativa all'altitudine media del sito di interesse; tramite dei modelli matematici di calcolo si proietta su intere aree geografiche la ventosità scaturita da rilevazioni effettuate anche in punti differenti.

Per la scelta delle fondazioni in C. A., viste le risultanze degli studi e indagini eseguite, nelle remore dell'elaborato Relazione Geotecnica doc. "IT-VesAKR-BFP-GEO-TR-002-Rev.0" e considerato il carico localizzato a cui saranno sottoposti i litotipi, è prevista la realizzazione fondazioni del Tipo "INDIRETTE" su pali (da relazione geologica).

Questi elementi sono inglobati nella lavorazione "FONDAZIONI AEROGENERATORI" nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-006-Rev.0 Computo Metrico".

## 9.5. Osservazione presentata

### IV. CON RIFERIMENTO AI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE COMPONENTI DELL'IMPIANTO.

A tal proposito, la controparte ritiene che *“Per tutto ciò che attiene la valutazione dei campi magnetici ed elettrici all'interno delle torri, essendo l'accesso ammesso esclusivamente a personale lavoratore autorizzato, non trova applicazione il DPCM 8 luglio 2003. Essendo le zone direttamente confinanti con l'impianto non adibite né ad una permanenza giornaliera non inferiore alle 4 ore né a zone gioco per l'infanzia/abitazioni scuole, vanno verificati esclusivamente i limiti di esposizione. Non trovano applicazione, per le stesse motivazioni, gli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003”*.

Deve a tal uopo, evidenziarsi, che contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto da Akra Wind srl **nella quasi totalità delle aree oggetto dell'impianto eolico insistono attività agricole, commerciali e abitazioni di residenti, nelle quali la presenza giornaliera di persone risulta notevolmente elevata e, in ogni caso, ben superiore alle 4 ore indicate.** Conseguentemente, tale aspetto va rivalutato alla luce delle superiori considerazioni.

## 9.5. Risposta

In merito ai campi elettromagnetici generati dalle componenti dell'impianto si precisa che, così come riportato nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico", la determinazione delle fasce di rispetto è stata effettuata in accordo al D.M. del 29/05/2008 riportando per ogni opera elettrica la Distanza di Prima Approssimazione (DPA).

Dalle analisi e considerazioni fatte si può desumere quanto segue:

- I valori di campo elettrico si possono considerare inferiori ai valori imposti dalla norma ( $<5000$  V/m) in quanto le aree con valori superiori ricadono all'interno delle recinzioni della sottostazione elettrica e dei locali quadri e subiscono un'attenuazione per effetto della presenza di elementi posti fra la sorgente e il punto irradiato; Per i cavidotti in media tensione la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse del cavidotto;
- Per la sottostazione elettrica 150/30 kV le fasce di rispetto ricadono nei confini della suddetta area di pertinenza rendendo superflua la valutazione secondo il Decreto 29/05/2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra la sottostazione utente e il condominio di condivisione (Caso S1 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse della linea.
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra il condominio di condivisione la stazione Terna 220/150 kV denominata "Favara" (Caso S2 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 3$  m rispetto all'asse della linea.

All'interno delle aree summenzionate delimitate dalle DPA non risultano recettori sensibili ovvero aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere.

Si può quindi concludere che la realizzazione delle opere elettriche relative alla realizzazione di un impianto eolico con potenza complessiva pari a 64,8 MW, sito nel Comune di Canicattì e delle opere connesse site nel comune di Favara, rispettano la normativa vigente.

## 9.6. Osservazione presentata

### V. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO ACUSTICO.

Notevole sarà il rumore generato dal movimento delle eliche che, per i modelli previsti di ultima generazione, presentano diametro del rotore pari 162 m, altezza mozzo pari a 119 m, altezza massima al tip (punta della pala) pari a 200 m, diametro delle pale di 169 MT. Giusto per avere contezza dell'ingombro fisico, si pensi ad un palazzo di circa 30 piani.

## 9.6. Risposta

In merito a ciò si riporta che il Comune di Canicattì non ha adottato un piano di zonizzazione acustica del territorio, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q.447/95, D.P.C.M 1 Marzo 1991, art.6 comma 1, per l'impianto eolico oggetto di studio vengono applicati i limiti di seguito riportati:

Classificazione	Limite diurno Leq dB(A)	Limite notturno Leq dB(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60

Come si può osservare dai valori riportati nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-011-Rev.0 Valutazione impatto acustico previsionale cantiere", si evince che vi è il rispetto dei limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto; e che il criterio differenziale per i recettori analizzati sarà rispettato.

Dunque l'immissione di rumore nell'ambiente esterno, provocato dagli impianti, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 9.7. Osservazione presentata

### **VI. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO VISIVO AEROGENERATORI - CREAZIONE DELL'EFFETTO DI "SHADOW FLICKERING".**

Si legge nel progetto: *"Al fine di mitigare l'impatto visivo degli aerogeneratori, si utilizzeranno torri di acciaio di tipo tubolare, con impiego di vernici antiriflettenti di color grigio chiaro"*.

Lo "shadow flicker" (sfarfallio dell'ombra) è l'espressione comunemente impiegata per descrivere l'effetto stroboscopico delle ombre proiettate dalle pale rotanti degli aerogeneratori eolici su un punto di interesse, allorquando il sole si trova alle loro spalle.

Il fenomeno si traduce in una variazione alternata di intensità luminosa che, a lungo andare, può provocare fastidio agli occupanti delle abitazioni le cui finestre risultano esposte al fenomeno stesso.

Si ribadisce, che nelle aree oggetto del progetto eolico ricadono in gran parte aziende agricole, commerciali e abitazioni per le quali tale effetto può, nel lungo periodo, provocare fastidio ai soggetti che lavorano nei suddetti terreni e abitazioni.

In considerazione a quanto argomentato risulta evidente che le aree interessate dalla protezione per fenomeni rumore e perturbazione non potranno essere adeguatamente utilizzate ai fini agricoli e commerciali, attività ricettive e agriturismo che subiranno, tra le altre, problematiche legate al fenomeno delle *shadow flickering* di cui si dovrà tener conto per le nuove iniziative.

### **VII. CON RIFERIMENTO ALLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO DI OMBREGGIATURA.**

Si rileva che la quasi totalità delle pale dell'impianto che insisterà sull'area di intervento produce delle ombre su alcune attività agricole preesistenti sull'area perimetrata della porzione di territorio interessato. Impattando, in questo modo, sull'efficienza di strutture produttive che, comunque, creano reddito, inficiandone la produttività e, quindi, con un immancabile decremento sul rapporto costi/benefici. Ne deriva, da questa situazione, che l'occupazione del suolo non si esaurisce con la mera occupazione geometrica dell'aerogeneratore.

## 9.7. Risposta

In merito a ciò si riporta che sono stati analizzati tutti i fabbricati presenti nel raggio di 1 Km con particolare attenzione agli edifici catastalmente individuati come abitazioni. La verifica ha messo in evidenza che, all'interno della perimetrazione esaminata così come nelle immediate vicinanze, le forme di edificazione sono unicamente rappresentate da fabbricati isolati sparsi nel territorio, di questi quelli adibiti a civile abitazione sono tutti ad una distanza superiore di 480 m dal singolo aerogeneratore come rappresentato negli elaborati: "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-006-Rev.0 Verifica dei fabbricati nell'area di studio" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-009-Rev.0 Planimetria verifica della distanza fabbricati".

Per i fabbricati adibiti a civile abitazione presenti all'interno dell'area di inserimento del parco eolico sono state effettuate la valutazione acustica e lo studio dell'ombra, consultabili nei elaborati specialistici da cui si evince che, anche se non c'è una normativa che indica un limite di ore/giorno di ombra, ma ci sono riferimenti da best practice che indicano un benchmark di ore massimo al giorno, l'effetto flickering (ombra intermittente) è modesto per gli immobili presenti nell'area di progetto, infatti la massima durata dell'ombra all'anno è di circa 185 ore/anno con un ombreggiamento giornaliero massimo di 1,26 ore/giorno e sempre dai tabulati risulta che l'ombreggiamento sui recettori è in media inferiore ad 1 ora/giorno. Si precisa che i risultati di ombreggiamento sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione, orientamento delle finestre sempre in direzione delle turbine ("modalità serra"), dimensione tipica finestra 2.0x2.0 m, in tutte le esposizioni, altezza della finestra da terra 1.0m.

Per quanto riguarda la verifica acustica, la simulazione dei livelli di immissione ai ricettori è stata effettuata per la classe di vento che rappresenta il cut-in dell'aerogeneratore, fino alla velocità del vento dalla quale si genera la massima potenza acustica di 105.5 db(A) prodotta dagli aerogeneratori, velocità vento ad altezza hub (119 metri) pari a 15.0 m/s. Nella relazione specialistica allegata al progetto sono riportate le tabella relative alla potenza sonora generata dall'aerogeneratore in funzione della velocità del vento, da cui si può evincere che sono rispettati i limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q. 447/95, D.P.C.M. 1 Marzo 1991, art. 6 comma 1 e che il criterio differenziale per i ricettori analizzati, laddove applicabile, sarà rispettato. Si può concludere, quindi, che l'immissione di rumore nell'ambiente esterno provocato dall'impianto eolico in progetto, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 9.8. Osservazione presentata

### **VIII. CON RIFERIMENTO ALL'ANALISI COSTI BENEFICI DELLE ATTIVITÀ IN ESSERE.**

Le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona sono indirizzate ad attività piuttosto remunerative quali quelle legate all'agricoltura di pregio e della salvaguardia della biodiversità e dell'accoglienza di qualità che ha fatto della Sicilia un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Si pensi, a tal fine, **all'Uva Italia che ha auto il riconoscimento dell'IGP.**

Con l'intervento esame, dunque, parte dei benefici calcolati potrebbero subire delle detrazioni dovute alle interferenze sulle realtà esistenti che verrebbero compromesse dai campi elettromagnetici e degli ombreggiamenti delle pale.

## 9.8. Risposta

In merito a ciò si fa riferimento a quanto esposto nei punti precedenti, relativi ai campi magnetici e all'ombreggiatura; infatti in entrambi i casi i valori ottenuti dalle analisi rispettano la normativa vigente, come riportato negli elaborati "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-009-Rev.0 Studio evoluzione ombra (shadow flickering)".

È opportuno specificare che i campi elettromagnetici non vanno a generare una minore produzione agricola; inoltre per l'ombreggiatura i risultati di ombreggiamento ottenuti sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione.

Dunque si ritiene che il progetto in esame non vada a modificare le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona, che garantisca la salvaguardia della biodiversità e che dunque le detrazioni a cui si fa riferimento possono considerarsi per nulla significative.

## 9.9. Osservazione presentata

### **IX. CON RIFERIMENTO AL DETURPAMENTO DELL'AREA.**

La rete stradale di servizio all'impianto, i cavidotti, le ampie superfici di montaggio e stoccaggio, le fondazioni delle torri, prevedono ampi sbancamenti che **deturperanno in maniera irreversibile l'habitat fisico dell'area in esame.**

Perenni saranno le modificazioni attuate dalle strade e dai plinti di fondazione degli aerogeneratori. Ed invero, le fondazioni sono state dimensionate su platea di forma circolare su pali, di diametro 28, la forma della platea è stata scelta in funzione del numero di pali che dovrà contenere. Al plinto sono attestati n. 20 pali del diametro  $\phi$  150 cm e della lunghezza di 30 m.

## 9.9. Risposta

In merito a ciò l'elemento più rilevante ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica di un parco eolico è costituito, per ovvi motivi dimensionali, dall'inserimento delle turbine nel territorio, ma anche dalla realizzazione delle strade che collegano le turbine e gli apparati di consegna dell'energia prodotta, compresi gli elettrodotti di connessione alla rete, concorrono a determinare un impatto sul territorio che deve essere mitigato con opportune scelte progettuali.

L'area di progetto è servita da una buona rete viaria esistente, per cui le scelte progettuali si sono prefissate l'obiettivo di utilizzare tale viabilità al fine di ridurre al minimo la realizzazione di nuove piste di accesso. Sparsi sul territorio, sono presenti principalmente fabbricati produttivi (aziende agricole) e ex fabbricati di tipo abitativo abbandonati, ridotti a ruderi.

In alcuni casi tali fabbricati sono adibiti a deposito agricolo e solo raramente utilizzati come abitazioni, e comunque tutti posti ad oltre 480 metri dalle singole pale eoliche. La lettura dei luoghi ha necessitato di studi che mettano in evidenza sia la sfera naturale, sia quella antropica del paesaggio, le cui interrelazioni determinano le caratteristiche del sito. In fase di esercizio dell'impianto di progetto naturalmente l'impatto sul paesaggio è dato dalla presenza fisica degli aerogeneratori, che però risultano realmente percettibili all'occhio umano solo fino ad una distanza di 6-7 km, distanza oltre la quale la loro visibilità viene assorbita dal contesto paesaggistico. Al fine di minimizzare l'impatto visivo delle varie strutture di progetto e contribuire, per quanto possibile, alla loro integrazione paesaggistica si adotteranno le seguenti soluzioni:



- rivestimento degli aerogeneratori con vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari;
- rinuncia a qualsiasi tipo di recinzione per rendere più "amichevole" la presenza dell'impianto e, soprattutto, per permettere la continuazione delle attività esistenti ante operam (coltivazione, pastorizia, ecc.);
- utilizzo esclusivo di materiali drenanti naturali per la realizzazione della viabilità;
- interrimento di tutti i cavi a servizio dell'impianto.

Inoltre le scelte progettuali assunte per l'ubicazione dei singoli aerogeneratori, si sono basate sul principio di ridurre al minimo "l'effetto selva".

A tale scopo sono stati elaborati 31 fotoinserimenti per 14 punti di scatto, scelti in corrispondenza di elementi sensibili, al fine di analizzare tutti gli scenari possibili che possono creare impatto visivo nel paesaggio. Per un maggior dettaglio si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-007-Rev.0 Studio impatti cumulative e visibilità-Fotoinserimenti" e "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-004-Rev.0 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG".

## 9.10. Osservazione presentata

### **X. CLASSIFICAZIONE DELLE AEREE E DEI PAESAGGI LOCALI IN CUI DEVE ESSERE REALIZZATA L'OPERA .**

Nel **paesaggio locale 33 "Vigneti di Canicattì"** i cui Obiettivi di qualità paesaggistica sono indirizzati: *"Conservazione e recupero dei valori paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi delle pianure e delle colline; fruizione visiva degli scenari e dei panorami, - promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico; riqualificazione ambientale – paesaggistica dell'insediamento collinare; conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche); recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico culturale; mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico – limitazione degli impianti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesaggistico anche a distanza ..."* e **"Paesaggio agrario"** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione*

*dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e di importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente Beni isolati".*

**Paesaggio agrario collinare** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale".*

I paesaggi italiani, proprio per la loro straordinaria varietà, armonia, ricchezza sia sotto il profilo ecologico sia storico-culturale, non hanno forse eguali nel mondo. Basti pensare a quanta parte del nostro eccezionale patrimonio artistico, architettonico e letterario, si sia ispirata direttamente o indirettamente ai paesaggi italiani.

**Non è un caso che l'unico aspetto ambientale contemplato espressamente nella Costituzione è rappresentato proprio dal paesaggio (art. 9, comma 2: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione).**

Purtroppo una grossa fetta del patrimonio paesaggistico del nostro paese è andata perduta, soprattutto attraverso la cementificazione massiccia, l'industrializzazione delle valli e delle pianure, l'espansione caotica e disordinata delle città, la proliferazione di strade, di seconde case, **di linee elettriche.**

## 9.10. Risposta

In merito a ciò il territorio oggetto dell'intervento si colloca all'interno dei Paesaggi Locali PL 33 "Vigneti di Canicattì" e PL 26 "Colline di Grotte e Racalmuto". Si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-001-Rev.0 Inquadramento su PTPR" per le sovrapposizioni con le cartografie del piano.

Relativamente ai Regimi Normativi, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con aree tutelate; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro sviluppo alcune aree tutelate di livello 1 e 2, relative a:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua: tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica T.O.C.
- zone di interesse archeologico: il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate.

L'art. 20 delle Norme di Piano definiscono:

«Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice. Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

«Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.

Relativamente ai Beni Paesaggistici, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con i beni paesaggistici; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso alcuni beni, nello specifico:

- interferenza con 3 affluenti del fiume Platani, con un affluente del Fiume Naro e con due affluenti del Fiume Drago (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. c).

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m. dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre vengono considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.

L'art. 11 delle Norme di Piano definiscono:

«Relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua – non è consentito realizzare opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica.

su tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio.»

Tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.).

- interferenza con alcune aree di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. m) e con alcuni vincoli archeologici (D.Lgs. 42/2004, art. 10):

Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico ambientale. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi.

Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate. Ad ogni modo, poiché i lavori comportano scavi, saranno eseguiti sotto il diretto controllo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, così come previsto dall'art. 15 delle Norme di Piano.

- interferenza con due aree boscate (D.Lgs. 42/2004, art. 142, co.1, let. g):

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio.

L'art. 12 delle Norme di Piano definiscono:

«Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate e garantendo la conservazione dello stato culturale.

L'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con gli elementi ascritti al Sistema antropico - Sottosistema insediativo; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso i seguenti elementi:

- la viabilità panoramica della SS 122;

- le regie trazzere in sei punti;
- il margine esterno di tre vincoli archeologici e aree di interesse archeologico.

Nell'area vasta dell'impianto, anche se non interferenti con le opere in progetto, si segnalano alcune viabilità panoramiche (della SP 23, della SP D17, della SV\_CL\_AG) e alcuni percorsi storici (regie trazzere). Non si segnalano punti panoramici nel raggio di 5 km dalle aree di installazione degli aerogeneratori.

L'art. 18 del Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. Il Piano valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità.

L'art. 19 del Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio.

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici.

Ad ogni modo si precisa che il passaggio del cavidotto avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la visibilità dei luoghi panoramici né con le altre componenti del paesaggio.

Inoltre, sarà valutata la visibilità degli aerogeneratori da tali punti panoramici.

I beni isolati più prossimi sono comunque situati a minimo 450 m quelli di categoria D4 Mulini, mentre nell'area vasta si rinvenivano anche beni isolati di categoria:

- B2 Cappelle, Chiese (ad oltre 4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- C1 Ville e Casine (ad oltre 2,4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- D1 Insediamenti rurali (ad oltre 980 m dall'aerogeneratore più vicino)
- D8 Cave, miniere, solfate (ad oltre 2,5 km dall'aerogeneratore più vicino)

I beni isolati costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio.

L'art. 11 delle Norme di Piano definisce:

«La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema abiotico, il paesaggio dell'area in cui ricade l'impianto in oggetto è caratterizzato da pianure prevalentemente alluvionali alternate sporadicamente da altopiani, si rinvengono pertanto numerose cime, doline e sorgenti, oltre che alcuni crinali e sporadiche faglie.

Ad ogni modo si precisa che nessun elemento di progetto interferisce con gli elementi ascritti al Sottosistema abiotico.

L'art. 12 delle Norme di Piano definisce:

«Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i. (modificato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34), cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema biotico, l'impianto in progetto non interferisce con la vegetazione esistente, si segnala solo un breve tratto del cavidotto AT di connessione che interseca due piccole aree boscate, ma di fatto, lo scavo avverrà lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la vegetazione presente.

L'art. 14 delle Norme di Piano definisce:

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e

biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

[...] Il paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

L'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale

[...]»

Relativamente al Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale, l'area di impianto intesa come superficie occupata dagli aerogeneratori, dalle piazzole e dalla sottostazione, ricade nel paesaggio di colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi, mentre i cavidotti ricadono anche sporadicamente su vigneti, oliveti, frutteti, garighe e macchie mesomediterranee calcicole.

A tal proposito si precisa che la realizzazione dell'impianto non è incompatibile con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio e per la tutela del territorio e del suolo, atteso che l'installazione di un polo eolico definisce delle localizzazioni puntuali, consente l'esercizio delle normali attività agricole e non influisce su eventuali risorse idriche sotterranee.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si può concludere che per il progetto di realizzazione dell'impianto eolico oggetto di studio non vi è incompatibilità con le previsioni del piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Pertanto si ritiene di poter richiedere autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice 42/2004.

### 9.11. Osservazione presentata

#### **XI. CONFLITTO CON GLI INDIRIZZI GENERALI DEI PAESAGGI LOCALI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.**

Infine, il tipo di intervento previsto risulta **in conflitto con gli indirizzi generali dei paesaggi locali interessati alla realizzazione del progetto** che prevedono il *“recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a*

*bassa densità, di dimensioni tali da non incidere ed alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche. In queste aeree non è consentito: attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione della acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; realizzare cave; realizzare impianti eolici, la fruizione visiva degli scenari e dei panorami" e altresì con i livelli di tutela previsti dalle norme di attuazione con il Piano Paesaggistico e con la Legge 29 giugno 1939, n. 1497".*

### 9.11. Risposta

La legge 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali, a cui il regolamento si riferisce, è stata abrogata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, a sua volta abrogata dal decreto legislativo n.42 del 2004.

Si precisa come nella progettazione tutte le indicazioni del Piano Paesaggistico e del decreto legislativo n. 42 del 2004 siano state rispettate e che il parco eolico di progetto non rientra negli interventi in aree sottoposte a tutela. Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.



## 10. Osservazione n°9– Lauria-Sacheli-Magri

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni dello Studio Legale pervenute al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Prot. 0054695 del 06/04/2023.

### 10.1. Osservazione presentata

I fondi di proprietà dei miei clienti, **ricadono in zona D1 (aree produttive industriali)**, giusto Piano Regolatore Generale (variante generale) adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 5-6 luglio 2002 e approvato con Decreto Dirigenziale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Urbanistica n. 259 del 15.03.2006 con prescrizioni, e successiva variante approvata dalla Regione Sicilia nel settembre 2022.

Con riferimento a detto fondo, **il progetto in esame prevede il passaggio dell'elettrodotto.**

Peraltro, le dimensioni dell'impianto eolico, integrano il requisito della prossimità (*vicinitas*) dell'opera ai fondi in questione che, conseguentemente, possono anche essere raggiunti dal rumore delle pale, ove il vento spiri in tale direzione.

L'interesse fatto valere quindi dal proprietario non configura solo un "interesse diffuso" alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un **interesse personale attuale e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso immobiliare, considerata la negativa incidenza che un impianto eolico comporta sul valore commerciale di beni immobili e di aziende agricole inserite in un contesto paesaggistico di pregio, quale quello in esame.**

### 10.1. Risposta

In merito a ciò si prende atto del Piano di Lottizzazione presentato, si precisa che il passaggio dell'elettrodotto avverrà su strada esistente regolarmente accatastata e presente su ortofoto, ciò che interesserà le particelle sarà la servitù di elettrodotto. Inoltre è importante sottolineare che la posa del cavo d'otdotto verrà effettuata in scavi destinati all'alloggiamento dei cavi, pertanto sarà assicurato il ripristino dei luoghi. Inoltre è opportuno sottolineare che le indennità saranno aggiornate in base alla destinazione d'uso delle particelle interessate.

## 10.2. Osservazione presentata

### **I. VIOLAZIONE ART. 9 DPR 327/2001. ASSENZA DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.**

Trattandosi di aree ricadenti in “zona D1”, manca il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9, DPR 327/2001. **Viene così violato il principio di affidamento con contestuale diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.**

Conseguentemente, essendo l'acquisizione intervenuta legittimamente stante l'intervenuta dichiarazione di pubblica utilità, **la corresponsione della indennità deve essere effettuata non considerando il valore di mercato del bene in quanto tale, così come previsto dal piano particellare di esproprio, ma quanto piuttosto considerando i terreni quali “beni produttivi”.**

## 10.2. Risposta

In merito alla violazione del principio di affidamento con contestuale diritto al risarcimento dell'ulteriore danno, la corresponsione dell'indennità sarà rivalutata e adeguata non considerando il valore di mercato del bene in quanto tale, ma considerando i terreni “beni produttivi”.

## 10.3. Osservazione presentata

### **II. SULLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PREVISTE NEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO.**

**L'indennità calcolata da Akra Wind Srl appare, invero, assolutamente inadeguata e non conforme all'art. 1 Prot. 1 della C.E.D.U., che così recita testualmente:**

*“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.*

Il detto art. 1 del Protocollo n. 1 della invocata convenzione contiene tre distinti principi:

- la prima regola, contenuta nella prima frase del primo comma, e' di natura generale ed enuncia il principio di pacifico godimento della proprietà;
- la seconda regola garantisce dalla privazione del possesso e la rende soggetta a certe a certe condizioni;

## 10.3. Risposta

In merito alle indennità di espropriazione previste nel piano particellare, saranno rivalutate e adeguate non considerando il valore di mercato del bene in quanto tale, ma considerando i terreni “beni produttivi”.

## 10.4. Osservazione presentata

### III. SULLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL MITE.

Con riferimento alla **dichiarazione di pubblica utilità dell'opera** rilasciata dal MITE si rileva che la stessa non ha tenuto conto di un importante aspetto afferente **il passaggio e l'intersecazione della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM.**

**Il progetto, invero, prevede interferenze con il metanodotto SNAM** e le relative fasce di rispetto (obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere in una fascia variabile dal metanodotto ad alta pressione ed a lasciare la fascia asservita a terreno agrario) che devono essere attentamente valutate per il rispetto delle misure di sicurezza del metanodotto.

**Tale circostanza, risulta essere di peculiare importanza poiché rende l'intervento non realizzabile perché contrario alle norme tecniche di precauzione che rendono necessaria una distanza minima di almeno 30/50 metri dalle reti ed accumuli Gas.**

## 10.4. Risposta

In merito alle intersezioni della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM, si precisa che tali attraversamenti avverranno mediante tecnica TOC. La tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC) consiste essenzialmente nella realizzazione di un cavidotto sotterraneo mediante una trivellazione eseguita da una apposita macchina, che permette di controllare l'andamento plano-altimetrico per mezzo di un radio-controllo.

Questa tecnica garantisce la tutela del paesaggio idraulico, azzerà il disturbo naturalistico delle aree attraversate, e risolve tutte le eventuali intersezioni con altre opere sotterranee, secondo quanto dettagliatamente descritto negli studi di VIA nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CW-DW-007- Particolari interferenze sottoservizi".

Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

## 10.5. Osservazione presentata

### III. - SULLA VIOLAZIONE DELLE NTA E DELLA PIANIFICAZIONE DI PRG .

Dall'esame del progetto presentato dal "Parco Eolico Akra Wind srl" al Comune di Canicattì si nota qualche **interferenza tra la posa in opera dei cavidotti ad alta tensione** provenienti dagli aerogeneratori n.ri 01-02- e 03 (la cui sezione indicata per ciascun cavo è di 600 mq.) e le **opere di urbanizzazioni stradali** che sono previste in progetto di PdL, già tecnicamente approvato.

Da una relazione più dettagliata, non allegata alla presente, sinteticamente si evincono che :  
la proposta della Akra Wind srl non prevede la redazione di un piano di lottizzazione in contrasto con le NTA (area non inferiore di 30.000 mq), poiché interno ad una zona omogenea D1;  
**non si è certi se la zona sia ventosa o meno** poiché non è stato effettuato uno studio preliminare reale dei venti;

**il progetto è stato redatto in contrasto con quanto affermato dai Geologi** : previsione di fondazioni indirette su pali per le torri di acciaio alte 120 ml. (nel computo metrico e nei disegni non si evincono l'esistenza dei pali).

## 10.5. Risposta

In merito alle interferenze si parla del cavidotto interno proveniente dalle WTGs.

Questa sarà una servitù di elettrodotto per cui non sarà previsto nessun cambio di destinazione d'uso.

Per quanto riguarda la piazzola di montaggio che rientra nelle particelle, questa sarà temporanea in quanto si predilige il passaggio del cavidotto sulla viabilità e pertanto verrà ripristinato lo stato dei luoghi.

Relativamente al punto in cui si richiede uno studio preliminare dei venti, è possibile reperire queste informazioni dall'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-013-Rev.0 – Valutazione risorsa eolica e analisi di producibilità" in cui si esplicitano i dati di vento raccolti dalla stazione anemometrica denominata "Riferimento 1" avente quota simile a quella relativa all'altitudine media del sito di interesse; tramite dei modelli matematici di calcolo si proietta su intere aree geografiche la ventosità scaturita da rilevazioni effettuate anche in punti differenti.

Per la scelta delle fondazioni in C. A., viste le risultanze degli studi e indagini eseguite, nelle remore dell'elaborato Relazione Geotecnica doc. "IT-VesAKR-BFP-GEO-TR-002-Rev.0" e considerato il carico localizzato a cui saranno sottoposti i litotipi, è prevista la realizzazione fondazioni del Tipo "INDIRETTE" su pali (da relazione geologica).

Questi elementi sono inglobati nella lavorazione "FONDAZIONI AEROGENERATORI" nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-006-Rev.0 Computo Metrico".

## 10.6. Osservazione presentata

### IV. CON RIFERIMENTO AI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE COMPONENTI DELL'IMPIANTO.

A tal proposito, la controparte ritiene che *“Per tutto ciò che attiene la valutazione dei campi magnetici ed elettrici all'interno delle torri, essendo l'accesso ammesso esclusivamente a personale lavoratore autorizzato, non trova applicazione il DPCM 8 luglio 2003. Essendo le zone direttamente confinanti con l'impianto non adibite né ad una permanenza giornaliera non inferiore alle 4 ore né a zone gioco per l'infanzia/abitazioni scuole, vanno verificati esclusivamente i limiti di esposizione. Non trovano applicazione, per le stesse motivazioni, gli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003”*.

Deve a tal uopo, evidenziarsi, che contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto da Akra Wind srl **nella quasi totalità delle aree oggetto dell'impianto eolico insistono attività agricole, commerciali e abitazioni di residenti, nelle quali la presenza giornaliera di persone risulta notevolmente elevata e, in ogni caso, ben superiore alle 4 ore indicate.** Conseguentemente, tale aspetto va rivalutato alla luce delle superiori considerazioni.

## 10.6. Risposta

In merito ai campi elettromagnetici generati dalle componenti dell'impianto si precisa che, così come riportato nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico", la determinazione delle fasce di rispetto è stata effettuata in accordo al D.M. del 29/05/2008 riportando per ogni opera elettrica la Distanza di Prima Approssimazione (DPA).

Dalle analisi e considerazioni fatte si può desumere quanto segue:

- I valori di campo elettrico si possono considerare inferiori ai valori imposti dalla norma ( $<5000$  V/m) in quanto le aree con valori superiori ricadono all'interno delle recinzioni della sottostazione elettrica e dei locali quadri e subiscono un'attenuazione per effetto della presenza di elementi posti fra la sorgente e il punto irradiato; Per i cavidotti in media tensione la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse del cavidotto;
- Per la sottostazione elettrica 150/30 kV le fasce di rispetto ricadono nei confini della suddetta area di pertinenza rendendo superflua la valutazione secondo il Decreto 29/05/2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra la sottostazione utente e il condominio di condivisione (Caso S1 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse della linea.
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra il condominio di condivisione la stazione Terna 220/150 kV denominata "Favara" (Caso S2 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 3$  m rispetto all'asse della linea.

All'interno delle aree summenzionate delimitate dalle DPA non risultano recettori sensibili ovvero aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere.

Si può quindi concludere che la realizzazione delle opere elettriche relative alla realizzazione di un impianto eolico con potenza complessiva pari a 64,8 MW, sito nel Comune di Canicattì e delle opere connesse site nel comune di Favara, rispettano la normativa vigente.

## 10.7. Osservazione presentata

### V. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO ACUSTICO.

Notevole sarà il rumore generato dal movimento delle eliche che, per i modelli previsti di ultima generazione, presentano diametro del rotore pari 162 m, altezza mozzo pari a 119 m, altezza massima al tip (punta della pala) pari a 200 m, diametro delle pale di 169 MT. Giusto per avere contezza dell'ingombro fisico, si pensi ad un palazzo di circa 30 piani.

## 10.7. Risposta

In merito a ciò si riporta che il Comune di Canicattì non ha adottato un piano di zonizzazione acustica del territorio, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q.447/95, D.P.C.M 1 Marzo 1991, art.6 comma 1, per l'impianto eolico oggetto di studio vengono applicati i limiti di seguito riportati:

Classificazione	Limite diurno Leq dB(A)	Limite notturno Leq dB(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60

Come si può osservare dai valori riportati nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-011-Rev.0 Valutazione impatto acustico previsionale cantiere", si evince che vi è il rispetto dei limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto; e che il criterio differenziale per i recettori analizzati sarà rispettato.

Dunque l'immissione di rumore nell'ambiente esterno, provocato dagli impianti, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 10.8. Osservazione presentata

### **VI. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO VISIVO AEROGENERATORI - CREAZIONE DELL'EFFETTO DI "SHADOW FLICKERING".**

Si legge nel progetto: *"Al fine di mitigare l'impatto visivo degli aerogeneratori, si utilizzeranno torri di acciaio di tipo tubolare, con impiego di vernici antiriflettenti di color grigio chiaro"*.

Lo "shadow flicker" (sfarfallio dell'ombra) è l'espressione comunemente impiegata per descrivere l'effetto stroboscopico delle ombre proiettate dalle pale rotanti degli aerogeneratori eolici su un punto di interesse, allorquando il sole si trova alle loro spalle.

Il fenomeno si traduce in una variazione alternata di intensità luminosa che, a lungo andare, può provocare fastidio agli occupanti delle abitazioni le cui finestre risultano esposte al fenomeno stesso.

Si ribadisce, che nelle aree oggetto del progetto eolico ricadono in gran parte aziende agricole, commerciali e abitazioni per le quali tale effetto può, nel lungo periodo, provocare fastidio ai soggetti che lavorano nei suddetti terreni e abitazioni.

In considerazione a quanto argomentato risulta evidente che le aree interessate dalla protezione per fenomeni rumore e perturbazione non potranno essere adeguatamente utilizzate ai fini agricoli e commerciali, attività ricettive e agriturismo che subiranno, tra le altre, problematiche legate al fenomeno delle *shadow flickering* di cui si dovrà tener conto per le nuove iniziative.

### **VII. CON RIFERIMENTO ALLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO DI OMBREGGIATURA.**

Si rileva che la quasi totalità delle pale dell'impianto che insisterà sull'area di intervento produce delle ombre su alcune attività agricole preesistenti sull'area perimetrata della porzione di territorio interessato. Impattando, in questo modo, sull'efficienza di strutture produttive che, comunque, creano reddito, inficiandone la produttività e, quindi, con un immancabile decremento sul rapporto costi/benefici. Ne deriva, da questa situazione, che l'occupazione del suolo non si esaurisce con la mera occupazione geometrica dell'aerogeneratore.

## 10.8. Risposta

In merito a ciò si riporta che sono stati analizzati tutti i fabbricati presenti nel raggio di 1 Km con particolare attenzione agli edifici catastalmente individuati come abitazioni. La verifica ha messo in evidenza che, all'interno della perimetrazione esaminata così come nelle immediate vicinanze, le forme di edificazione sono unicamente rappresentate da fabbricati isolati sparsi nel territorio, di questi quelli adibiti a civile abitazione sono tutti ad una distanza superiore di 480 m dal singolo aerogeneratore come rappresentato negli elaborati: "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-006-Rev.0 Verifica dei fabbricati nell'area di studio" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-009-Rev.0 Planimetria verifica della distanza fabbricati".

Per i fabbricati adibiti a civile abitazione presenti all'interno dell'area di inserimento del parco eolico sono state effettuate la valutazione acustica e lo studio dell'ombra, consultabili nei elaborati specialistici da cui si evince che, anche se non c'è una normativa che indica un limite di ore/giorno di ombra, ma ci sono riferimenti da best practice che indicano un benchmark di ore massimo al giorno, l'effetto flickering (ombra intermittente) è modesto per gli immobili presenti nell'area di progetto, infatti la massima durata dell'ombra all'anno è di circa 185 ore/anno con un ombreggiamento giornaliero massimo di 1,26 ore/giorno e sempre dai tabulati risulta che l'ombreggiamento sui recettori è in media inferiore ad 1 ora/giorno. Si precisa che i risultati di ombreggiamento sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione, orientamento delle finestre sempre in direzione delle turbine ("modalità serra"), dimensione tipica finestra 2.0x2.0 m, in tutte le esposizioni, altezza della finestra da terra 1.0m.

Per quanto riguarda la verifica acustica, la simulazione dei livelli di immissione ai ricettori è stata effettuata per la classe di vento che rappresenta il cut-in dell'aerogeneratore, fino alla velocità del vento dalla quale si genera la massima potenza acustica di 105.5 db(A) prodotta dagli aerogeneratori, velocità vento ad altezza hub (119 metri) pari a 15.0 m/s. Nella relazione specialistica allegata al progetto sono riportate le tabella relative alla potenza sonora generata dall'aerogeneratore in funzione della velocità del vento, da cui si può evincere che sono rispettati i limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q. 447/95, D.P.C.M. 1 Marzo 1991, art. 6 comma 1 e che il criterio differenziale per i ricettori analizzati, laddove applicabile, sarà rispettato. Si può concludere, quindi, che l'immissione di rumore nell'ambiente esterno provocato dall'impianto eolico in progetto, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 10.9. Osservazione presentata

### **VIII. CON RIFERIMENTO ALL'ANALISI COSTI BENEFICI DELLE ATTIVITÀ IN ESSERE.**

Le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona sono indirizzate ad attività piuttosto remunerative quali quelle legate all'agricoltura di pregio e della salvaguardia della biodiversità e dell'accoglienza di qualità che ha fatto della Sicilia un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Si pensi, a tal fine, **all'Uva Italia che ha auto il riconoscimento dell'IGP.**

Con l'intervento esame, dunque, parte dei benefici calcolati potrebbero subire delle detrazioni dovute alle interferenze sulle realtà esistenti che verrebbero compromesse dai campi elettromagnetici e degli ombreggiamenti delle pale.

## 10.9. Risposta

In merito a ciò si fa riferimento a quanto esposto nei punti precedenti, relativi ai campi magnetici e all'ombreggiatura; infatti in entrambi i casi i valori ottenuti dalle analisi rispettano la normativa vigente, come riportato negli elaborati "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-009-Rev.0 Studio evoluzione ombra (shadow flickering)".



È opportuno specificare che i campi elettromagnetici non vanno a generare una minore produzione agricola; inoltre per l'ombreggiatura i risultati di ombreggiamento ottenuti sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione.

Dunque si ritiene che il progetto in esame non vada a modificare le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona, che garantisca la salvaguardia della biodiversità e che dunque le detrazioni a cui si fa riferimento possono considerarsi per nulla significative.

#### 10.10. Osservazione presentata

##### **IX. CON RIFERIMENTO AL DETURPAMENTO DELL'AREA.**

La rete stradale di servizio all'impianto, i cavidotti, le ampie superfici di montaggio e stoccaggio, le fondazioni delle torri, prevedono ampi sbancamenti che **deturperanno in maniera irreversibile l'habitat fisico dell'area in esame.**

Perenni saranno le modificazioni attuate dalle strade e dai plinti di fondazione degli aerogeneratori. Ed invero, le fondazioni sono state dimensionate su platea di forma circolare su pali, di diametro 28, la forma della platea è stata scelta in funzione del numero di pali che dovrà contenere. Al plinto sono attestati n. 20 pali del diametro  $\phi$  150 cm e della lunghezza di 30 m.

#### 10.10. Risposta

In merito a ciò l'elemento più rilevante ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica di un parco eolico è costituito, per ovvi motivi dimensionali, dall'inserimento delle turbine nel territorio, ma anche dalla realizzazione delle strade che collegano le turbine e gli apparati di consegna dell'energia prodotta, compresi gli elettrodotti di connessione alla rete, concorrono a determinare un impatto sul territorio che deve essere mitigato con opportune scelte progettuali.

L'area di progetto è servita da una buona rete viaria esistente, per cui le scelte progettuali si sono prefissate l'obiettivo di utilizzare tale viabilità al fine di ridurre al minimo la realizzazione di nuove piste di accesso. Sparsi sul territorio, sono presenti principalmente fabbricati produttivi (aziende agricole) e ex fabbricati di tipo abitativo abbandonati, ridotti a ruderi.

In alcuni casi tali fabbricati sono adibiti a deposito agricolo e solo raramente utilizzati come abitazioni, e comunque tutti posti ad oltre 480 metri dalle singole pale eoliche. La lettura dei luoghi ha necessitato di studi che mettano in evidenza sia la sfera naturale, sia quella antropica del paesaggio, le cui interrelazioni determinano le caratteristiche del sito. In fase di esercizio dell'impianto di progetto naturalmente l'impatto sul paesaggio è dato dalla presenza fisica degli aerogeneratori, che però risultano realmente percettibili all'occhio umano solo fino ad una distanza di 6-7 km, distanza oltre la quale la loro visibilità viene assorbita dal contesto paesaggistico. Al fine di minimizzare l'impatto visivo delle varie strutture di progetto e contribuire, per quanto possibile, alla loro integrazione paesaggistica si adotteranno le seguenti soluzioni:

- rivestimento degli aerogeneratori con vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari;
- rinuncia a qualsiasi tipo di recinzione per rendere più "amichevole" la presenza dell'impianto e, soprattutto, per permettere la continuazione delle attività esistenti ante operam (coltivazione, pastorizia, ecc.);
- utilizzo esclusivo di materiali drenanti naturali per la realizzazione della viabilità;
- interrimento di tutti i cavi a servizio dell'impianto.

Inoltre le scelte progettuali assunte per l'ubicazione dei singoli aerogeneratori, si sono basate sul principio di ridurre al minimo "l'effetto selva".

A tale scopo sono stati elaborati 31 fotoinserimenti per 14 punti di scatto, scelti in corrispondenza di elementi sensibili, al fine di analizzare tutti gli scenari possibili che possono creare impatto visivo nel paesaggio. Per un maggior dettaglio si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-007-Rev.0 Studio impatti cumulative e visibilità-Fotoinserimenti" e "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-004-Rev.0 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG".

### 10.11. Osservazione presentata

#### **X. CLASSIFICAZIONE DELLE AEREE E DEI PAESAGGI LOCALI IN CUI DEVE ESSERE REALIZZATA L'OPERA .**

Nel **paesaggio locale 33 "Vigneti di Canicattì"** i cui Obiettivi di qualità paesaggistica sono indirizzati: *"Conservazione e recupero dei valori paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi delle pianure e delle colline; fruizione visiva degli scenari e dei panorami, - promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico; riqualificazione ambientale – paesaggistica dell'insediamento collinare; conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche); recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico culturale; mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico – limitazione degli impianti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesaggistico anche a distanza ..."* e **"Paesaggio agrario"** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione*

*dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e di importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente Beni isolati".*

**Paesaggio agrario collinare** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale".*

I paesaggi italiani, proprio per la loro straordinaria varietà, armonia, ricchezza sia sotto il profilo ecologico sia storico-culturale, non hanno forse eguali nel mondo. Basti pensare a quanta parte del nostro eccezionale patrimonio artistico, architettonico e letterario, si sia ispirata direttamente o indirettamente ai paesaggi italiani.

**Non è un caso che l'unico aspetto ambientale contemplato espressamente nella Costituzione è rappresentato proprio dal paesaggio (art. 9, comma 2: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione).**

Purtroppo una grossa fetta del patrimonio paesaggistico del nostro paese è andata perduta, soprattutto attraverso la cementificazione massiccia, l'industrializzazione delle valli e delle pianure, l'espansione caotica e disordinata delle città, la proliferazione di strade, di seconde case, **di linee elettriche.**

## 10.11. Risposta

In merito a ciò il territorio oggetto dell'intervento si colloca all'interno dei Paesaggi Locali PL 33 "Vigneti di Canicattì" e PL 26 "Colline di Grotte e Racalmuto". Si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-001-Rev.0 Inquadramento su PTPR" per le sovrapposizioni con le cartografie del piano.

Relativamente ai Regimi Normativi, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con aree tutelate; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro sviluppo alcune aree tutelate di livello 1 e 2, relative a:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua: tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica T.O.C.
- zone di interesse archeologico: il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate.

L'art. 20 delle Norme di Piano definiscono:

«Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice. Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

«Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.

Relativamente ai Beni Paesaggistici, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con i beni paesaggistici; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso alcuni beni, nello specifico:

- interferenza con 3 affluenti del fiume Platani, con un affluente del Fiume Naro e con due affluenti del Fiume Drago (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. c).

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m. dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre vengono considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.

L'art. 11 delle Norme di Piano definiscono:

«Relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua – non è consentito realizzare opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica.

su tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio.»

Tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.).

- interferenza con alcune aree di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. m) e con alcuni vincoli archeologici (D.Lgs. 42/2004, art. 10):

Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico ambientale. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi.

Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate. Ad ogni modo, poiché i lavori comportano scavi, saranno eseguiti sotto il diretto controllo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, così come previsto dall'art. 15 delle Norme di Piano.

- interferenza con due aree boscate (D.Lgs. 42/2004, art. 142, co.1, let. g):

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio.

L'art. 12 delle Norme di Piano definiscono:

«Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate e garantendo la conservazione dello stato culturale.

L'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con gli elementi ascritti al Sistema antropico - Sottosistema insediativo; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso i seguenti elementi:

- la viabilità panoramica della SS 122;

- le regie trazzere in sei punti;
- il margine esterno di tre vincoli archeologici e aree di interesse archeologico.

Nell'area vasta dell'impianto, anche se non interferenti con le opere in progetto, si segnalano alcune viabilità panoramiche (della SP 23, della SP D17, della SV\_CL\_AG) e alcuni percorsi storici (regie trazzere). Non si segnalano punti panoramici nel raggio di 5 km dalle aree di installazione degli aerogeneratori.

L'art. 18 del Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. Il Piano valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità.

L'art. 19 del Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio.

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici.

Ad ogni modo si precisa che il passaggio del cavidotto avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la visibilità dei luoghi panoramici né con le altre componenti del paesaggio.

Inoltre, sarà valutata la visibilità degli aerogeneratori da tali punti panoramici.

I beni isolati più prossimi sono comunque situati a minimo 450 m quelli di categoria D4 Mulini, mentre nell'area vasta si rinvencono anche beni isolati di categoria:

- B2 Cappelle, Chiese (ad oltre 4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- C1 Ville e Casine (ad oltre 2,4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- D1 Insediamenti rurali (ad oltre 980 m dall'aerogeneratore più vicino)
- D8 Cave, miniere, solfate (ad oltre 2,5 km dall'aerogeneratore più vicino)

I beni isolati costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio.

L'art. 11 delle Norme di Piano definisce:

«La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema abiotico, il paesaggio dell'area in cui ricade l'impianto in oggetto è caratterizzato da pianure prevalentemente alluvionali alternate sporadicamente da altopiani, si rinvengono pertanto numerose cime, doline e sorgenti, oltre che alcuni crinali e sporadiche faglie.

Ad ogni modo si precisa che nessun elemento di progetto interferisce con gli elementi ascritti al Sottosistema abiotico.

L'art. 12 delle Norme di Piano definisce:

«Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i. (modificato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34), cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema biotico, l'impianto in progetto non interferisce con la vegetazione esistente, si segnala solo un breve tratto del cavidotto AT di connessione che interseca due piccole aree boscate, ma di fatto, lo scavo avverrà lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la vegetazione presente.

L'art. 14 delle Norme di Piano definisce:

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e

biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

[...] Il paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

L'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale

[...]»

Relativamente al Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale, l'area di impianto intesa come superficie occupata dagli aerogeneratori, dalle piazzole e dalla sottostazione, ricade nel paesaggio di colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi, mentre i cavidotti ricadono anche sporadicamente su vigneti, oliveti, frutteti, garighe e macchie mesomediterranee calcicole.

A tal proposito si precisa che la realizzazione dell'impianto non è incompatibile con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio e per la tutela del territorio e del suolo, atteso che l'installazione di un polo eolico definisce delle localizzazioni puntuali, consente l'esercizio delle normali attività agricole e non influisce su eventuali risorse idriche sotterranee.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si può concludere che per il progetto di realizzazione dell'impianto eolico oggetto di studio non vi è incompatibilità con le previsioni del piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Pertanto si ritiene di poter richiedere autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice 42/2004.



## 10.12. Osservazione presentata

### **XI. CONFLITTO CON GLI INDIRIZZI GENERALI DEI PAESAGGI LOCALI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.**

Infine, il tipo di intervento previsto risulta **in conflitto con gli indirizzi generali dei paesaggi locali interessati alla realizzazione del progetto** che prevedono il *“recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere ed alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche. In queste aeree non è consentito: attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; realizzare cave; realizzare impianti eolici, la fruizione visiva degli scenari e dei panorami” e altresì con i livelli di tutela previsti dalle norme di attuazione con il Piano Paesaggistico e con la Legge 29 giugno 1939, n. 1497”.*

## 10.12. Risposta

La legge 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali, a cui il regolamento si riferisce, è stata abrogata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, a sua volta abrogata dal decreto legislativo n.42 del 2004.

Si precisa come nella progettazione tutte le indicazioni del Piano Paesaggistico e del decreto legislativo n. 42 del 2004 siano state rispettate e che il parco eolico di progetto non rientra negli interventi in aree sottoposte a tutela. Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

## 11. Osservazione n°10– Martorana

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni dello Studio Legale pervenute al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Prot. 0054712 del 06/04/2023.

### 11.1. Osservazione presentata

I fondi di proprietà dei miei clienti, ricadono in **zona D1 (aree produttive industriali)**.

Le aree individuate dal piano particellare, per le quali il progetto in esame prevede il passaggio dell'elettrodotto, risultano soltanto quelle identificate al Catasto terreni al Foglio 23, part. 317

(identificata al n. d'ordine 12 del piano particellare) e al Foglio 24, part. 198-141 e foglio 23, part. 318 (identificata al n. d'ordine 10 del piano particellare).

Ed invece, nell'inquadramento dell'area di progetto su ortofoto l'elettrodotto previsto dal progetto attraversa anche le part. 613-615 e 316, nelle quali **insistono un frutteto e, soprattutto, l'ingresso ai fabbricati e alla abitazioni, in cui i sig.ri Martorana risultano domiciliati tutto l'anno.**

Inoltre, per quanto concerne le particelle 36-35-81-34-33-38 e 37, nelle quali **insistono attività agricole destinate a frutteto e seminativo, queste verrebbero adombrate dalla pala n. WTG02.**

Peraltro, le dimensioni dell'impianto eolico, integrano il requisito della prossimità (*vicinitas*) dell'opera ai fondi in questione che, conseguentemente, possono anche essere raggiunti dal rumore delle pale, ove il vento spiri in tale direzione.

L'interesse fatto valere quindi dal proprietario non configura solo un "interesse diffuso" alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un **interesse personale attuale e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso immobiliare, considerata la negativa incidenza che un impianto eolico comporta sul valore commerciale di beni immobili e di aziende agricole inserite in un contesto paesaggistico di pregio, quale quello in esame.**

### 11.1. Risposta

In merito a ciò si precisa che per il passaggio dell'elettrodotto nel Foglio 23 part.317-318, Foglio 24 part. 141-198, esso avverrà su strada esistente regolarmente accatastata e presente su ortofoto, ciò che interesserà le particelle sarà la servitù di elettrodotto in quanto catastalmente la strada risulta essere stretta. Inoltre è importante sottolineare che la posa del cavo ddotto verrà effettuata in scavi dedicati e sarà assicurato il ripristino dei luoghi al completamento delle attività di realizzazione.

Invece, per quel che riguarda il Foglio 23 part. 613-615-316 queste non verranno coinvolte dal passaggio dell'elettrodotto, in quanto qui, la strada accatastata risulta essere più ampia, per cui la posa dell'elettrodotto avverrà su viabilità pubblica esistente senza interessare le suddette particelle.

Per quel che riguarda le particelle 36-35-81-34-33-38-37 non è stato specificato il Foglio catastale di riferimento, dunque non è stato possibile verificare l'osservazione proposta. Ad ogni modo è stato effettuato uno studio sull'evoluzione dell'ombra consultabile nell'elaborato di progetto "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-008-Rev.0 Studio evoluzione dell'ombra (shadow flickering)" dal quale è possibile desumere i dati relativi all'ombreggiamento.

## 11.2. Osservazione presentata

### **I. VIOLAZIONE ART. 9 DPR 327/2001. ASSENZA DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.**

Trattandosi di aree ricadenti in "zona D1", manca il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9, DPR 327/2001. **Viene così violato il principio di affidamento con contestuale diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.**

Conseguentemente, essendo l'acquisizione intervenuta legittimamente stante l'intervenuta dichiarazione di pubblica utilità, **la corresponsione della indennità deve essere effettuata non considerando il valore di mercato del bene in quanto tale, così come previsto dal piano particellare di esproprio, ma quanto piuttosto considerando i terreni quali "beni produttivi".**

## 11.2. Risposta

In merito alla violazione del principio di affidamento con contestuale diritto al risarcimento dell'ulteriore danno, la corresponsione dell'indennità sarà rivalutata e adeguata non considerando il valore di mercato del bene in quanto tale, ma considerando i terreni "beni produttivi".

### 11.3. Osservazione presentata

#### **II. SULLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PREVISTE NEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO.**

**L'indennità calcolata da Akra Wind Srl appare, invero, assolutamente inadeguata e non conforme all'art. 1 Prot. 1 della C.E.D.U., che così recita testualmente:**

*“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.*

Il detto art. 1 del Protocollo n. 1 della invocata convenzione contiene tre distinti principi:

- la prima regola, contenuta nella prima frase del primo comma, e' di natura generale ed enuncia il principio di pacifico godimento della proprietà;
- la seconda regola garantisce dalla privazione del possesso e la rende soggetta a certe a certe condizioni;

### 11.3. Risposta

In merito alle indennità di espropriazione previste nel piano particellare, saranno rivalutate e adeguate non considerando il valore di mercato del bene in quanto tale, ma considerando i terreni "beni produttivi".

### 11.4. Osservazione presentata

#### **III. SULLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL MITE.**

Con riferimento alla **dichiarazione di pubblica utilità dell'opera** rilasciata dal MITE si rileva che la stessa non ha tenuto conto di un importante aspetto afferente **il passaggio e l'intersecazione della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM.**

**Il progetto, invero, prevede interferenze con il metanodotto SNAM** e le relative fasce di rispetto (obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere in una fascia variabile dal metanodotto ad alta pressione ed a lasciare la fascia asservita a terreno agrario) che devono essere attentamente valutate per il rispetto delle misure di sicurezza del metanodotto.

**Tale circostanza, risulta essere di peculiare importanza poiché rende l'intervento non realizzabile perché contrario alle norme tecniche di precauzione che rendono necessaria una distanza minima di almeno 30/50 metri dalle reti ed accumuli Gas.**

### 11.4. Risposta

In merito alle intersezioni della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM, si precisa che tali attraversamenti avverranno mediante tecnica TOC. La tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC) consiste

essenzialmente nella realizzazione di un cavidotto sotterraneo mediante una trivellazione eseguita da una apposita macchina, che permette di controllare l'andamento plano-altimetrico per mezzo di un radio-controllo.

Questa tecnica garantisce la tutela del paesaggio idraulico, azzerà il disturbo naturalistico delle aree attraversate, e risolve tutte le eventuali intersezioni con altre opere sotterranee, secondo quanto dettagliatamente descritto negli studi di VIA nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CW-DW-007- Particolari interferenze sottoservizi".

Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

### 11.5. Osservazione presentata

#### **III. - SULLA VIOLAZIONE DELLE NTA E DELLA PIANIFICAZIONE DI PRG .**

Dall'esame del progetto presentato dal "Parco Eolico Akra Wind srl" al Comune di Canicattì si nota qualche **interferenza tra la posa in opera dei cavidotti al alta tensione** provenienti dagli aerogeneratori n.ri 01-02- e 03 (la cui sezione indicata per ciascun cavo è di 600 mq.) e le **opere di urbanizzazioni stradali** che sono previste in progetto di PdL, già tecnicamente approvato.

Da una relazione più dettagliata, non allegata alla presente, sinteticamente si evincono che :  
la proposta della Akra Wind srl non prevede la redazione di un piano di lottizzazione in contrasto con le NTA(area non inferiore di 30.000 mq), poiché interno ad una zona omogenea D1;  
**non si è certi se la zona sia ventosa o meno** poiché non è stato effettuato uno studio preliminare reale dei venti;

**il progetto è stato redatto in contrasto con quanto affermato dai Geologi** : previsione di fondazioni indiretti su pali per le torri di acciaio alte 120 ml. (nel computo metrico e nei disegni non si evincono l'esistenza dei pali).

### 11.5. Risposta

In merito alle interferenze si parla del cavidotto interno proveniente dalle WTGs.

Questa sarà una servitù di elettrodotta per cui non sarà previsto nessun cambio di destinazione d'uso.

Per quanto riguarda la piazzola di montaggio che rientra nelle particelle, questa sarà temporanea in quanto si predilige il passaggio del cavidotto sulla viabilità e pertanto verrà ripristinato lo stato dei luoghi.

Relativamente al punto in cui si richiede uno studio preliminare dei venti, è possibile reperire queste informazioni dall'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-013-Rev.0 – Valutazione risorsa eolica e analisi di producibilità" in cui si esplicitano i dati di vento raccolti dalla stazione anemometrica denominata "Riferimento 1" avente quota simile a quella relativa all'altitudine media del sito di interesse; tramite dei modelli matematici di calcolo si proietta su intere aree geografiche la ventosità scaturita da rilevazioni effettuate anche in punti differenti.

Per la scelta delle fondazioni in C. A., viste le risultanze degli studi e indagini eseguite, nelle remore dell'elaborato Relazione Geotecnica doc. "IT-VesAKR-BFP-GEO-TR-002-Rev.0" e considerato il carico localizzato a cui saranno sottoposti i litotipi, è prevista la realizzazione fondazioni del Tipo "INDIRETTE" su pali (da relazione geologica).

Questi elementi sono inglobati nella lavorazione "FONDAZIONI AEROGENERATORI" nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-006-Rev.0 Computo Metrico".

## 11.6. Osservazione presentata

### IV. CON RIFERIMENTO AI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE COMPONENTI DELL'IMPIANTO.

A tal proposito, la controparte ritiene che *"Per tutto ciò che attiene la valutazione dei campi magnetici ed elettrici all'interno delle torri, essendo l'accesso ammesso esclusivamente a personale lavoratore autorizzato, non trova applicazione il DPCM 8 luglio 2003. Essendo le zone direttamente confinanti con l'impianto non adibite né ad una permanenza giornaliera non inferiore alle 4 ore né a zone gioco per l'infanzia/abitazioni scuole, vanno verificati esclusivamente i limiti di esposizione. Non trovano applicazione, per le stesse motivazioni, gli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003"*.

Deve a tal uopo, evidenziarsi, che contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto da Akra Wind srl **nella quasi totalità delle aree oggetto dell'impianto eolico insistono attività agricole, commerciali e abitazioni di residenti, nelle quali la presenza giornaliera di persone risulta notevolmente elevata e, in ogni caso, ben superiore alle 4 ore indicate.** Conseguentemente, tale aspetto va rivalutato alla luce delle superiori considerazioni.

## 11.6. Risposta

In merito ai campi elettromagnetici generati dalle componenti dell'impianto si precisa che, così come riportato nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico", la determinazione delle fasce di rispetto è stata effettuata in accordo al D.M. del 29/05/2008 riportando per ogni opera elettrica la Distanza di Prima Approssimazione (DPA).

Dalle analisi e considerazioni fatte si può desumere quanto segue:

- I valori di campo elettrico si possono considerare inferiori ai valori imposti dalla norma ( $<5000$  V/m) in quanto le aree con valori superiori ricadono all'interno delle recinzioni della sottostazione elettrica e dei locali quadri e subiscono un'attenuazione per effetto della presenza di elementi posti fra la sorgente e il punto irradiato; Per i cavidotti in media tensione la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse del cavidotto;
- Per la sottostazione elettrica 150/30 kV le fasce di rispetto ricadono nei confini della suddetta area di pertinenza rendendo superflua la valutazione secondo il Decreto 29/05/2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra la sottostazione utente e il condominio di condivisione (Caso S1 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse della linea.

- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra il condominio di condivisione la stazione Terna 220/150 kV denominata "Favara" (Caso S2 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 3$  m rispetto all'asse della linea.

All'interno delle aree summenzionate delimitate dalle DPA non risultano recettori sensibili ovvero aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere.

Si può quindi concludere che la realizzazione delle opere elettriche relative alla realizzazione di un impianto eolico con potenza complessiva pari a 64,8 MW, sito nel Comune di Canicattì e delle opere connesse site nel comune di Favara, rispettano la normativa vigente.

## 11.7. Osservazione presentata

### V. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO ACUSTICO.

Notevole sarà il rumore generato dal movimento delle eliche che, per i modelli previsti di ultima generazione, presentano diametro del rotore pari 162 m, altezza mozzo pari a 119 m, altezza massima al tip (punta della pala) pari a 200 m, diametro delle pale di 169 MT. Giusto per avere contezza dell'ingombro fisico, si pensi ad un palazzo di circa 30 piani.

## 11.7. Risposta

In merito a ciò si riporta che il Comune di Canicattì non ha adottato un piano di zonizzazione acustica del territorio, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q.447/95, D.P.C.M 1 Marzo 1991, art.6 comma 1, per l'impianto eolico oggetto di studio vengono applicati i limiti di seguito riportati:

Classificazione	Limite diurno Leq dB(A)	Limite notturno Leq dB(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60

Come si può osservare dai valori riportati nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-011-Rev.0 Valutazione impatto acustico previsionale cantiere", si evince che vi è il rispetto dei limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto; e che il criterio differenziale per i recettori analizzati sarà rispettato.

Dunque l'immissione di rumore nell'ambiente esterno, provocato dagli impianti, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 11.8. Osservazione presentata

### **VI. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO VISIVO AEROGENERATORI - CREAZIONE DELL'EFFETTO DI "SHADOW FLICKERING".**

Si legge nel progetto: *"Al fine di mitigare l'impatto visivo degli aerogeneratori, si utilizzeranno torri di acciaio di tipo tubolare, con impiego di vernici antiriflettenti di color grigio chiaro"*.

Lo "shadow flicker" (sfarfallio dell'ombra) è l'espressione comunemente impiegata per descrivere l'effetto stroboscopico delle ombre proiettate dalle pale rotanti degli aerogeneratori eolici su un punto di interesse, allorquando il sole si trova alle loro spalle.

Il fenomeno si traduce in una variazione alternata di intensità luminosa che, a lungo andare, può provocare fastidio agli occupanti delle abitazioni le cui finestre risultano esposte al fenomeno stesso.

Si ribadisce, che nelle aree oggetto del progetto eolico ricadono in gran parte aziende agricole, commerciali e abitazioni per le quali tale effetto può, nel lungo periodo, provocare fastidio ai soggetti che lavorano nei suddetti terreni e abitazioni.

In considerazione a quanto argomentato risulta evidente che le aree interessate dalla protezione per fenomeni rumore e perturbazione non potranno essere adeguatamente utilizzate ai fini agricoli e commerciali, attività ricettive e agriturismo che subiranno, tra le altre, problematiche legate al fenomeno delle *shadow flickering* di cui si dovrà tener conto per le nuove iniziative.

### **VII. CON RIFERIMENTO ALLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO DI OMBREGGIATURA.**

Si rileva che la quasi totalità delle pale dell'impianto che insisterà sull'area di intervento produce delle ombre su alcune attività agricole preesistenti sull'area perimetrata della porzione di territorio interessato. Impattando, in questo modo, sull'efficienza di strutture produttive che, comunque, creano reddito, inficiandone la produttività e, quindi, con un immancabile decremento sul rapporto costi/benefici. Ne deriva, da questa situazione, che l'occupazione del suolo non si esaurisce con la mera occupazione geometrica dell'aerogeneratore.

## 11.8. Risposta

In merito a ciò si riporta che sono stati analizzati tutti i fabbricati presenti nel raggio di 1 Km con particolare attenzione agli edifici catastalmente individuati come abitazioni. La verifica ha messo in evidenza che, all'interno della perimetrazione esaminata così come nelle immediate vicinanze, le forme di edificazione sono unicamente rappresentate da fabbricati isolati sparsi nel territorio, di questi quelli adibiti a civile abitazione sono tutti ad una distanza superiore di 480 m dal singolo aerogeneratore come rappresentato negli elaborati: "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-006-Rev.0 Verifica dei fabbricati nell'area di studio" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-009-Rev.0 Planimetria verifica della distanza fabbricati".



Per i fabbricati adibiti a civile abitazione presenti all'interno dell'area di inserimento del parco eolico sono state effettuate la valutazione acustica e lo studio dell'ombra, consultabili nei elaborati specialistici da cui si evince che, anche se non c'è una normativa che indica un limite di ore/giorno di ombra, ma ci sono riferimenti da best practice che indicano un benchmark di ore massimo al giorno, l'effetto flickering (ombra intermittente) è modesto per gli immobili presenti nell'area di progetto, infatti la massima durata dell'ombra all'anno è di circa 185 ore/anno con un ombreggiamento giornaliero massimo di 1,26 ore/giorno e sempre dai tabulati risulta che l'ombreggiamento sui recettori è in media inferiore ad 1 ora/giorno. Si precisa che i risultati di ombreggiamento sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione, orientamento delle finestre sempre in direzione delle turbine ("modalità serra"), dimensione tipica finestra 2.0x2.0 m, in tutte le esposizioni, altezza della finestra da terra 1.0m.

Per quanto riguarda la verifica acustica, la simulazione dei livelli di immissione ai ricettori è stata effettuata per la classe di vento che rappresenta il cut-in dell'aerogeneratore, fino alla velocità del vento dalla quale si genera la massima potenza acustica di 105.5 db(A) prodotta dagli aerogeneratori, velocità vento ad altezza hub (119 metri) pari a 15.0 m/s. Nella relazione specialistica allegata al progetto sono riportate le tabella relative alla potenza sonora generata dall'aerogeneratore in funzione della velocità del vento, da cui si può evincere che sono rispettati i limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q. 447/95, D.P.C.M. 1 Marzo 1991, art. 6 comma 1 e che il criterio differenziale per i ricettori analizzati, laddove applicabile, sarà rispettato. Si può concludere, quindi, che l'immissione di rumore nell'ambiente esterno provocato dall'impianto eolico in progetto, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 11.9. Osservazione presentata

### **VIII. CON RIFERIMENTO ALL'ANALISI COSTI BENEFICI DELLE ATTIVITÀ IN ESSERE.**

Le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona sono indirizzate ad attività piuttosto remunerative quali quelle legate all'agricoltura di pregio e della salvaguardia della biodiversità e dell'accoglienza di qualità che ha fatto della Sicilia un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Si pensi, a tal fine, **all'Uva Italia che ha auto il riconoscimento dell'IGP.**

Con l'intervento esame, dunque, parte dei benefici calcolati potrebbero subire delle detrazioni dovute alle interferenze sulle realtà esistenti che verrebbero compromesse dai campi elettromagnetici e degli ombreggiamenti delle pale.

## 11.9. Risposta

In merito a ciò si fa riferimento a quanto esposto nei punti precedenti, relativi ai campi magnetici e all'ombreggiatura; infatti in entrambi i casi i valori ottenuti dalle analisi rispettano la normativa vigente, come riportato negli elaborati "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-009-Rev.0 Studio evoluzione ombra (shadow flickering)".

È opportuno specificare che i campi elettromagnetici non vanno a generare una minore produzione agricola; inoltre per l'ombreggiatura i risultati di ombreggiamento ottenuti sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione.

Dunque si ritiene che il progetto in esame non vada a modificare le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona, che garantisca la salvaguardia della biodiversità e che dunque le detrazioni a cui si fa riferimento possono considerarsi per nulla significative.

#### 11.10. Osservazione presentata

##### **IX. CON RIFERIMENTO AL DETURPAMENTO DELL'AREA.**

La rete stradale di servizio all'impianto, i cavidotti, le ampie superfici di montaggio e stoccaggio, le fondazioni delle torri, prevedono ampi sbancamenti che **deturperanno in maniera irreversibile l'habitat fisico dell'area in esame.**

Perenni saranno le modificazioni attuate dalle strade e dai plinti di fondazione degli aerogeneratori. Ed invero, le fondazioni sono state dimensionate su platea di forma circolare su pali, di diametro 28, la forma della platea è stata scelta in funzione del numero di pali che dovrà contenere. Al plinto sono attestati n. 20 pali del diametro  $\phi$  150 cm e della lunghezza di 30 m.

#### 11.10. Risposta

In merito a ciò l'elemento più rilevante ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica di un parco eolico è costituito, per ovvi motivi dimensionali, dall'inserimento delle turbine nel territorio, ma anche dalla realizzazione delle strade che collegano le turbine e gli apparati di consegna dell'energia prodotta, compresi gli elettrodotti di connessione alla rete, concorrono a determinare un impatto sul territorio che deve essere mitigato con opportune scelte progettuali.

L'area di progetto è servita da una buona rete viaria esistente, per cui le scelte progettuali si sono prefissate l'obiettivo di utilizzare tale viabilità al fine di ridurre al minimo la realizzazione di nuove piste di accesso. Sparsi sul territorio, sono presenti principalmente fabbricati produttivi (aziende agricole) e ex fabbricati di tipo abitativo abbandonati, ridotti a ruderi.

In alcuni casi tali fabbricati sono adibiti a deposito agricolo e solo raramente utilizzati come abitazioni, e comunque tutti posti ad oltre 480 metri dalle singole pale eoliche. La lettura dei luoghi ha necessitato di studi che mettano in evidenza sia la sfera naturale, sia quella antropica del paesaggio, le cui interrelazioni determinano le caratteristiche del sito. In fase di esercizio dell'impianto di progetto naturalmente l'impatto sul paesaggio è dato dalla presenza fisica degli aerogeneratori, che però risultano realmente percettibili all'occhio umano solo fino ad una distanza di 6-7 km, distanza oltre la quale la loro visibilità viene assorbita dal contesto paesaggistico. Al fine di minimizzare l'impatto visivo delle varie strutture di progetto e contribuire, per quanto possibile, alla loro integrazione paesaggistica si adotteranno le seguenti soluzioni:

- rivestimento degli aerogeneratori con vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari;
- rinuncia a qualsiasi tipo di recinzione per rendere più "amichevole" la presenza dell'impianto e, soprattutto, per permettere la continuazione delle attività esistenti ante operam (coltivazione, pastorizia, ecc.);
- utilizzo esclusivo di materiali drenanti naturali per la realizzazione della viabilità;
- interrimento di tutti i cavi a servizio dell'impianto.

Inoltre le scelte progettuali assunte per l'ubicazione dei singoli aerogeneratori, si sono basate sul principio di ridurre al minimo "l'effetto selva".

A tale scopo sono stati elaborati 31 fotoinserimenti per 14 punti di scatto, scelti in corrispondenza di elementi sensibili, al fine di analizzare tutti gli scenari possibili che possono creare impatto visivo nel paesaggio. Per un maggior dettaglio si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-007-Rev.0 Studio impatti cumulative e visibilità-Fotoinserimenti" e "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-004-Rev.0 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG".

### 11.11. Osservazione presentata

#### **X. CLASSIFICAZIONE DELLE AEREE E DEI PAESAGGI LOCALI IN CUI DEVE ESSERE REALIZZATA L'OPERA .**

Nel **paesaggio locale 33 "Vigneti di Canicattì"** i cui Obiettivi di qualità paesaggistica sono indirizzati: *"Conservazione e recupero dei valori paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi delle pianure e delle colline; fruizione visiva degli scenari e dei panorami, - promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico; riqualificazione ambientale – paesaggistica dell'insediamento collinare; conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche); recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico culturale; mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico – limitazione degli impianti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesaggistico anche a distanza ..."* e **"Paesaggio agrario"** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione*

*dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e di importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente Beni isolati".*

**Paesaggio agrario collinare** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale".*

I paesaggi italiani, proprio per la loro straordinaria varietà, armonia, ricchezza sia sotto il profilo ecologico sia storico-culturale, non hanno forse eguali nel mondo. Basti pensare a quanta parte del nostro eccezionale patrimonio artistico, architettonico e letterario, si sia ispirata direttamente o indirettamente ai paesaggi italiani.

**Non è un caso che l'unico aspetto ambientale contemplato espressamente nella Costituzione è rappresentato proprio dal paesaggio (art. 9, comma 2: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione).**

Purtroppo una grossa fetta del patrimonio paesaggistico del nostro paese è andata perduta, soprattutto attraverso la cementificazione massiccia, l'industrializzazione delle valli e delle pianure, l'espansione caotica e disordinata delle città, la proliferazione di strade, di seconde case, **di linee elettriche.**

### 11.11. Risposta

In merito a ciò il territorio oggetto dell'intervento si colloca all'interno dei Paesaggi Locali PL 33 "Vigneti di Canicattì" e PL 26 "Colline di Grotte e Racalmuto". Si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-001-Rev.0 Inquadramento su PTPR" per le sovrapposizioni con le cartografie del piano.

Relativamente ai Regimi Normativi, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con aree tutelate; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro sviluppo alcune aree tutelate di livello 1 e 2, relative a:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua: tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica T.O.C.
- zone di interesse archeologico: il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate.

L'art. 20 delle Norme di Piano definiscono:

«Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice. Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

«Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.

Relativamente ai Beni Paesaggistici, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con i beni paesaggistici; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso alcuni beni, nello specifico:

- interferenza con 3 affluenti del fiume Platani, con un affluente del Fiume Naro e con due affluenti del Fiume Drago (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. c).

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m. dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre vengono considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.

L'art. 11 delle Norme di Piano definiscono:

«Relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua – non è consentito realizzare opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica.

su tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio.»

Tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.).

- interferenza con alcune aree di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. m) e con alcuni vincoli archeologici (D.Lgs. 42/2004, art. 10):

Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico ambientale. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi.

Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate. Ad ogni modo, poiché i lavori comportano scavi, saranno eseguiti sotto il diretto controllo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, così come previsto dall'art. 15 delle Norme di Piano.

- interferenza con due aree boscate (D.Lgs. 42/2004, art. 142, co.1, let. g):

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio.

L'art. 12 delle Norme di Piano definiscono:

«Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate e garantendo la conservazione dello stato culturale.

L'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con gli elementi ascritti al Sistema antropico - Sottosistema insediativo; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso i seguenti elementi:

- la viabilità panoramica della SS 122;

- le regie trazzere in sei punti;
- il margine esterno di tre vincoli archeologici e aree di interesse archeologico.

Nell'area vasta dell'impianto, anche se non interferenti con le opere in progetto, si segnalano alcune viabilità panoramiche (della SP 23, della SP D17, della SV\_CL\_AG) e alcuni percorsi storici (regie trazzere). Non si segnalano punti panoramici nel raggio di 5 km dalle aree di installazione degli aerogeneratori.

L'art. 18 del Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. Il Piano valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità.

L'art. 19 del Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio.

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici.

Ad ogni modo si precisa che il passaggio del cavidotto avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la visibilità dei luoghi panoramici né con le altre componenti del paesaggio.

Inoltre, sarà valutata la visibilità degli aerogeneratori da tali punti panoramici.

I beni isolati più prossimi sono comunque situati a minimo 450 m quelli di categoria D4 Mulini, mentre nell'area vasta si rinvencono anche beni isolati di categoria:

- B2 Cappelle, Chiese (ad oltre 4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- C1 Ville e Casine (ad oltre 2,4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- D1 Insediamenti rurali (ad oltre 980 m dall'aerogeneratore più vicino)
- D8 Cave, miniere, solfate (ad oltre 2,5 km dall'aerogeneratore più vicino)

I beni isolati costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio.

L'art. 11 delle Norme di Piano definisce:

«La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema abiotico, il paesaggio dell'area in cui ricade l'impianto in oggetto è caratterizzato da pianure prevalentemente alluvionali alternate sporadicamente da altopiani, si rinvengono pertanto numerose cime, doline e sorgenti, oltre che alcuni crinali e sporadiche faglie.

Ad ogni modo si precisa che nessun elemento di progetto interferisce con gli elementi ascritti al Sottosistema abiotico.

L'art. 12 delle Norme di Piano definisce:

«Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni. Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i. (modificato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34), cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i. Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema biotico, l'impianto in progetto non interferisce con la vegetazione esistente, si segnala solo un breve tratto del cavidotto AT di connessione che interseca due piccole aree boscate, ma di fatto, lo scavo avverrà lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la vegetazione presente.

L'art. 14 delle Norme di Piano definisce:

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e



biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

[...] Il paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

L'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale

[...]»

Relativamente al Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale, l'area di impianto intesa come superficie occupata dagli aerogeneratori, dalle piazzole e dalla sottostazione, ricade nel paesaggio di colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi, mentre i cavidotti ricadono anche sporadicamente su vigneti, oliveti, frutteti, garighe e macchie mesomediterranee calcicole.

A tal proposito si precisa che la realizzazione dell'impianto non è incompatibile con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio e per la tutela del territorio e del suolo, atteso che l'installazione di un polo eolico definisce delle localizzazioni puntuali, consente l'esercizio delle normali attività agricole e non influisce su eventuali risorse idriche sotterranee.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si può concludere che per il progetto di realizzazione dell'impianto eolico oggetto di studio non vi è incompatibilità con le previsioni del piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Pertanto si ritiene di poter richiedere autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice 42/2004.

## 11.12. Osservazione presentata

### **XI. CONFLITTO CON GLI INDIRIZZI GENERALI DEI PAESAGGI LOCALI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.**

Infine, il tipo di intervento previsto risulta **in conflitto con gli indirizzi generali dei paesaggi locali interessati alla realizzazione del progetto** che prevedono il *“recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a*

*bassa densità, di dimensioni tali da non incidere ed alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche. In queste aeree non è consentito: attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione della acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; realizzare cave; realizzare impianti eolici, la fruizione visiva degli scenari e dei panorami" e altresì con i livelli di tutela previsti dalle norme di attuazione con il Piano Paesaggistico e con la Legge 29 giugno 1939, n. 1497".*

#### 11.12. Risposta

La legge 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali, a cui il regolamento si riferisce, è stata abrogata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, a sua volta abrogata dal decreto legislativo n.42 del 2004.

Si precisa come nella progettazione tutte le indicazioni del Piano Paesaggistico e del decreto legislativo n. 42 del 2004 siano state rispettate e che il parco eolico di progetto non rientra negli interventi in aree sottoposte a tutela. Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

## 12. Osservazione n°11– Rizzuto

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni dello Studio Legale pervenute al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Prot. 0054705 del 06/04/2023.

### 12.1. Osservazione presentata

Il fondo di proprietà del mio cliente, ricade in **zona E**, ove insistono attività agricole: vigneto, uliveto, mandorleto, seminativo.

Peraltro, le dimensioni dell'impianto eolico, integrano il requisito della prossimità (*vicinitas*) dell'opera ai fondi in questione che, conseguentemente, possono anche essere raggiunti dal rumore delle pale, ove il vento spiri in tale direzione.

L'interesse fatto valere quindi dal proprietario non configura solo un "interesse diffuso" alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un **interesse personale attuale e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso immobiliare, considerata la negativa incidenza che un impianto eolico comporta sul valore commerciale di beni immobili e di aziende agricole inserite in un contesto paesaggistico di pregio, quale quello in esame.**

### 12.1. Risposta

In merito a ciò si precisa che i fondi, identificati al Catasto terreni al Foglio 2 part.12-13-142-148-151-288-289-290-351 non saranno interessate da nessuna delle opere previste dal progetto; dunque non si materializza un rischio di deprezzamento.

Per quanto concerne, invece, l'immobile identificato al Catasto fabbricati al Foglio 2 part.350, esso è localizzato ad una distanza superiore ai 500m dalla turbina più vicina. Dallo studio dell'evoluzione dell'ombra emerge che tale recettore sarà interessato dall'ombreggiamento di suddetta turbina per 37 min/giorno e 25:11 ore/anno.

Anche se non c'è una normativa che indica un limite di ore/giorno di ombra, ci sono riferimenti da best practice che indicano un benchmark di ore massimo al giorno, in particolare: al di là di una certa distanza (300 m) l'ombra smette di essere un problema perché il rapporto tra lo spessore della pala ed il diametro del sole diventa molto piccolo. Quindi, come è facile immaginare, la condizione più penalizzante corrisponde al caso in cui il piano del rotore risulta ortogonale alla congiungente recettore – sole; infatti, in tali condizioni, l'ombra proiettata darà origine ad un cerchio di diametro pari al rotore del generatore eolico. Sebbene il fenomeno possa essere percepito anche all'esterno, esso risulta evidente e fastidioso in quegli ambienti con finestrate rivolte verso le ombre. In generale, l'area soggetta a shadow flicker non si estende oltre i 500-1000 m dall'aerogeneratore e le zone a maggiore impatto ricadono entro i 300 m di distanza dalle macchine con durata del fenomeno dell'ordine delle 200 ore all'anno.

## 12.2. Osservazione presentata

### **I. SULLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PREVISTE NEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO.**

**L'indennità calcolata da Akra Wind Srl appare, invero, assolutamente inadeguata e non conforme all'art. 1 Prot. 1 della C.E.D.U., che così recita testualmente:**

*“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.*

Il detto art. 1 del Protocollo n. 1 della invocata convenzione contiene tre distinti principi:

- la prima regola, contenuta nella prima frase del primo comma, e' di natura generale ed enuncia il principio di pacifico godimento della proprietà;
- la seconda regola garantisce dalla privazione del possesso e la rende soggetta a certe a certe condizioni;
- la terza regola, contenuta nel secondo comma, riconosce che gli stati contraenti hanno il compito, tra le altre cose, di controllare l'uso della proprietà per la soddisfazione dell'interesse generale.

## 12.2. Risposta

Le indennità di espropriazione previste nel piano particellare sono state calcolate secondo la normativa e incrementate come già indicato nell'elaborato IT-VesAKR-BFP-CW-TR-003- Piano Particellare di Esproprio.

## 12.3. Osservazione presentata

### **III. SULLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL MITE.**

Con riferimento alla **dichiarazione di pubblica utilità dell'opera** rilasciata dal MITE si rileva che la stessa non ha tenuto conto di un importante aspetto afferente **il passaggio e l'intersecazione della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM.**

**Il progetto, invero, prevede interferenze con il metanodotto SNAM** e le relative fasce di rispetto (obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere in una fascia variabile dal metanodotto ad alta pressione ed a lasciare la fascia asservita a terreno agrario) che devono essere attentamente valutate per il rispetto delle misure di sicurezza del metanodotto.

**Tale circostanza, risulta essere di peculiare importanza poiché rende l'intervento non realizzabile perché contrario alle norme tecniche di precauzione che rendono necessaria una distanza minima di almeno 30/50 metri dalle reti ed accumuli Gas.**

### 12.3. Risposta

In merito alle intersezioni della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM, si precisa che tali attraversamenti avverranno mediante tecnica TOC. La tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC) consiste essenzialmente nella realizzazione di un cavidotto sotterraneo mediante una trivellazione eseguita da una apposita macchina, che permette di controllare l'andamento plano-altimetrico per mezzo di un radio-controllo.

Questa tecnica garantisce la tutela del paesaggio idraulico, azzera il disturbo naturalistico delle aree attraversate, e risolve tutte le eventuali intersezioni con altre opere sotterranee, secondo quanto dettagliatamente descritto negli studi di VIA nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CW-DW-007- Particolari interferenze sottoservizi".

Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

### 12.4. Osservazione presentata

#### **III. - SULLA VIOLAZIONE DELLE NTA E DELLA PIANIFICAZIONE DI PRG .**

Dall'esame del progetto presentato dal "Parco Eolico Akra Wind srl" al Comune di Canicattì si nota qualche **interferenza tra la posa in opera dei cavidotti ad alta tensione** provenienti dagli aerogeneratori n.ri 01-02- e 03 (la cui sezione indicata per ciascun cavo è di 600 mq.) e le **opere di urbanizzazioni stradali** che sono previste in progetto di PdL, già tecnicamente approvato.

Da una relazione più dettagliata, non allegata alla presente, sinteticamente si evincono che :  
la proposta della Akra Wind srl non prevede la redazione di un piano di lottizzazione in contrasto con le NTA(area non inferiore di 30.000 mq), poiché interno ad una zona omogenea D1;

**non si è certi se la zona sia ventosa o meno** poiché non è stato effettuato uno studio preliminare reale dei venti;

**il progetto è stato redatto in contrasto con quanto affermato dai Geologi** : previsione di fondazioni indiretti su pali per le torri di acciaio alte 120 ml. (nel computo metrico e nei disegni non si evincono l'esistenza dei pali).

### 12.4. Risposta

In merito alle interferenze si parla del cavidotto interno proveniente dalle WTGs.

Questa sarà una servitù di elettrodotto per cui non sarà previsto nessun cambio di destinazione d'uso.

Per quanto riguarda la piazzola di montaggio che rientra nelle particelle, questa sarà temporanea in quanto si predilige il passaggio del cavidotto sulla viabilità e pertanto verrà ripristinato lo stato dei luoghi.

Relativamente al punto in cui si richiede uno studio preliminare dei venti, è possibile reperire queste informazioni dall'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-013-Rev.0 – Valutazione risorsa eolica e analisi di producibilità" in cui si esplicitano i dati di vento raccolti dalla stazione anemometrica denominata "Riferimento 1" avente quota simile a

quella relativa all'altitudine media del sito di interesse; tramite dei modelli matematici di calcolo si proietta su intere aree geografiche la ventosità scaturita da rilevazioni effettuate anche in punti differenti.

Per la scelta delle fondazioni in C. A., viste le risultanze degli studi e indagini eseguite, nelle remore dell'elaborato Relazione Geotecnica doc. "IT-VesAKR-BFP-GEO-TR-002-Rev.0" e considerato il carico localizzato a cui saranno sottoposti i litotipi, è prevista la realizzazione fondazioni del Tipo "INDIRETTE" su pali (da relazione geologica).

Questi elementi sono inglobati nella lavorazione "FONDAZIONI AEROGENERATORI" nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-006-Rev.0 Computo Metrico".

## 12.5. Osservazione presentata

### IV. CON RIFERIMENTO AI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE COMPONENTI DELL'IMPIANTO.

*A tal proposito, la controparte ritiene che "Per tutto ciò che attiene la valutazione dei campi magnetici ed elettrici all'interno delle torri, essendo l'accesso ammesso esclusivamente a personale lavoratore autorizzato, non trova applicazione il DPCM 8 luglio 2003. Essendo le zone direttamente confinanti con l'impianto non adibite né ad una permanenza giornaliera non inferiore alle 4 ore né a zone gioco per l'infanzia/abitazioni scuole, vanno verificati esclusivamente i limiti di esposizione. Non trovano applicazione, per le stesse motivazioni, gli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003".*

Deve a tal uopo, evidenziarsi, che contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto da Akra Wind srl **nella quasi totalità della aree oggetto dell'impianto eolico insistono attività agricole, commerciali e abitazioni di residenti, nelle quali la presenza giornaliera di persone risulta notevolmente elevata e, in ogni caso, ben superiore alle 4 ore indicate.** Conseguentemente, tale aspetto va rivalutato alla luce delle superiori considerazioni.

## 12.5. Risposta

In merito ai campi elettromagnetici generati dalle componenti dell'impianto si precisa che, così come riportato nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico", la determinazione delle fasce di rispetto è stata effettuata in accordo al D.M. del 29/05/2008 riportando per ogni opera elettrica la Distanza di Prima Approssimazione (DPA).

Dalle analisi e considerazioni fatte si può desumere quanto segue:

- I valori di campo elettrico si possono considerare inferiori ai valori imposti dalla norma (<5000 V/m) in quanto le aree con valori superiori ricadono all'interno delle recinzioni della sottostazione elettrica e dei locali quadri e subiscono un'attenuazione per effetto della presenza di elementi posti fra la sorgente e il punto irradiato; Per i cavidotti in media tensione la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse del cavidotto;

- Per la sottostazione elettrica 150/30 kV le fasce di rispetto ricadono nei confini della suddetta area di pertinenza rendendo superflua la valutazione secondo il Decreto 29/05/2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra la sottostazione utente e il condominio di condivisione (Caso S1 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse della linea.
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra il condominio di condivisione la stazione Terna 220/150 kV denominata "Favara" (Caso S2 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 3$  m rispetto all'asse della linea.

All'interno delle aree summenzionate delimitate dalle DPA non risultano recettori sensibili ovvero aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere.

Si può quindi concludere che la realizzazione delle opere elettriche relative alla realizzazione di un impianto eolico con potenza complessiva pari a 64,8 MW, sito nel Comune di Canicattì e delle opere connesse site nel comune di Favara, rispettano la normativa vigente.

## 12.6. Osservazione presentata

### V. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO ACUSTICO.

Notevole sarà il rumore generato dal movimento delle eliche che, per i modelli previsti di ultima generazione, presentano diametro del rotore pari 162 m, altezza mozzo pari a 119 m, altezza massima al tip (punta della pala) pari a 200 m, diametro delle pale di 169 MT. Giusto per avere contezza dell'ingombro fisico, si pensi ad un palazzo di circa 30 piani.

## 12.6. Risposta

In merito a ciò si riporta che il Comune di Canicattì non ha adottato un piano di zonizzazione acustica del territorio, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q.447/95, D.P.C.M 1 Marzo 1991, art.6 comma 1, per l'impianto eolico oggetto di studio vengono applicati i limiti di seguito riportati:

Classificazione	Limite diurno Leq dB(A)	Limite notturno Leq dB(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60

Come si può osservare dai valori riportati nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-011-Rev.0 Valutazione impatto acustico previsionale cantiere", si evince che vi è il rispetto dei limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto; e che il criterio differenziale per i recettori analizzati sarà rispettato.

Dunque l'immissione di rumore nell'ambiente esterno, provocato dagli impianti, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 12.7. Osservazione presentata

### **VI. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO VISIVO AEROGENERATORI - CREAZIONE DELL'EFFETTO DI "SHADOW FLICKERING".**

Si legge nel progetto: *"Al fine di mitigare l'impatto visivo degli aerogeneratori, si utilizzeranno torri di acciaio di tipo tubolare, con impiego di vernici antiriflettenti di color grigio chiaro"*.

Lo "shadow flicker" (sfarfallio dell'ombra) è l'espressione comunemente impiegata per descrivere l'effetto stroboscopico delle ombre proiettate dalle pale rotanti degli aerogeneratori eolici su un punto di interesse, allorquando il sole si trova alle loro spalle.

Il fenomeno si traduce in una variazione alternata di intensità luminosa che, a lungo andare, può provocare fastidio agli occupanti delle abitazioni le cui finestre risultano esposte al fenomeno stesso.

Si ribadisce, che nelle aree oggetto del progetto eolico ricadono in gran parte aziende agricole, commerciali e abitazioni per le quali tale effetto può, nel lungo periodo, provocare fastidio ai soggetti che lavorano nei suddetti terreni e abitazioni.

In considerazione a quanto argomentato risulta evidente che le aree interessate dalla protezione per fenomeni rumore e perturbazione non potranno essere adeguatamente utilizzate ai fini agricoli e commerciali, attività ricettive e agriturismo che subiranno, tra le altre, problematiche legate al fenomeno delle *shadow flickering* di cui si dovrà tener conto per le nuove iniziative.

### **VII. CON RIFERIMENTO ALLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO DI OMBREGGIATURA.**

Si rileva che la quasi totalità delle pale dell'impianto che insisterà sull'area di intervento produce delle ombre su alcune attività agricole preesistenti sull'area perimetrata della porzione di territorio interessato. Impattando, in questo modo, sull'efficienza di strutture produttive che, comunque, creano reddito, inficiandone la produttività e, quindi, con un immancabile decremento sul rapporto costi/benefici. Ne deriva, da questa situazione, che l'occupazione del suolo non si esaurisce con la mera occupazione geometrica dell'aerogeneratore.

## 12.7. Risposta

In merito a ciò si riporta che sono stati analizzati tutti i fabbricati presenti nel raggio di 1 Km con particolare attenzione agli edifici catastalmente individuati come abitazioni. La verifica ha messo in evidenza che, all'interno della perimetrazione esaminata così come nelle immediate vicinanze, le forme di edificazione sono unicamente rappresentate da fabbricati isolati sparsi nel territorio, di questi quelli adibiti a civile abitazione sono tutti ad una distanza superiore di 480 m dal singolo aerogeneratore come rappresentato negli elaborati: "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-006-Rev.0 Verifica dei fabbricati nell'area di studio" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-009-Rev.0 Planimetria verifica della distanza fabbricati".



Per i fabbricati adibiti a civile abitazione presenti all'interno dell'area di inserimento del parco eolico sono state effettuate la valutazione acustica e lo studio dell'ombra, consultabili nei elaborati specialistici da cui si evince che, anche se non c'è una normativa che indica un limite di ore/giorno di ombra, ma ci sono riferimenti da best practice che indicano un benchmark di ore massimo al giorno, l'effetto flickering (ombra intermittente) è modesto per gli immobili presenti nell'area di progetto, infatti la massima durata dell'ombra all'anno è di circa 185 ore/anno con un ombreggiamento giornaliero massimo di 1,26 ore/giorno e sempre dai tabulati risulta che l'ombreggiamento sui recettori è in media inferiore ad 1 ora/giorno. Si precisa che i risultati di ombreggiamento sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione, orientamento delle finestre sempre in direzione delle turbine ("modalità serra"), dimensione tipica finestra 2.0x2.0 m, in tutte le esposizioni, altezza della finestra da terra 1.0m.

Per quanto riguarda la verifica acustica, la simulazione dei livelli di immissione ai ricettori è stata effettuata per la classe di vento che rappresenta il cut-in dell'aerogeneratore, fino alla velocità del vento dalla quale si genera la massima potenza acustica di 105.5 db(A) prodotta dagli aerogeneratori, velocità vento ad altezza hub (119 metri) pari a 15.0 m/s. Nella relazione specialistica allegata al progetto sono riportate le tabella relative alla potenza sonora generata dall'aerogeneratore in funzione della velocità del vento, da cui si può evincere che sono rispettati i limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q. 447/95, D.P.C.M. 1 Marzo 1991, art. 6 comma 1 e che il criterio differenziale per i ricettori analizzati, laddove applicabile, sarà rispettato. Si può concludere, quindi, che l'immissione di rumore nell'ambiente esterno provocato dall'impianto eolico in progetto, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

## 12.8. Osservazione presentata

### **VIII. CON RIFERIMENTO ALL'ANALISI COSTI BENEFICI DELLE ATTIVITÀ IN ESSERE.**

Le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona sono indirizzate ad attività piuttosto remunerative quali quelle legate all'agricoltura di pregio e della salvaguardia della biodiversità e dell'accoglienza di qualità che ha fatto della Sicilia un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Si pensi, a tal fine, **all'Uva Italia che ha auto il riconoscimento dell'IGP.**

Con l'intervento esame, dunque, parte dei benefici calcolati potrebbero subire delle detrazioni dovute alle interferenze sulle realtà esistenti che verrebbero compromesse dai campi elettromagnetici e degli ombreggiamenti delle pale.

## 12.8. Risposta

In merito a ciò si fa riferimento a quanto esposto nei punti precedenti, relativi ai campi magnetici e all'ombreggiatura; infatti in entrambi i casi i valori ottenuti dalle analisi rispettano la normativa vigente, come riportato negli elaborati "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-009-Rev.0 Studio evoluzione ombra (shadow flickering)".

È opportuno specificare che i campi elettromagnetici non vanno a generare una minore produzione agricola; inoltre per l'ombreggiatura i risultati di ombreggiamento ottenuti sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione.

Dunque si ritiene che il progetto in esame non vada a modificare le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona, che garantisca la salvaguardia della biodiversità e che dunque le detrazioni a cui si fa riferimento possono considerarsi per nulla significative.

## 12.9. Osservazione presentata

### **IX. CON RIFERIMENTO AL DETURPAMENTO DELL'AREA.**

La rete stradale di servizio all'impianto, i cavidotti, le ampie superfici di montaggio e stoccaggio, le fondazioni delle torri, prevedono ampi sbancamenti che **deturperanno in maniera irreversibile l'habitat fisico dell'area in esame.**

Perenni saranno le modificazioni attuate dalle strade e dai plinti di fondazione degli aerogeneratori. Ed invero, le fondazioni sono state dimensionate su platea di forma circolare su pali, di diametro 28, la forma della platea è stata scelta in funzione del numero di pali che dovrà contenere. Al plinto sono attestati n. 20 pali del diametro  $\phi$  150 cm e della lunghezza di 30 m.

## 12.9. Risposta

In merito a ciò l'elemento più rilevante ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica di un parco eolico è costituito, per ovvi motivi dimensionali, dall'inserimento delle turbine nel territorio, ma anche dalla realizzazione delle strade che collegano le turbine e gli apparati di consegna dell'energia prodotta, compresi gli elettrodotti di connessione alla rete, concorrono a determinare un impatto sul territorio che deve essere mitigato con opportune scelte progettuali.

L'area di progetto è servita da una buona rete viaria esistente, per cui le scelte progettuali si sono prefissate l'obiettivo di utilizzare tale viabilità al fine di ridurre al minimo la realizzazione di nuove piste di accesso. Sparsi sul territorio, sono presenti principalmente fabbricati produttivi (aziende agricole) e ex fabbricati di tipo abitativo abbandonati, ridotti a ruderi.

In alcuni casi tali fabbricati sono adibiti a deposito agricolo e solo raramente utilizzati come abitazioni, e comunque tutti posti ad oltre 480 metri dalle singole pale eoliche. La lettura dei luoghi ha necessitato di studi che mettano in evidenza sia la sfera naturale, sia quella antropica del paesaggio, le cui interrelazioni determinano le caratteristiche del sito. In fase di esercizio dell'impianto di progetto naturalmente l'impatto sul paesaggio è dato dalla presenza fisica degli aerogeneratori, che però risultano realmente percettibili all'occhio umano solo fino ad una distanza di 6-7 km, distanza oltre la quale la loro visibilità viene assorbita dal contesto paesaggistico. Al fine di minimizzare l'impatto visivo delle varie strutture di progetto e contribuire, per quanto possibile, alla loro integrazione paesaggistica si adotteranno le seguenti soluzioni:

- rivestimento degli aerogeneratori con vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari;
- rinuncia a qualsiasi tipo di recinzione per rendere più "amichevole" la presenza dell'impianto e, soprattutto, per permettere la continuazione delle attività esistenti ante operam (coltivazione, pastorizia, ecc.);
- utilizzo esclusivo di materiali drenanti naturali per la realizzazione della viabilità;
- interrimento di tutti i cavi a servizio dell'impianto.

Inoltre le scelte progettuali assunte per l'ubicazione dei singoli aerogeneratori, si sono basate sul principio di ridurre al minimo "l'effetto selva".

A tale scopo sono stati elaborati 31 fotoinserimenti per 14 punti di scatto, scelti in corrispondenza di elementi sensibili, al fine di analizzare tutti gli scenari possibili che possono creare impatto visivo nel paesaggio. Per un maggior dettaglio si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-007-Rev.0 Studio impatti cumulative e visibilità-Fotoinserimenti" e "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-004-Rev.0 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG".

## 12.10. Osservazione presentata

### **X. CLASSIFICAZIONE DELLE AEREE E DEI PAESAGGI LOCALI IN CUI DEVE ESSERE REALIZZATA L'OPERA .**

Nel **paesaggio locale 33 "Vigneti di Canicattì"** i cui Obiettivi di qualità paesaggistica sono indirizzati: *"Conservazione e recupero dei valori paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi delle pianure e delle colline; fruizione visiva degli scenari e dei panorami, - promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico; riqualificazione ambientale – paesaggistica dell'insediamento collinare; conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche); recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico culturale; mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico – limitazione degli impianti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesaggistico anche a distanza ..."* e **"Paesaggio agrario"** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione*

*dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e di importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente Beni isolati".*

**Paesaggio agrario collinare** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale".*

I paesaggi italiani, proprio per la loro straordinaria varietà, armonia, ricchezza sia sotto il profilo ecologico sia storico-culturale, non hanno forse eguali nel mondo. Basti pensare a quanta parte del nostro eccezionale patrimonio artistico, architettonico e letterario, si sia ispirata direttamente o indirettamente ai paesaggi italiani.

**Non è un caso che l'unico aspetto ambientale contemplato espressamente nella Costituzione è rappresentato proprio dal paesaggio (art. 9, comma 2: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione).**

Purtroppo una grossa fetta del patrimonio paesaggistico del nostro paese è andata perduta, soprattutto attraverso la cementificazione massiccia, l'industrializzazione delle valli e delle pianure, l'espansione caotica e disordinata delle città, la proliferazione di strade, di seconde case, **di linee elettriche.**

## 12.10 Risposta

In merito a ciò il territorio oggetto dell'intervento si colloca all'interno dei Paesaggi Locali PL 33 "Vigneti di Canicattì" e PL 26 "Colline di Grotte e Racalmuto". Si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-001-Rev.0 Inquadramento su PTPR" per le sovrapposizioni con le cartografie del piano.

Relativamente ai Regimi Normativi, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con aree tutelate; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro sviluppo alcune aree tutelate di livello 1 e 2, relative a:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua: tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica T.O.C.
- zone di interesse archeologico: il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate.

L'art. 20 delle Norme di Piano definiscono:

«Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice. Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

«Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.

Relativamente ai Beni Paesaggistici, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con i beni paesaggistici; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso alcuni beni, nello specifico:

- interferenza con 3 affluenti del fiume Platani, con un affluente del Fiume Naro e con due affluenti del Fiume Drago (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. c).

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m. dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre vengono considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.

L'art. 11 delle Norme di Piano definiscono:

«Relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua – non è consentito realizzare opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica.

su tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio.»

Tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.).

- interferenza con alcune aree di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. m) e con alcuni vincoli archeologici (D.Lgs. 42/2004, art. 10):

Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico ambientale. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi.

Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate. Ad ogni modo, poiché i lavori comportano scavi, saranno eseguiti sotto il diretto controllo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, così come previsto dall'art. 15 delle Norme di Piano.

- interferenza con due aree boscate (D.Lgs. 42/2004, art. 142, co.1, let. g):

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio.

L'art. 12 delle Norme di Piano definiscono:

«Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate e garantendo la conservazione dello stato culturale.

L'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con gli elementi ascritti al Sistema antropico - Sottosistema insediativo; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso i seguenti elementi:

- la viabilità panoramica della SS 122;

- le regie trazzere in sei punti;
- il margine esterno di tre vincoli archeologici e aree di interesse archeologico.

Nell'area vasta dell'impianto, anche se non interferenti con le opere in progetto, si segnalano alcune viabilità panoramiche (della SP 23, della SP D17, della SV\_CL\_AG) e alcuni percorsi storici (regie trazzere). Non si segnalano punti panoramici nel raggio di 5 km dalle aree di installazione degli aerogeneratori.

L'art. 18 del Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. Il Piano valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità.

L'art. 19 del Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio.

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici.

Ad ogni modo si precisa che il passaggio del cavidotto avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la visibilità dei luoghi panoramici né con le altre componenti del paesaggio.

Inoltre, sarà valutata la visibilità degli aerogeneratori da tali punti panoramici.

I beni isolati più prossimi sono comunque situati a minimo 450 m quelli di categoria D4 Mulini, mentre nell'area vasta si rinvenivano anche beni isolati di categoria:

- B2 Cappelle, Chiese (ad oltre 4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- C1 Ville e Casine (ad oltre 2,4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- D1 Insediamenti rurali (ad oltre 980 m dall'aerogeneratore più vicino)
- D8 Cave, miniere, solfate (ad oltre 2,5 km dall'aerogeneratore più vicino)

I beni isolati costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio.

L'art. 11 delle Norme di Piano definisce:

«La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema abiotico, il paesaggio dell'area in cui ricade l'impianto in oggetto è caratterizzato da pianure prevalentemente alluvionali alternate sporadicamente da altopiani, si rinvengono pertanto numerose cime, doline e sorgenti, oltre che alcuni crinali e sporadiche faglie.

Ad ogni modo si precisa che nessun elemento di progetto interferisce con gli elementi ascritti al Sottosistema abiotico.

L'art. 12 delle Norme di Piano definisce:

«Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i. (modificato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34), cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema biotico, l'impianto in progetto non interferisce con la vegetazione esistente, si segnala solo un breve tratto del cavidotto AT di connessione che interseca due piccole aree boscate, ma di fatto, lo scavo avverrà lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la vegetazione presente.

L'art. 14 delle Norme di Piano definisce:

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e



biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

[...] Il paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

L'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale

[...]»

Relativamente al Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale, l'area di impianto intesa come superficie occupata dagli aerogeneratori, dalle piazzole e dalla sottostazione, ricade nel paesaggio di colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi, mentre i cavidotti ricadono anche sporadicamente su vigneti, oliveti, frutteti, garighe e macchie mesomediterranee calcicole.

A tal proposito si precisa che la realizzazione dell'impianto non è incompatibile con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio e per la tutela del territorio e del suolo, atteso che l'installazione di un polo eolico definisce delle localizzazioni puntuali, consente l'esercizio delle normali attività agricole e non influisce su eventuali risorse idriche sotterranee.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si può concludere che per il progetto di realizzazione dell'impianto eolico oggetto di studio non vi è incompatibilità con le previsioni del piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Pertanto si ritiene di poter richiedere autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice 42/2004.

## 12.11. Osservazione presentata

### **XI. CONFLITTO CON GLI INDIRIZZI GENERALI DEI PAESAGGI LOCALI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.**

Infine, il tipo di intervento previsto risulta **in conflitto con gli indirizzi generali dei paesaggi locali interessati alla realizzazione del progetto** che prevedono il *“recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a*

*bassa densità, di dimensioni tali da non incidere ed alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche. In queste aeree non è consentito: attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione della acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; realizzare cave; realizzare impianti eolici, la fruizione visiva degli scenari e dei panorami" e altresì con i livelli di tutela previsti dalle norme di attuazione con il Piano Paesaggistico e con la Legge 29 giugno 1939, n. 1497".*

### 12.11. Risposta

La legge 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali, a cui il regolamento si riferisce, è stata abrogata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, a sua volta abrogata dal decreto legislativo n.42 del 2004.

Si precisa come nella progettazione tutte le indicazioni del Piano Paesaggistico e del decreto legislativo n. 42 del 2004 siano state rispettate e che il parco eolico di progetto non rientra negli interventi in aree sottoposte a tutela. Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

## 13. Osservazione n°12– San Filippo

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni dello Studio Legale pervenute al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Prot. 0054708 del 06/04/2023.

### 13.1. Osservazione presentata

I fondi di proprietà dei miei clienti, ricadono in zona E, zona agricola.

Per quanto concerne il fondo identificato al foglio 26 part. 64-17, nella quale **insiste una attività agricola, il progetto in esame prevede l'installazione della pala WTG03.**

Per quanto concerne il fondo identificato al foglio 26 part. 16-68, adiacente al fondi di cui sopra, **questo verrebbe adombrato dalla detta pala, compromettendone l'attività agricola in essere.**

Per quanto concerne il fondo identificato al foglio 26 part. 18 e 67 esso risulta adiacente alla detta pala.

Peraltro, le dimensioni dell'impianto eolico, integrano il requisito della prossimità (*vicinitas*) dell'opera ai fondi in questione che, conseguentemente, possono anche essere raggiunti dal rumore delle pale, ove il vento spiri in tale direzione.

L'interesse fatto valere quindi dal proprietario non configura solo un "interesse diffuso" alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un **interesse personale attuale e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso immobiliare, considerata la negativa incidenza che un impianto eolico comporta sul valore commerciale di beni immobili e di aziende agricole inserite in un contesto paesaggistico di pregio, quale quello in esame.**

### 13.1. Risposta

In merito a ciò si precisa che il progetto prevede l'installazione della turbina nella particella n.67 del Foglio 26, la particella n.64 sarà invece interessata dalla realizzazione della piazzola definitiva e di montaggio, per quest'ultima sarà garantito il ripristino dei luoghi. Per quanto riguarda le particelle n.16-17-68, esse non verranno interessate dalle opere né tantomeno dalle aree utili per la realizzazione dell'opera. Dunque non si materializza un rischio di deprezzamento.

### 13.2. Osservazione presentata

#### **I. SULLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PREVISTE NEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO.**

**L'indennità calcolata da Akra Wind Srl appare, invero, assolutamente inadeguata e non conforme all'art. 1 Prot. 1 della C.E.D.U., che così recita testualmente:**

*“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.*

Il detto art. 1 del Protocollo n. 1 della invocata convenzione contiene tre distinti principi:

- la prima regola, contenuta nella prima frase del primo comma, e' di natura generale ed enuncia il principio di pacifico godimento della proprietà;
- la seconda regola garantisce dalla privazione del possesso e la rende soggetta a certe a certe condizioni;
- la terza regola, contenuta nel secondo comma, riconosce che gli stati contraenti hanno il compito, tra le altre cose, di controllare l'uso della proprietà per la soddisfazione dell'interesse generale.

### 13.2. Risposta

Le indennità di espropriazione previste nel piano particellare sono state calcolate secondo la normativa e incrementate come già indicato nell'elaborato IT-VesAKR-BFP-CW-TR-003- Piano Particellare di Esproprio.

### 13.3. Osservazione presentata

#### **III. SULLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL MITE.**

Con riferimento alla **dichiarazione di pubblica utilità dell'opera** rilasciata dal MITE si rileva che la stessa non ha tenuto conto di un importante aspetto afferente **il passaggio e l'intersecazione della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM.**

**Il progetto, invero, prevede interferenze con il metanodotto SNAM** e le relative fasce di rispetto (obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere in una fascia variabile dal metanodotto ad alta pressione ed a lasciare la fascia asservita a terreno agrario) che devono essere attentamente valutate per il rispetto delle misure di sicurezza del metanodotto.

**Tale circostanza, risulta essere di peculiare importanza poiché rende l'intervento non realizzabile perché contrario alle norme tecniche di precauzione che rendono necessaria una distanza minima di almeno 30/50 metri dalle reti ed accumuli Gas.**

### 13.3. Risposta

In merito alle intersezioni della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM, si precisa che tali attraversamenti avverranno mediante tecnica TOC. La tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC) consiste essenzialmente nella realizzazione di un cavidotto sotterraneo mediante una trivellazione eseguita da una apposita macchina, che permette di controllare l'andamento plano-altimetrico per mezzo di un radio-controllo.

Questa tecnica garantisce la tutela del paesaggio idraulico, azzera il disturbo naturalistico delle aree attraversate, e risolve tutte le eventuali intersezioni con altre opere sotterranee, secondo quanto dettagliatamente descritto negli studi di VIA nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CW-DW-007- Particolari interferenze sottoservizi".

Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.

### 13.4. Osservazione presentata

#### **III. - SULLA VIOLAZIONE DELLE NTA E DELLA PIANIFICAZIONE DI PRG .**

Dall'esame del progetto presentato dal "Parco Eolico Akra Wind srl" al Comune di Canicattì si nota qualche **interferenza tra la posa in opera dei cavidotti ad alta tensione** provenienti dagli aerogeneratori n.ri 01-02- e 03 (la cui sezione indicata per ciascun cavo è di 600 mq.) e le **opere di urbanizzazioni stradali** che sono previste in progetto di PdL, già tecnicamente approvato.

Da una relazione più dettagliata, non allegata alla presente, sinteticamente si evincono che :  
la proposta della Akra Wind srl non prevede la redazione di un piano di lottizzazione in contrasto con le NTA(area non inferiore di 30.000 mq), poiché interno ad una zona omogenea D1;

**non si è certi se la zona sia ventosa o meno** poiché non è stato effettuato uno studio preliminare reale dei venti;

**il progetto è stato redatto in contrasto con quanto affermato dai Geologi** : previsione di fondazioni indiretti su pali per le torri di acciaio alte 120 ml. (nel computo metrico e nei disegni non si evincono l'esistenza dei pali).

### 13.4. Risposta

In merito alle interferenze si parla del cavidotto interno proveniente dalle WTGs.

Questa sarà una servitù di elettrodotto per cui non sarà previsto nessun cambio di destinazione d'uso.

Per quanto riguarda la piazzola di montaggio che rientra nelle particelle, questa sarà temporanea in quanto si predilige il passaggio del cavidotto sulla viabilità e pertanto verrà ripristinato lo stato dei luoghi.

Relativamente al punto in cui si richiede uno studio preliminare dei venti, è possibile reperire queste informazioni dall'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-013-Rev.0 – Valutazione risorsa eolica e analisi di producibilità" in cui si esplicitano i dati di vento raccolti dalla stazione anemometrica denominata "Riferimento 1" avente quota simile a

quella relativa all'altitudine media del sito di interesse; tramite dei modelli matematici di calcolo si proietta su intere aree geografiche la ventosità scaturita da rilevazioni effettuate anche in punti differenti.

Per la scelta delle fondazioni in C. A., viste le risultanze degli studi e indagini eseguite, nelle remore dell'elaborato Relazione Geotecnica doc. "IT-VesAKR-BFP-GEO-TR-002-Rev.0" e considerato il carico localizzato a cui saranno sottoposti i litotipi, è prevista la realizzazione fondazioni del Tipo "INDIRETTE" su pali (da relazione geologica).

Questi elementi sono inglobati nella lavorazione "FONDAZIONI AEROGENERATORI" nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-GEN-TR-006-Rev.0 Computo Metrico".

### 13.5. Osservazione presentata

#### IV. CON RIFERIMENTO AI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE COMPONENTI DELL'IMPIANTO.

*A tal proposito, la controparte ritiene che "Per tutto ciò che attiene la valutazione dei campi magnetici ed elettrici all'interno delle torri, essendo l'accesso ammesso esclusivamente a personale lavoratore autorizzato, non trova applicazione il DPCM 8 luglio 2003. Essendo le zone direttamente confinanti con l'impianto non adibite né ad una permanenza giornaliera non inferiore alle 4 ore né a zone gioco per l'infanzia/abitazioni scuole, vanno verificati esclusivamente i limiti di esposizione. Non trovano applicazione, per le stesse motivazioni, gli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003".*

Deve a tal uopo, evidenziarsi, che contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto da Akra Wind srl **nella quasi totalità della aree oggetto dell'impianto eolico insistono attività agricole, commerciali e abitazioni di residenti, nelle quali la presenza giornaliera di persone risulta notevolmente elevata e, in ogni caso, ben superiore alle 4 ore indicate.** Conseguentemente, tale aspetto va rivalutato alla luce delle superiori considerazioni.

### 13.5. Risposta

In merito ai campi elettromagnetici generati dalle componenti dell'impianto si precisa che, così come riportato nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico", la determinazione delle fasce di rispetto è stata effettuata in accordo al D.M. del 29/05/2008 riportando per ogni opera elettrica la Distanza di Prima Approssimazione (DPA).

Dalle analisi e considerazioni fatte si può desumere quanto segue:

- I valori di campo elettrico si possono considerare inferiori ai valori imposti dalla norma (<5000 V/m) in quanto le aree con valori superiori ricadono all'interno delle recinzioni della sottostazione elettrica e dei locali quadri e subiscono un'attenuazione per effetto della presenza di elementi posti fra la sorgente e il punto irradiato; Per i cavidotti in media tensione la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse del cavidotto;

- Per la sottostazione elettrica 150/30 kV le fasce di rispetto ricadono nei confini della suddetta area di pertinenza rendendo superflua la valutazione secondo il Decreto 29/05/2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra la sottostazione utente e il condominio di condivisione (Caso S1 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 2$  m rispetto all'asse della linea.
- Per il cavidotto interrato in AT di collegamento tra il condominio di condivisione la stazione Terna 220/150 kV denominata "Favara" (Caso S2 AT), la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm 3$  m rispetto all'asse della linea.

All'interno delle aree summenzionate delimitate dalle DPA non risultano recettori sensibili ovvero aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere.

Si può quindi concludere che la realizzazione delle opere elettriche relative alla realizzazione di un impianto eolico con potenza complessiva pari a 64,8 MW, sito nel Comune di Canicattì e delle opere connesse site nel comune di Favara, rispettano la normativa vigente.

### 13.6. Osservazione presentata

#### V. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO ACUSTICO.

Notevole sarà il rumore generato dal movimento delle eliche che, per i modelli previsti di ultima generazione, presentano diametro del rotore pari 162 m, altezza mozzo pari a 119 m, altezza massima al tip (punta della pala) pari a 200 m, diametro delle pale di 169 MT. Giusto per avere contezza dell'ingombro fisico, si pensi ad un palazzo di circa 30 piani.

### 13.6. Risposta

In merito a ciò si riporta che il Comune di Canicattì non ha adottato un piano di zonizzazione acustica del territorio, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q.447/95, D.P.C.M 1 Marzo 1991, art.6 comma 1, per l'impianto eolico oggetto di studio vengono applicati i limiti di seguito riportati:

Classificazione	Limite diurno Leq dB(A)	Limite notturno Leq dB(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60

Come si può osservare dai valori riportati nell'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-011-Rev.0 Valutazione impatto acustico previsionale cantiere", si evince che vi è il rispetto dei limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto; e che il criterio differenziale per i recettori analizzati sarà rispettato.

Dunque l'immissione di rumore nell'ambiente esterno, provocato dagli impianti, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

### 13.7. Osservazione presentata

#### **VI. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO VISIVO AEROGENERATORI - CREAZIONE DELL'EFFETTO DI "SHADOW FLICKERING".**

Si legge nel progetto: *"Al fine di mitigare l'impatto visivo degli aerogeneratori, si utilizzeranno torri di acciaio di tipo tubolare, con impiego di vernici antiriflettenti di color grigio chiaro"*.

Lo "shadow flicker" (sfarfallio dell'ombra) è l'espressione comunemente impiegata per descrivere l'effetto stroboscopico delle ombre proiettate dalle pale rotanti degli aerogeneratori eolici su un punto di interesse, allorquando il sole si trova alle loro spalle.

Il fenomeno si traduce in una variazione alternata di intensità luminosa che, a lungo andare, può provocare fastidio agli occupanti delle abitazioni le cui finestre risultano esposte al fenomeno stesso.

Si ribadisce, che nelle aree oggetto del progetto eolico ricadono in gran parte aziende agricole, commerciali e abitazioni per le quali tale effetto può, nel lungo periodo, provocare fastidio ai soggetti che lavorano nei suddetti terreni e abitazioni.

In considerazione a quanto argomentato risulta evidente che le aree interessate dalla protezione per fenomeni rumore e perturbazione non potranno essere adeguatamente utilizzate ai fini agricoli e commerciali, attività ricettive e agriturismo che subiranno, tra le altre, problematiche legate al fenomeno delle *shadow flickering* di cui si dovrà tener conto per le nuove iniziative.

#### **VII. CON RIFERIMENTO ALLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO DI OMBREGGIATURA.**

Si rileva che la quasi totalità delle pale dell'impianto che insisterà sull'area di intervento produce delle ombre su alcune attività agricole preesistenti sull'area perimetrata della porzione di territorio interessato. Impattando, in questo modo, sull'efficienza di strutture produttive che, comunque, creano reddito, inficiandone la produttività e, quindi, con un immancabile decremento sul rapporto costi/benefici. Ne deriva, da questa situazione, che l'occupazione del suolo non si esaurisce con la mera occupazione geometrica dell'aerogeneratore.

### 13.7. Risposta

In merito a ciò si riporta che sono stati analizzati tutti i fabbricati presenti nel raggio di 1 Km con particolare attenzione agli edifici catastalmente individuati come abitazioni. La verifica ha messo in evidenza che, all'interno della perimetrazione esaminata così come nelle immediate vicinanze, le forme di edificazione sono unicamente rappresentate da fabbricati isolati sparsi nel territorio, di questi quelli adibiti a civile abitazione sono tutti ad una distanza superiore di 480 m dal singolo aerogeneratore come rappresentato negli elaborati: "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-006-Rev.0 Verifica dei fabbricati nell'area di studio" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-009-Rev.0 Planimetria verifica della distanza fabbricati".



Per i fabbricati adibiti a civile abitazione presenti all'interno dell'area di inserimento del parco eolico sono state effettuate la valutazione acustica e lo studio dell'ombra, consultabili nei elaborati specialistici da cui si evince che, anche se non c'è una normativa che indica un limite di ore/giorno di ombra, ma ci sono riferimenti da best practice che indicano un benchmark di ore massimo al giorno, l'effetto flickering (ombra intermittente) è modesto per gli immobili presenti nell'area di progetto, infatti la massima durata dell'ombra all'anno è di circa 185 ore/anno con un ombreggiamento giornaliero massimo di 1,26 ore/giorno e sempre dai tabulati risulta che l'ombreggiamento sui recettori è in media inferiore ad 1 ora/giorno. Si precisa che i risultati di ombreggiamento sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione, orientamento delle finestre sempre in direzione delle turbine ("modalità serra"), dimensione tipica finestra 2.0x2.0 m, in tutte le esposizioni, altezza della finestra da terra 1.0m.

Per quanto riguarda la verifica acustica, la simulazione dei livelli di immissione ai ricettori è stata effettuata per la classe di vento che rappresenta il cut-in dell'aerogeneratore, fino alla velocità del vento dalla quale si genera la massima potenza acustica di 105.5 db(A) prodotta dagli aerogeneratori, velocità vento ad altezza hub (119 metri) pari a 15.0 m/s. Nella relazione specialistica allegata al progetto sono riportate le tabella relative alla potenza sonora generata dall'aerogeneratore in funzione della velocità del vento, da cui si può evincere che sono rispettati i limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q. 447/95, D.P.C.M. 1 Marzo 1991, art. 6 comma 1 e che il criterio differenziale per i ricettori analizzati, laddove applicabile, sarà rispettato. Si può concludere, quindi, che l'immissione di rumore nell'ambiente esterno provocato dall'impianto eolico in progetto, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

### 13.8. Osservazione presentata

#### **VIII. CON RIFERIMENTO ALL'ANALISI COSTI BENEFICI DELLE ATTIVITÀ IN ESSERE.**

Le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona sono indirizzate ad attività piuttosto remunerative quali quelle legate all'agricoltura di pregio e della salvaguardia della biodiversità e dell'accoglienza di qualità che ha fatto della Sicilia un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Si pensi, a tal fine, **all'Uva Italia che ha auto il riconoscimento dell'IGP.**

Con l'intervento esame, dunque, parte dei benefici calcolati potrebbero subire delle detrazioni dovute alle interferenze sulle realtà esistenti che verrebbero compromesse dai campi elettromagnetici e degli ombreggiamenti delle pale.

### 13.8. Risposta

In merito a ciò si fa riferimento a quanto esposto nei punti precedenti, relativi ai campi magnetici e all'ombreggiatura; infatti in entrambi i casi i valori ottenuti dalle analisi rispettano la normativa vigente, come riportato negli elaborati "IT-VesAKR-BFP-EW-TR-003-Rev.0 Relazione verifica di impatto elettromagnetico" e "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-009-Rev.0 Studio evoluzione ombra (shadow flickering)".

È opportuno specificare che i campi elettromagnetici non vanno a generare una minore produzione agricola; inoltre per l'ombreggiatura i risultati di ombreggiamento ottenuti sono bassi nonostante l'analisi sia stata elaborata assumendo le condizioni peggiorative assolute come sole sempre presente, ovvero soleggiamento massimo in tutti i giorni dell'anno, aerogeneratori sempre in rotazione.

Dunque si ritiene che il progetto in esame non vada a modificare le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona, che garantisca la salvaguardia della biodiversità e che dunque le detrazioni a cui si fa riferimento possono considerarsi per nulla significative.

### 13.9. Osservazione presentata

#### **IX. CON RIFERIMENTO AL DETURPAMENTO DELL'AREA.**

La rete stradale di servizio all'impianto, i cavidotti, le ampie superfici di montaggio e stoccaggio, le fondazioni delle torri, prevedono ampi sbancamenti che **deturperanno in maniera irreversibile l'habitat fisico dell'area in esame.**

Perenni saranno le modificazioni attuate dalle strade e dai plinti di fondazione degli aerogeneratori. Ed invero, le fondazioni sono state dimensionate su platea di forma circolare su pali, di diametro 28, la forma della platea è stata scelta in funzione del numero di pali che dovrà contenere. Al plinto sono attestati n. 20 pali del diametro  $\phi$  150 cm e della lunghezza di 30 m.

### 13.9. Risposta

In merito a ciò l'elemento più rilevante ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica di un parco eolico è costituito, per ovvi motivi dimensionali, dall'inserimento delle turbine nel territorio, ma anche dalla realizzazione delle strade che collegano le turbine e gli apparati di consegna dell'energia prodotta, compresi gli elettrodotti di connessione alla rete, concorrono a determinare un impatto sul territorio che deve essere mitigato con opportune scelte progettuali.

L'area di progetto è servita da una buona rete viaria esistente, per cui le scelte progettuali si sono prefissate l'obiettivo di utilizzare tale viabilità al fine di ridurre al minimo la realizzazione di nuove piste di accesso. Sparsi sul territorio, sono presenti principalmente fabbricati produttivi (aziende agricole) e ex fabbricati di tipo abitativo abbandonati, ridotti a ruderi.

In alcuni casi tali fabbricati sono adibiti a deposito agricolo e solo raramente utilizzati come abitazioni, e comunque tutti posti ad oltre 480 metri dalle singole pale eoliche. La lettura dei luoghi ha necessitato di studi che mettano in evidenza sia la sfera naturale, sia quella antropica del paesaggio, le cui interrelazioni determinano le caratteristiche del sito. In fase di esercizio dell'impianto di progetto naturalmente l'impatto sul paesaggio è dato dalla presenza fisica degli aerogeneratori, che però risultano realmente percettibili all'occhio umano solo fino ad una distanza di 6-7 km, distanza oltre la quale la loro visibilità viene assorbita dal contesto paesaggistico. Al fine di minimizzare l'impatto visivo delle varie strutture di progetto e contribuire, per quanto possibile, alla loro integrazione paesaggistica si adotteranno le seguenti soluzioni:

- rivestimento degli aerogeneratori con vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari;
- rinuncia a qualsiasi tipo di recinzione per rendere più "amichevole" la presenza dell'impianto e, soprattutto, per permettere la continuazione delle attività esistenti ante operam (coltivazione, pastorizia, ecc.);
- utilizzo esclusivo di materiali drenanti naturali per la realizzazione della viabilità;
- interrimento di tutti i cavi a servizio dell'impianto.

Inoltre le scelte progettuali assunte per l'ubicazione dei singoli aerogeneratori, si sono basate sul principio di ridurre al minimo "l'effetto selva".

A tale scopo sono stati elaborati 31 fotoinserimenti per 14 punti di scatto, scelti in corrispondenza di elementi sensibili, al fine di analizzare tutti gli scenari possibili che possono creare impatto visivo nel paesaggio. Per un maggior dettaglio si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-ENV-TR-007-Rev.0 Studio impatti cumulative e visibilità-Fotoinserimenti" e "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-004-Rev.0 Fotoinserimenti nel raggio di 50 volte l'altezza WTG".

### 13.10. Osservazione presentata

#### **X. CLASSIFICAZIONE DELLE AEREE E DEI PAESAGGI LOCALI IN CUI DEVE ESSERE REALIZZATA L'OPERA .**

Nel **paesaggio locale 33 "Vigneti di Canicattì"** i cui Obiettivi di qualità paesaggistica sono indirizzati: *"Conservazione e recupero dei valori paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi delle pianure e delle colline; fruizione visiva degli scenari e dei panorami, - promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico; riqualificazione ambientale – paesaggistica dell'insediamento collinare; conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche); recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico culturale; mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico – limitazione degli impianti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesaggistico anche a distanza ..."* e **"Paesaggio agrario"** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione*

*dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e di importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente Beni isolati".*

**Paesaggio agrario collinare** i cui obiettivi sono indirizzati al: *"Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale".*

I paesaggi italiani, proprio per la loro straordinaria varietà, armonia, ricchezza sia sotto il profilo ecologico sia storico-culturale, non hanno forse eguali nel mondo. Basti pensare a quanta parte del nostro eccezionale patrimonio artistico, architettonico e letterario, si sia ispirata direttamente o indirettamente ai paesaggi italiani.

**Non è un caso che l'unico aspetto ambientale contemplato espressamente nella Costituzione è rappresentato proprio dal paesaggio (art. 9, comma 2: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione).**

Purtroppo una grossa fetta del patrimonio paesaggistico del nostro paese è andata perduta, soprattutto attraverso la cementificazione massiccia, l'industrializzazione delle valli e delle pianure, l'espansione caotica e disordinata delle città, la proliferazione di strade, di seconde case, **di linee elettriche.**

### 13.10. Risposta

In merito a ciò il territorio oggetto dell'intervento si colloca all'interno dei Paesaggi Locali PL 33 "Vigneti di Canicattì" e PL 26 "Colline di Grotte e Racalmuto". Si rimanda all'elaborato "IT-VesAKR-BFP-CH-DW-001-Rev.0 Inquadramento su PTPR" per le sovrapposizioni con le cartografie del piano.

Relativamente ai Regimi Normativi, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con aree tutelate; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro sviluppo alcune aree tutelate di livello 1 e 2, relative a:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua: tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica T.O.C.
- zone di interesse archeologico: il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate.

L'art. 20 delle Norme di Piano definiscono:

«Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice. Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

«Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.

Relativamente ai Beni Paesaggistici, l'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con i beni paesaggistici; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso alcuni beni, nello specifico:

- interferenza con 3 affluenti del fiume Platani, con un affluente del Fiume Naro e con due affluenti del Fiume Drago (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. c).

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m. dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre vengono considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.

L'art. 11 delle Norme di Piano definiscono:

«Relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua – non è consentito realizzare opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica.

su tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio.»

Tali attraversamenti saranno superati mediante realizzazione del cavidotto con tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.).

- interferenza con alcune aree di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004, art.142, co. 1, lett. m) e con alcuni vincoli archeologici (D.Lgs. 42/2004, art. 10):

Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico ambientale. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi.

Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate. Ad ogni modo, poiché i lavori comportano scavi, saranno eseguiti sotto il diretto controllo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, così come previsto dall'art. 15 delle Norme di Piano.

- interferenza con due aree boscate (D.Lgs. 42/2004, art. 142, co.1, let. g):

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio.

L'art. 12 delle Norme di Piano definiscono:

«Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Il passaggio del cavidotto al margine di tali aree avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con le aree vincolate e garantendo la conservazione dello stato culturale.

L'area di impianto degli aerogeneratori, della SSE e delle piazzole non interferisce con gli elementi ascritti al Sistema antropico - Sottosistema insediativo; mentre i cavidotti intersecano lungo il loro percorso i seguenti elementi:

- la viabilità panoramica della SS 122;

- le regie trazzere in sei punti;
- il margine esterno di tre vincoli archeologici e aree di interesse archeologico.

Nell'area vasta dell'impianto, anche se non interferenti con le opere in progetto, si segnalano alcune viabilità panoramiche (della SP 23, della SP D17, della SV\_CL\_AG) e alcuni percorsi storici (regie trazzere). Non si segnalano punti panoramici nel raggio di 5 km dalle aree di installazione degli aerogeneratori.

L'art. 18 del Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. Il Piano valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità.

L'art. 19 del Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio.

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici.

Ad ogni modo si precisa che il passaggio del cavidotto avverrà con scavo ristretto lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la visibilità dei luoghi panoramici né con le altre componenti del paesaggio.

Inoltre, sarà valutata la visibilità degli aerogeneratori da tali punti panoramici.

I beni isolati più prossimi sono comunque situati a minimo 450 m quelli di categoria D4 Mulini, mentre nell'area vasta si rinvenivano anche beni isolati di categoria:

- B2 Cappelle, Chiese (ad oltre 4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- C1 Ville e Casine (ad oltre 2,4 km dall'aerogeneratore più vicino)
- D1 Insediamenti rurali (ad oltre 980 m dall'aerogeneratore più vicino)
- D8 Cave, miniere, solfate (ad oltre 2,5 km dall'aerogeneratore più vicino)

I beni isolati costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio.

L'art. 11 delle Norme di Piano definisce:

«La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema abiotico, il paesaggio dell'area in cui ricade l'impianto in oggetto è caratterizzato da pianure prevalentemente alluvionali alternate sporadicamente da altopiani, si rinvengono pertanto numerose cime, doline e sorgenti, oltre che alcuni crinali e sporadiche faglie.

Ad ogni modo si precisa che nessun elemento di progetto interferisce con gli elementi ascritti al Sottosistema abiotico.

L'art. 12 delle Norme di Piano definisce:

«Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i. (modificato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34), cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.»

Relativamente al Sistema naturale - Sottosistema biotico, l'impianto in progetto non interferisce con la vegetazione esistente, si segnala solo un breve tratto del cavidotto AT di connessione che interseca due piccole aree boscate, ma di fatto, lo scavo avverrà lungo la viabilità esistente, con ripristino dello stato dei luoghi senza interferire con la vegetazione presente.

L'art. 14 delle Norme di Piano definisce:

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e



biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

[...] Il paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

L'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale

[...]»

Relativamente al Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale, l'area di impianto intesa come superficie occupata dagli aerogeneratori, dalle piazzole e dalla sottostazione, ricade nel paesaggio di colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi, mentre i cavidotti ricadono anche sporadicamente su vigneti, oliveti, frutteti, garighe e macchie mesomediterranee calcicole.

A tal proposito si precisa che la realizzazione dell'impianto non è incompatibile con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio e per la tutela del territorio e del suolo, atteso che l'installazione di un polo eolico definisce delle localizzazioni puntuali, consente l'esercizio delle normali attività agricole e non influisce su eventuali risorse idriche sotterranee.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si può concludere che per il progetto di realizzazione dell'impianto eolico oggetto di studio non vi è incompatibilità con le previsioni del piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Pertanto si ritiene di poter richiedere autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice 42/2004.

### 13.11. Osservazione presentata

#### **XI. CONFLITTO CON GLI INDIRIZZI GENERALI DEI PAESAGGI LOCALI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.**

Infine, il tipo di intervento previsto risulta **in conflitto con gli indirizzi generali dei paesaggi locali interessati alla realizzazione del progetto** che prevedono il *“recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a*

*bassa densità, di dimensioni tali da non incidere ed alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche. In queste aeree non è consentito: attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; realizzare cave; realizzare impianti eolici, la fruizione visiva degli scenari e dei panorami" e altresì con i livelli di tutela previsti dalle norme di attuazione con il Piano Paesaggistico e con la Legge 29 giugno 1939, n. 1497".*

### 13.11. Risposta

La legge 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali, a cui il regolamento si riferisce, è stata abrogata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, a sua volta abrogata dal decreto legislativo n.42 del 2004.

Si precisa come nella progettazione tutte le indicazioni del Piano Paesaggistico e del decreto legislativo n. 42 del 2004 siano state rispettate e che il parco eolico di progetto non rientra negli interventi in aree sottoposte a tutela. Inoltre si precisa che in fase di Conferenza dei Servizi, sarà l'ente interessato ad indicare eventuali prescrizioni, maggiormente dettagliate, da seguire in fase di realizzazione dell'opera.